

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2026, n. 21.

Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. (26G00041). Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 22.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia. (26G00038). Pag. 16

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026.

Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani». (26A00894). Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano». (26A00767). Pag. 76



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 23 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio agrario di Rovigo - società cooperativa» in acronimo «CAP di Rovigo» - in liquidazione», in Rovigo, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00740). Pag. 87

DECRETO 5 febbraio 2026.

Scioglimento della «Valle Verde società cooperativa edilizia», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (26A00741). Pag. 88

DECRETO 10 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hydra società cooperativa a responsabilità limitata», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (26A00766). Pag. 90

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina Sandoz GmbH». (26A00768). Pag. 91

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Aristo». (26A00769). Pag. 91

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società I.C.I. International Chemical Industry S.p.a., in Celole. (26A00770). Pag. 91

Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 329 del 22 settembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefotaxima sodica, «Cefotaxima Hameln». (26A00771). Pag. 91

**Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Arezzo-Siena**

Nomina del conservatore del registro delle imprese (26A00774). Pag. 92

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00775). Pag. 92

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00776). Pag. 92

**Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa**

Bilancio di previsione per l'anno 2026, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (26A00666). Pag. 92

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della «Clubdeal Fiduciaria Digitale S.r.l.», in forma abbreviata «Clubdeal Fiduciaria S.r.l.» oppure «Clubdeal FD S.r.l.», in Milano. (26A00772) Pag. 126

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Unica Asseverazioni S.r.l.», in Lucera. (26A00773). Pag. 126

Comunicato relativo al decreto 21 gennaio 2026 - Criteri di calcolo e modalità di versamento del premio aggiuntivo dovuto dai soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (26A00838). Pag. 126

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9
**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

INTESA 5 febbraio 2026.

Intesa, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'«Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali», ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Triennio 2022-2024. (Rep. Atti n. 14/CSR del 5 febbraio 2026). (26A00763)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2026, n. 21.

Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati;

Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

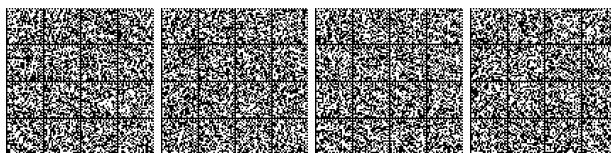
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio»;



Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118»»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, recante «Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale», pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, anche attraverso la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;



Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 1.

Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie

1. Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del *bonus* sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del *bonus* sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica. Il valore economico del contributo di cui al primo periodo è pari alla componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia di cui alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto purché i consumi del bimestre di cui al secondo periodo non siano superiori a 0,5 MWh, e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh. Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di cui al secondo periodo nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre. Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA definisce le modalità applicative del primo periodo, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori.

3. Ai venditori che aderiscono a quanto previsto dal comma 2 è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e di cui al primo periodo del presente comma.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) quanto a 63 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 67 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) quanto a 55 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

e) quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

f) quanto a 20 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

5. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate entro la fine dell'anno 2026, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 2.

Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche

1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti



dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:

a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;

b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027.

2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera *a)* e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*. Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni.

4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:

a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW;

b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW, e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

2) i flussi di cassa di cui al numero 1), sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera *a)*, gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza, e non discriminazione, e con le seguenti modalità:

1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);

2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto, ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla *a)*;

d) la procedura competitiva di cui alla lettera *c)* si applica agli impianti di cui alla lettera *b)* nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera *b)* superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;

e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere *b)*, *c)* o *d)*, ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:

1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo articolo 12;



3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);

6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri;

7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;».

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi incluse le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e).

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione ade-

gua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'articolo 5.1 dell'Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

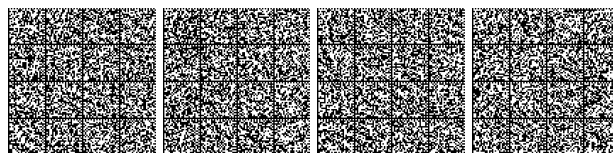
Art. 3.

Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro nell'anno 2026, 545,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 74,5 milioni di euro nell'anno 2028 sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con



modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivante dal comma 1, e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese

1. Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, è adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo può avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3.

3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4, e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto di SACE S.p.A., che a tal fine è autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso, per la parte eccedente e solo una

volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui al citato articolo 28, le garanzie di cui all'articolo 1, commi da 259 a 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2026, nell'ambito del limite previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'operatività di cui al presente comma è pari a 250 milioni di euro. Per le successive annualità detto importo è fissato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 261, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al medesimo comma 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza.

5. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto *standard*, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo.

6. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

7. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

8. L'ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per



le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;

2) la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;

3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

10. All'articolo 28 decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, il comma 5 è abrogato.

11. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;

2) al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» è sostituita dalle seguenti: «impressa in rete»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;

2) al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1, e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;

4) il quarto periodo è sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.».

12. Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorità sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla società Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, è corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialità pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato *spot* nella zona in cui

è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialità è riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.

Art. 5.

Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie

1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: «fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 marzo 2026»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente»;



b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;

2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;

3) la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;

d) il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030.».

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 8 per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore semestrali, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto di esigenze di copertura della domanda attesa individuate da Terna, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore semestrali è pari al numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo, mentre, nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore semestrali viene definito e aggiornato da Terna al fine di assicurare il

contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, e/o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

c) il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilità del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alle lettere g), h) ed i), il numero delle ore semestrali di cui alla lettera a) è ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, distinguendo tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:

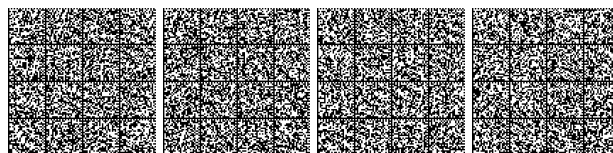
1) la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;

2) l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, avviene prioritariamente per gli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo;

3) per gli impianti che hanno rinunciato agli incentivi ai sensi del comma 8, la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;

d) per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore ai 300 kW che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la permanenza o l'accesso al meccanismo di cui al comma 8 è consentito con effetti non oltre il 31 dicembre 2030, previo impegno alla riconversione dell'impianto a biometano, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE;

e) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano;



f) i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;

g) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 183 milioni di euro per l'anno 2027, 353 milioni di euro per l'anno 2028, 427 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

h) il tendenziale di spesa per gli impianti a biomassa, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo è pari a 469 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri afferenti al periodo gennaio-marzo 2026, 474 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 512 milioni di euro per l'anno 2029, e 484 milioni di euro per l'anno 2030;

i) il tendenziale di spesa per gli impianti a biogas e biomasse di cui alla lettera f) è pari a 125 milioni per l'anno 2031, 108 milioni per ciascuno degli anni 2032-2033, 106 milioni per ciascuno degli anni 2034-2035, 46 milioni per l'anno 2036 e 32 milioni per l'anno 2037.»

Art. 6.

Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i cor-

rispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorità 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.

4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7.

Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge



2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Terna s.p.a. tiene altresì conto delle previsioni sulla capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza.

3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quelle di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relative a impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10»;

2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

d-ter) "gestori del sistema di distribuzione": i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Articolo 10-bis (*Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica*). — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le

connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, prevedendo:

a) che il gestore della rete di trasmissione nazionale:

1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;

3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) che i gestori del sistema di distribuzione:

1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;

c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.

I numeri 2) e 3) della lettera a) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.

3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o



non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.

4. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e nelle procedure di cui al comma 1 lettera *a*), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui, per effetto del comma 3, le soluzioni di connessione non perdono efficacia, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera *a*) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.

7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della

soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 2), del presente articolo. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli *off-shore*, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*.1 e 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 239 del 2003, fatto salvo quanto previsto al comma 9. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-*bis* o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-*quater* o di cui all'articolo 12, comma 10.

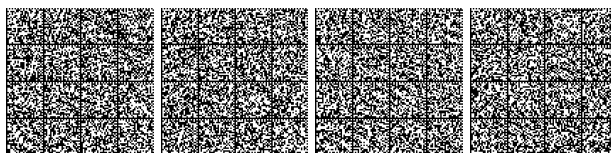
9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione del comma 8, primo ovvero del secondo periodo.

10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies*, 4-*decies*, 4-*undecies*, 4-*duodecies* e 4-*terdecies*, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:

a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;



d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

c) all'articolo 11-*quater*, comma 2, dopo le parole «reti di trasmissione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»;

d) all'allegato A, sezioni I, lettera v), e II, lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;

e) all'allegato B, sezioni I, lettera cc), e II, lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse;

f) all'allegato C, sezioni I, lettere v) e z), e II, lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla fine del periodo sono soppresse.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorità competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Art. 8.

Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati

1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale.

3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.

5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.

7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.

8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata.

Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GAS

Art. 9.

Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese

1. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalità di cui al comma 3.

2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie all'operatività del servizio di liquidità, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, altresì le risorse rinvenienti dalla vendita da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026, definisce le modalità secondo cui siano oggetto di riduzione per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la produzione di energia elettrica immessa in rete, né ai volumi dei consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli di oneri più elevati, anche al fine di perseguire un allineamento dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero scaglioni.

Art. 10.

Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un servizio di liquidità caratterizzato da:

a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Autorità stessa, che prevedono:

1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un premio determinato in esito alle procedure competitive;

2) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale, in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al *Title transfer facility* (TTF) in orizzonti temporali prossimi a quelli in cui è prevista l'offerta sul mercato italiano e un corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilità dei prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorità stessa;

3) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al medesimo numero;

4) l'obbligo, in capo agli operatori selezionati, di immettere, da uno o più punti d'entrata nella rete nazionale dei gasdotti, individuati dall'Autorità stessa, la quantità eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero 2);

b) la definizione, da parte dell'Autorità stessa, di un fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui mercati a pronti di cui alla lettera a), numero-2), anche differenziato a livello infra-annuale.

2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidità di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al fine di garantire il tetto massimo di spesa di cui al primo periodo, ARERA limita sia per volumi che per durata gli impegni approvvigionati così da prevedere un importo dei premi di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas.



3. Al fine che il Governo possa valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi energetici di Italia, Germania e Svizzera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto in territorio svizzero.

Art. 11.

Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b):

1) al primo periodo:

1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;

1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;

1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;

2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipula del contratto al comma 10, lettera a)»;

3) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita

nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.»;

d) al comma 8:

1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;

2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;

e) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;

2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;

f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)»;

g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano trasferiti» è inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione.»;

h) al comma 13:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni



caso, all’attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»

2. All’articolo 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati,»;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è consentito, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d’origine sulle altre voci di costo del contratto.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali *standard* rese disponibili dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2-*ter*. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell’offerta di biometano.»

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell’adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell’attribuzione all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di apposite competenze regolatorie, l’Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi. L’ARERA provvede all’attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell’economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

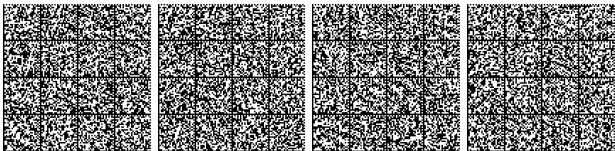
Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO
(previsto all’articolo 3)

“Tabella 1

codici ATECO
B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE
- 06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale - 09.1 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- 19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte - 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
- 49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas

26G00041



DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 2026, n. 22.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia» e, in particolare, l'articolo 1-ter;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica»;

Vista la legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente può prevedere che le concessioni per le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall'articolo 1, commi 50, 51, 52 e

53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.».

Art. 2.*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 novembre 1972:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.».

— Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche. *In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente può prevedere che le concessioni per le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall'art. 1, commi 50, 51, 52 e 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall'art. 1, comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.*

4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'art. 10, eserciti mediante un'unica azienda o società sia le attività di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.

5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite.

Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, comma 4.».

— Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1999.

— Si riporta il testo dei commi 50, 51, 52 e 53, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024:

«50. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:

a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteorologici estremi;

b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;

c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;

d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;

e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

51. Con il decreto di cui al comma 50 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 52. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.

52. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva.

L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni.

53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

26G00038



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2026.

Deliberazione motivata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani».

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2026

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'art. 9, che disciplina le funzioni della Conferenza unificata;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza ed è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;

al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato altresì che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;

Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati

forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:

l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni delle province autonome;

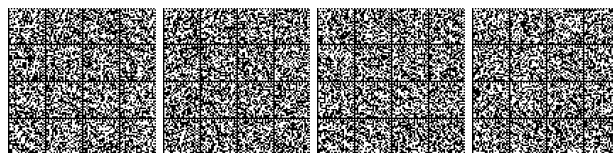
l'art. 1, comma 594, il quale prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;

Visto l'atto rep. n. 139/CU, con il quale la Conferenza unificata, nella seduta del 2 ottobre 2025, ha designato i sei esperti di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2025;

Vista la nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della relativa proposta per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane;

Vista la nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21834, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata;



Vista la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto e la relativa documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 dicembre 2025;

Vista la comunicazione del 16 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21900, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, in vista della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, le proposte emendative avanzate dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della medesima Conferenza;

Vista la nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Considerati gli esiti della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, nel corso della quale:

il rappresentante del coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preannunciato l'invio di un documento, recante integrazioni di carattere formale alle proposte emendative precedentemente trasmesse con la citata comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 dicembre 2025;

il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha preso atto di quanto rappresentato dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna, precisando che le proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento;

il rappresentante dell'ANCI ha chiesto chiarimenti in merito all'art. 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131;

Rilevato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza unificata, è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per ulteriori approfondimenti;

Preso atto del dibattito svoltosi, nel corso delle sedute del 29 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 della Conferenza unificata, sullo schema di decreto in oggetto, non iscritto all'ordine del giorno delle medesime sedute;

Vista la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso:

la nuova proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2 dello schema di decreto in esame, rappresentando che tale proposta tiene conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ul-

teriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata, unitamente all'elenco dei comuni montani, conseguente alla classificazione di cui ai criteri indicati nella nuova proposta, secondo i dati forniti dall'ISTAT;

lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a seguito delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l'iscrizione dello schema di decreto in oggetto, nonché del predetto accordo, all'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata;

Vista la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Vista la nota prot. MEF-RGS prot. n. 25551 del 5 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame;

Considerato che, nella seduta del 5 febbraio 2026, è stata sancita la mancata intesa da parte della Conferenza unificata (rep. atti n. 14/CU del 5 febbraio 2026) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani»;

Preso atto che, come riportato dalla stessa Conferenza unificata nel citato atto di mancata intesa:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;

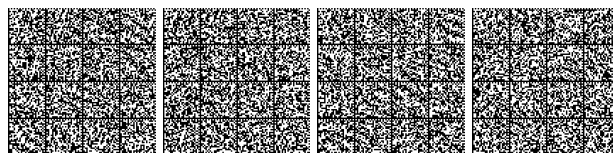
l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa;

il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze non ha formulato osservazioni;

Considerato che, nella medesima seduta del 5 febbraio 2026, la Conferenza unificata ha altresì sancito un accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI (rep. atti n. 15/CU del 5 febbraio 2026), ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani;

Tenuto conto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative utili alla composizione, mediante riunioni tecniche e incontri dedicati di approfondimento del provvedimento, al fine di pervenire all'intesa in sede di Conferenza unificata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata;



Atteso che, nel corso della seduta della Conferenza unificata del 5 febbraio 2026, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno comunque concordato all'unanimità sulla non decorrenza dei termini previsti dal predetto decreto legislativo n. 281 del 1997;

Rilevato che il decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani e la contestuale definizione dell'elenco dei comuni montani rappresenta presupposto indispensabile per la compiuta attuazione della legge n. 131 del 2025 e per la ripartizione della quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinata agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali;

Vista la nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 5 dicembre 2025 prot. n. 3578-P-05/12/2025 con la quale si invitavano tutti i Ministri interessati a dare il proprio assenso per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*
CALDEROLI

ALLEGATO

*Regolamento recante i criteri per la classificazione
dei comuni montani*

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 44, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'art. 17, comma 3;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;

al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che il medesimo art. 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;

Considerato altresì che lo stesso art. 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;

Considerato inoltre che il medesimo art. 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato l'art. 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;

Visto l'art. 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani.

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare:

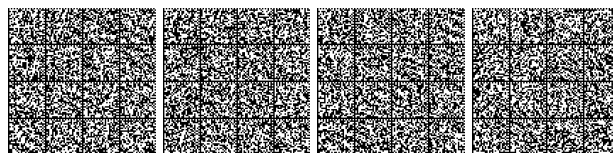
l'art. 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;

l'art. 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge;

Considerato che il medesimo art. 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione, definire le modalità di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell'art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'art. 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'art. 2, comma 1, dispone incentivi per la natalità nei comuni montani;



Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2 ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025;

Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono zone montane;

Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla citata istruttoria tecnica;

Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di tenere conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata;

Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle istanze rappresentate;

Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;

Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimità, hanno ritenuto che il Governo possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997;

Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

Art. 2.

Criteri per la classificazione dei comuni montani

1. Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:

a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;

e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.

2. Sono altresì classificati come montani:

a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

Art. 3.

Elenco dei comuni montani

1. I comuni che soddisfano i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento sono elencati nell'allegato al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

2. Ai casi di fusione o scissione di comuni classificati come montani si applica l'art. 2, comma 1, quinto e sesto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

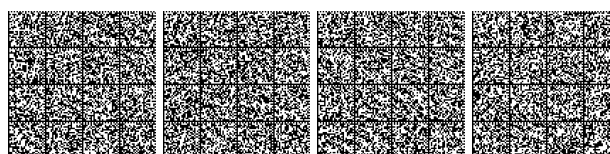
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO

NUOVO ELENCO COMUNI MONTANI				
Numero	REGIONE	PROVINCIA_25	SIGLA_25	COMUNE
1	Abruzzo	Chieti	CH	Bomba
2	Abruzzo	Chieti	CH	Borrello
3	Abruzzo	Chieti	CH	Carpineto Sinello
4	Abruzzo	Chieti	CH	Carunchio
5	Abruzzo	Chieti	CH	Castelguidone
6	Abruzzo	Chieti	CH	Castiglione Messer Marino
7	Abruzzo	Chieti	CH	Celenza sul Trigno
8	Abruzzo	Chieti	CH	Civitaluparella
9	Abruzzo	Chieti	CH	Civitella Messer Raimondo
10	Abruzzo	Chieti	CH	Colledimacine
11	Abruzzo	Chieti	CH	Colledimezzo
12	Abruzzo	Chieti	CH	Fallo
13	Abruzzo	Chieti	CH	Fara San Martino
14	Abruzzo	Chieti	CH	Fraine
15	Abruzzo	Chieti	CH	Gamberale
16	Abruzzo	Chieti	CH	Gessopalena
17	Abruzzo	Chieti	CH	Guardiagrele
18	Abruzzo	Chieti	CH	Guilmi
19	Abruzzo	Chieti	CH	Lama dei Peligni
20	Abruzzo	Chieti	CH	Lettopalena
21	Abruzzo	Chieti	CH	Liscia
22	Abruzzo	Chieti	CH	Montazzoli
23	Abruzzo	Chieti	CH	Montebello sul Sangro
24	Abruzzo	Chieti	CH	Monteferrante
25	Abruzzo	Chieti	CH	Montelapiano
26	Abruzzo	Chieti	CH	Montenerodomo
27	Abruzzo	Chieti	CH	Palena
28	Abruzzo	Chieti	CH	Palmoli
29	Abruzzo	Chieti	CH	Palombaro
30	Abruzzo	Chieti	CH	Pennadomo
31	Abruzzo	Chieti	CH	Pennapiedimonte
32	Abruzzo	Chieti	CH	Pietraferrazzana
33	Abruzzo	Chieti	CH	Pizzoferrato
34	Abruzzo	Chieti	CH	Pretoro
35	Abruzzo	Chieti	CH	Quadri
36	Abruzzo	Chieti	CH	Rapino
37	Abruzzo	Chieti	CH	Roccaspinalveti
38	Abruzzo	Chieti	CH	Roio del Sangro
39	Abruzzo	Chieti	CH	Rosello
40	Abruzzo	Chieti	CH	San Buono
41	Abruzzo	Chieti	CH	San Giovanni Lipioni
42	Abruzzo	Chieti	CH	Schiavi di Abruzzo
43	Abruzzo	Chieti	CH	Taranta Peligna
44	Abruzzo	Chieti	CH	Tornareccio
45	Abruzzo	Chieti	CH	Torrebruna
46	Abruzzo	Chieti	CH	Torricella Peligna
47	Abruzzo	Chieti	CH	Tufillo
48	Abruzzo	Chieti	CH	Villa Santa Maria
49	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Acciano
50	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Aielli
51	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Alfedena
52	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Anversa degli Abruzzi
53	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ateleta
54	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Avezzano
55	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Balsorano
56	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Barete
57	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Barisciano
58	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Barrea
59	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Bisegna
60	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Bugnara
61	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cagnano Amiterno
62	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Calascio
63	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Campo di Giove
64	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Campotosto
65	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Canistro



66	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cansano
67	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Capestrano
68	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Capistrello
69	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Capitignano
70	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Caporciano
71	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cappadocia
72	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Carapelle Calvisio
73	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Carsoli
74	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castel del Monte
75	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castel di Ieri
76	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castel di Sangro
77	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castellafiume
78	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castelvecchio Calvisio
79	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castelvecchio Subequo
80	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Celano
81	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cerchio
82	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Civita d'Antino
83	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Civitella Alfedena
84	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Civitella Roveto
85	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cocullo
86	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Collarmele
87	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Collelongo
88	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Collepetro
89	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Corfinio
90	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Fagnano Alto
91	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Fontecchio
92	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Fossa
93	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Gagliano Aterno
94	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Gioia dei Marsi
95	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Goriano Sicoli
96	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Introdacqua
97	Abruzzo	L'Aquila	AQ	L'Aquila
98	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Lecce nei Marsi
99	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Luco dei Marsi
100	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Lucoli
101	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Magliano de' Marsi
102	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Massa d'Albe
103	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Molina Aterno
104	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Montereale
105	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Morino
106	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Navelli
107	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ocre
108	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ofena
109	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Opi
110	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Oricola
111	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ortona dei Marsi
112	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ortucchio
113	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ovindoli
114	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pacentro
115	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pereto
116	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pescasseroli
117	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pescina
118	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pescocostanzo
119	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pettorano sul Gizio
120	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pizzoli
121	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Poggio Pienze
122	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Prata d'Ansidonia
123	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pratola Peligna
124	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Prezza
125	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Raiano
126	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rivisondoli
127	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca di Botte
128	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca di Cambio
129	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca di Mezzo
130	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca Pia
131	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Roccacasale
132	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Roccaraso
133	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Benedetto dei Marsi



134	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Benedetto in Perillis
135	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Demetrio ne' Vestini
136	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Pio delle Camere
137	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Vincenzo Valle Roveto
138	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Sante Marie
139	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Sant'Eusanio Forconese
140	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Santo Stefano di Sessanio
141	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scanno
142	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scontrone
143	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scoppito
144	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scurcola Marsicana
145	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Secinaro
146	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Sulmona
147	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Tagliacozzo
148	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Tione degli Abruzzi
149	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Tornimparte
150	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Trasacco
151	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi
152	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villa Sant'Angelo
153	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villalago
154	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villavallalonga
155	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villetta Barrea
156	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Vittorito
157	Abruzzo	Pescara	PE	Abbateggio
158	Abruzzo	Pescara	PE	Brittoli
159	Abruzzo	Pescara	PE	Bussi sul Tirino
160	Abruzzo	Pescara	PE	Caramanico Terme
161	Abruzzo	Pescara	PE	Carpineto della Nora
162	Abruzzo	Pescara	PE	Castiglione a Casauria
163	Abruzzo	Pescara	PE	Civitaquana
164	Abruzzo	Pescara	PE	Civitella Casanova
165	Abruzzo	Pescara	PE	Corvara
166	Abruzzo	Pescara	PE	Farindola
167	Abruzzo	Pescara	PE	Lettomanoppello
168	Abruzzo	Pescara	PE	Montebello di Bertona
169	Abruzzo	Pescara	PE	Pescosansonesco
170	Abruzzo	Pescara	PE	Pietranico
171	Abruzzo	Pescara	PE	Popoli Terme
172	Abruzzo	Pescara	PE	Roccamorice
173	Abruzzo	Pescara	PE	Salle
174	Abruzzo	Pescara	PE	San Valentino in Abruzzo Citeriore
175	Abruzzo	Pescara	PE	Sant'Eufemia a Maiella
176	Abruzzo	Pescara	PE	Serramonacesca
177	Abruzzo	Pescara	PE	Tocco da Casauria
178	Abruzzo	Pescara	PE	Vicoli
179	Abruzzo	Pescara	PE	Villa Celiera
180	Abruzzo	Teramo	TE	Arsita
181	Abruzzo	Teramo	TE	Basciano
182	Abruzzo	Teramo	TE	Bisenti
183	Abruzzo	Teramo	TE	Campoli
184	Abruzzo	Teramo	TE	Castel Castagna
185	Abruzzo	Teramo	TE	Castelli
186	Abruzzo	Teramo	TE	Cermignano
187	Abruzzo	Teramo	TE	Civitella del Tronto
188	Abruzzo	Teramo	TE	Colledara
189	Abruzzo	Teramo	TE	Cortino
190	Abruzzo	Teramo	TE	Crognaleto
191	Abruzzo	Teramo	TE	Fano Adriano
192	Abruzzo	Teramo	TE	Isola del Gran Sasso d'Italia
193	Abruzzo	Teramo	TE	Montorio al Vomano
194	Abruzzo	Teramo	TE	Penna Sant'Andrea
195	Abruzzo	Teramo	TE	Pietracamela
196	Abruzzo	Teramo	TE	Rocca Santa Maria
197	Abruzzo	Teramo	TE	Teramo
198	Abruzzo	Teramo	TE	Torricella Sicura
199	Abruzzo	Teramo	TE	Tossicia
200	Abruzzo	Teramo	TE	Valle Castellana
201	Basilicata	Matera	MT	Accettura



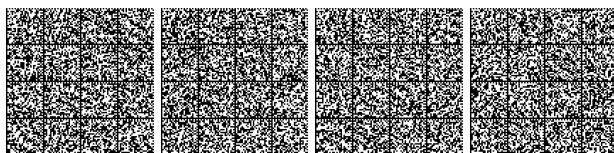
202	Basilicata	Matera	MT	Calciano
203	Basilicata	Matera	MT	Cirigliano
204	Basilicata	Matera	MT	Colobrano
205	Basilicata	Matera	MT	Garaguso
206	Basilicata	Matera	MT	Gorgoglione
207	Basilicata	Matera	MT	Oliveto Lucano
208	Basilicata	Matera	MT	Salandra
209	Basilicata	Matera	MT	San Mauro Forte
210	Basilicata	Matera	MT	Stigliano
211	Basilicata	Matera	MT	Tricarico
212	Basilicata	Matera	MT	Valsinni
213	Basilicata	Potenza	PZ	Abriola
214	Basilicata	Potenza	PZ	Acerenza
215	Basilicata	Potenza	PZ	Albano di Lucania
216	Basilicata	Potenza	PZ	Anzi
217	Basilicata	Potenza	PZ	Armento
218	Basilicata	Potenza	PZ	Atella
219	Basilicata	Potenza	PZ	Avigliano
220	Basilicata	Potenza	PZ	Balvano
221	Basilicata	Potenza	PZ	Banzi
222	Basilicata	Potenza	PZ	Baragiano
223	Basilicata	Potenza	PZ	Barile
224	Basilicata	Potenza	PZ	Bella
225	Basilicata	Potenza	PZ	Brienza
226	Basilicata	Potenza	PZ	Brindisi Montagna
227	Basilicata	Potenza	PZ	Calvello
228	Basilicata	Potenza	PZ	Calvera
229	Basilicata	Potenza	PZ	Campomaggiore
230	Basilicata	Potenza	PZ	Cancellara
231	Basilicata	Potenza	PZ	Carbone
232	Basilicata	Potenza	PZ	Castelgrande
233	Basilicata	Potenza	PZ	Castelluccio Inferiore
234	Basilicata	Potenza	PZ	Castelluccio Superiore
235	Basilicata	Potenza	PZ	Castelmezzano
236	Basilicata	Potenza	PZ	Castelsaraceno
237	Basilicata	Potenza	PZ	Castronuovo di Sant'Andrea
238	Basilicata	Potenza	PZ	Cersosimo
239	Basilicata	Potenza	PZ	Chiaromonte
240	Basilicata	Potenza	PZ	Corleto Perticara
241	Basilicata	Potenza	PZ	Episcopia
242	Basilicata	Potenza	PZ	Fardella
243	Basilicata	Potenza	PZ	Filiano
244	Basilicata	Potenza	PZ	Forenza
245	Basilicata	Potenza	PZ	Francavilla in Sinni
246	Basilicata	Potenza	PZ	Gallicchio
247	Basilicata	Potenza	PZ	Genzano di Lucania
248	Basilicata	Potenza	PZ	Ginestra
249	Basilicata	Potenza	PZ	Grumento Nova
250	Basilicata	Potenza	PZ	Guardia Perticara
251	Basilicata	Potenza	PZ	Lagonegro
252	Basilicata	Potenza	PZ	Latronico
253	Basilicata	Potenza	PZ	Laurenzana
254	Basilicata	Potenza	PZ	Lauria
255	Basilicata	Potenza	PZ	Maratea
256	Basilicata	Potenza	PZ	Marsico Nuovo
257	Basilicata	Potenza	PZ	Marsicovetere
258	Basilicata	Potenza	PZ	Maschito
259	Basilicata	Potenza	PZ	Melfi
260	Basilicata	Potenza	PZ	Missanello
261	Basilicata	Potenza	PZ	Moliterno
262	Basilicata	Potenza	PZ	Montemurro
263	Basilicata	Potenza	PZ	Muro Lucano
264	Basilicata	Potenza	PZ	Nemoli
265	Basilicata	Potenza	PZ	Noepoli
266	Basilicata	Potenza	PZ	Oppido Lucano
267	Basilicata	Potenza	PZ	Palazzo San Gervasio
268	Basilicata	Potenza	PZ	Paterno
269	Basilicata	Potenza	PZ	Pescopagano



270	Basilicata	Potenza	PZ	Picerno
271	Basilicata	Potenza	PZ	Pietragalla
272	Basilicata	Potenza	PZ	Pietrapertosa
273	Basilicata	Potenza	PZ	Pignola
274	Basilicata	Potenza	PZ	Potenza
275	Basilicata	Potenza	PZ	Rapolla
276	Basilicata	Potenza	PZ	Rapone
277	Basilicata	Potenza	PZ	Rionero in Vulture
278	Basilicata	Potenza	PZ	Ripacandida
279	Basilicata	Potenza	PZ	Rivello
280	Basilicata	Potenza	PZ	Roccanova
281	Basilicata	Potenza	PZ	Rotonda
282	Basilicata	Potenza	PZ	Ruoti
283	Basilicata	Potenza	PZ	Ruvo del Monte
284	Basilicata	Potenza	PZ	San Chirico Nuovo
285	Basilicata	Potenza	PZ	San Chirico Raparo
286	Basilicata	Potenza	PZ	San Costantino Albanese
287	Basilicata	Potenza	PZ	San Fele
288	Basilicata	Potenza	PZ	San Martino d'Agri
289	Basilicata	Potenza	PZ	San Paolo Albanese
290	Basilicata	Potenza	PZ	San Severino Lucano
291	Basilicata	Potenza	PZ	Sant'Angelo Le Fratte
292	Basilicata	Potenza	PZ	Sarconi
293	Basilicata	Potenza	PZ	Sasso di Castalda
294	Basilicata	Potenza	PZ	Satriano di Lucania
295	Basilicata	Potenza	PZ	Savoia di Lucania
296	Basilicata	Potenza	PZ	Spinoso
297	Basilicata	Potenza	PZ	Teana
298	Basilicata	Potenza	PZ	Terranova di Pollino
299	Basilicata	Potenza	PZ	Tito
300	Basilicata	Potenza	PZ	Tolve
301	Basilicata	Potenza	PZ	Tramutola
302	Basilicata	Potenza	PZ	Trecchina
303	Basilicata	Potenza	PZ	Trivigno
304	Basilicata	Potenza	PZ	Vaglio Basilicata
305	Basilicata	Potenza	PZ	Venosa
306	Basilicata	Potenza	PZ	Vietri di Potenza
307	Basilicata	Potenza	PZ	Viggianello
308	Basilicata	Potenza	PZ	Viggiano
309	Calabria	Catanzaro	CZ	Albi
310	Calabria	Catanzaro	CZ	Amaroni
311	Calabria	Catanzaro	CZ	Amato
312	Calabria	Catanzaro	CZ	Argusto
313	Calabria	Catanzaro	CZ	Badolato
314	Calabria	Catanzaro	CZ	Cardinale
315	Calabria	Catanzaro	CZ	Carlopoli
316	Calabria	Catanzaro	CZ	Cenadi
317	Calabria	Catanzaro	CZ	Centrache
318	Calabria	Catanzaro	CZ	Cerva
319	Calabria	Catanzaro	CZ	Chiaravalle Centrale
320	Calabria	Catanzaro	CZ	Cicala
321	Calabria	Catanzaro	CZ	Conflenti
322	Calabria	Catanzaro	CZ	Cortale
323	Calabria	Catanzaro	CZ	Davoli
324	Calabria	Catanzaro	CZ	Decollatura
325	Calabria	Catanzaro	CZ	Falerna
326	Calabria	Catanzaro	CZ	Fossato Serralta
327	Calabria	Catanzaro	CZ	Gagliato
328	Calabria	Catanzaro	CZ	Gasperina
329	Calabria	Catanzaro	CZ	Gimigliano
330	Calabria	Catanzaro	CZ	Girifalco
331	Calabria	Catanzaro	CZ	Gizzeria
332	Calabria	Catanzaro	CZ	Isca sullo Ionio
333	Calabria	Catanzaro	CZ	Jacurso
334	Calabria	Catanzaro	CZ	Lamezia Terme
335	Calabria	Catanzaro	CZ	Magisano
336	Calabria	Catanzaro	CZ	Martirano
337	Calabria	Catanzaro	CZ	Martirano Lombardo



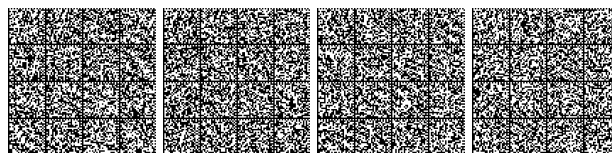
338	Calabria	Catanzaro	CZ	Miglierina
339	Calabria	Catanzaro	CZ	Motta Santa Lucia
340	Calabria	Catanzaro	CZ	Nocera Terinese
341	Calabria	Catanzaro	CZ	Olivadi
342	Calabria	Catanzaro	CZ	Palermi
343	Calabria	Catanzaro	CZ	Pentone
344	Calabria	Catanzaro	CZ	Petronà
345	Calabria	Catanzaro	CZ	Platania
346	Calabria	Catanzaro	CZ	San Mango d'Aquino
347	Calabria	Catanzaro	CZ	San Pietro Apostolo
348	Calabria	Catanzaro	CZ	San Sostene
349	Calabria	Catanzaro	CZ	San Vito sullo Ionio
350	Calabria	Catanzaro	CZ	Santa Caterina dello Ionio
351	Calabria	Catanzaro	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
352	Calabria	Catanzaro	CZ	Satriano
353	Calabria	Catanzaro	CZ	Sellia
354	Calabria	Catanzaro	CZ	Serrastretta
355	Calabria	Catanzaro	CZ	Sersale
356	Calabria	Catanzaro	CZ	Sorbo San Basile
357	Calabria	Catanzaro	CZ	Soveria Mannelli
358	Calabria	Catanzaro	CZ	Taverna
359	Calabria	Catanzaro	CZ	Tiriolo
360	Calabria	Catanzaro	CZ	Torre di Ruggiero
361	Calabria	Catanzaro	CZ	Vallefiorita
362	Calabria	Catanzaro	CZ	Zagarise
363	Calabria	Cosenza	CS	Acquaformosa
364	Calabria	Cosenza	CS	Acquappesa
365	Calabria	Cosenza	CS	Acri
366	Calabria	Cosenza	CS	Aiello Calabro
367	Calabria	Cosenza	CS	Aieta
368	Calabria	Cosenza	CS	Albidona
369	Calabria	Cosenza	CS	Alessandria del Carretto
370	Calabria	Cosenza	CS	Altília
371	Calabria	Cosenza	CS	Aprigliano
372	Calabria	Cosenza	CS	Belmonte Calabro
373	Calabria	Cosenza	CS	Belsito
374	Calabria	Cosenza	CS	Belvedere Marittimo
375	Calabria	Cosenza	CS	Bianchi
376	Calabria	Cosenza	CS	Bocchigliero
377	Calabria	Cosenza	CS	Bonifati
378	Calabria	Cosenza	CS	Buonvicino
379	Calabria	Cosenza	CS	Campana
380	Calabria	Cosenza	CS	Canna
381	Calabria	Cosenza	CS	Carolei
382	Calabria	Cosenza	CS	Carpanzano
383	Calabria	Cosenza	CS	Casali del Manco
384	Calabria	Cosenza	CS	Castiglione Cosentino
385	Calabria	Cosenza	CS	Castrolibero
386	Calabria	Cosenza	CS	Castroregio
387	Calabria	Cosenza	CS	Castrovillari
388	Calabria	Cosenza	CS	Celico
389	Calabria	Cosenza	CS	Cellara
390	Calabria	Cosenza	CS	Cerchiara di Calabria
391	Calabria	Cosenza	CS	Cerisano
392	Calabria	Cosenza	CS	Cerzeto
393	Calabria	Cosenza	CS	Cetraro
394	Calabria	Cosenza	CS	Civita
395	Calabria	Cosenza	CS	Colosimi
396	Calabria	Cosenza	CS	Cosenza
397	Calabria	Cosenza	CS	Dipignano
398	Calabria	Cosenza	CS	Domanico
399	Calabria	Cosenza	CS	Fagnano Castello
400	Calabria	Cosenza	CS	Falconara Albanese
401	Calabria	Cosenza	CS	Figline Vegliaturo
402	Calabria	Cosenza	CS	Fiumefreddo Bruzio
403	Calabria	Cosenza	CS	Frascineto
404	Calabria	Cosenza	CS	Fuscaldo
405	Calabria	Cosenza	CS	Grimaldi



406	Calabria	Cosenza	CS	Grisolia
407	Calabria	Cosenza	CS	Guardia Piemontese
408	Calabria	Cosenza	CS	Lago
409	Calabria	Cosenza	CS	Laino Borgo
410	Calabria	Cosenza	CS	Laino Castello
411	Calabria	Cosenza	CS	Lappano
412	Calabria	Cosenza	CS	Lattarico
413	Calabria	Cosenza	CS	Longobardi
414	Calabria	Cosenza	CS	Longobucco
415	Calabria	Cosenza	CS	Lungro
416	Calabria	Cosenza	CS	Luzzi
417	Calabria	Cosenza	CS	Maierà
418	Calabria	Cosenza	CS	Malito
419	Calabria	Cosenza	CS	Malvito
420	Calabria	Cosenza	CS	Mangone
421	Calabria	Cosenza	CS	Marano Marchesato
422	Calabria	Cosenza	CS	Marano Principato
423	Calabria	Cosenza	CS	Marzi
424	Calabria	Cosenza	CS	Mendicino
425	Calabria	Cosenza	CS	Mongrassano
426	Calabria	Cosenza	CS	Montalto Uffugo
427	Calabria	Cosenza	CS	Morano Calabro
428	Calabria	Cosenza	CS	Mormanno
429	Calabria	Cosenza	CS	Mottafollone
430	Calabria	Cosenza	CS	Nocera
431	Calabria	Cosenza	CS	Oriolo
432	Calabria	Cosenza	CS	Orsomarso
433	Calabria	Cosenza	CS	Paludi
434	Calabria	Cosenza	CS	Panettieri
435	Calabria	Cosenza	CS	Paola
436	Calabria	Cosenza	CS	Papasidero
437	Calabria	Cosenza	CS	Parenti
438	Calabria	Cosenza	CS	Paterno Calabro
439	Calabria	Cosenza	CS	Pedivigliano
440	Calabria	Cosenza	CS	Piane Crati
441	Calabria	Cosenza	CS	Pietrafitta
442	Calabria	Cosenza	CS	Pietrapaola
443	Calabria	Cosenza	CS	Plataci
444	Calabria	Cosenza	CS	Praia a Mare
445	Calabria	Cosenza	CS	Rende
446	Calabria	Cosenza	CS	Rogliano
447	Calabria	Cosenza	CS	Rose
448	Calabria	Cosenza	CS	Rota Greca
449	Calabria	Cosenza	CS	Rovito
450	Calabria	Cosenza	CS	San Basile
451	Calabria	Cosenza	CS	San Benedetto Ullano
452	Calabria	Cosenza	CS	San Donato di Ninea
453	Calabria	Cosenza	CS	San Fili
454	Calabria	Cosenza	CS	San Giovanni in Fiore
455	Calabria	Cosenza	CS	San Lorenzo Bellizzi
456	Calabria	Cosenza	CS	San Lucido
457	Calabria	Cosenza	CS	San Martino di Finita
458	Calabria	Cosenza	CS	San Pietro in Guarano
459	Calabria	Cosenza	CS	San Sosti
460	Calabria	Cosenza	CS	San Vincenzo La Costa
461	Calabria	Cosenza	CS	Sanginetto
462	Calabria	Cosenza	CS	Santa Domenica Talao
463	Calabria	Cosenza	CS	Sant'Agata di Esaro
464	Calabria	Cosenza	CS	Santo Stefano di Rogliano
465	Calabria	Cosenza	CS	Saracena
466	Calabria	Cosenza	CS	Scigliano
467	Calabria	Cosenza	CS	Spezzano della Sila
468	Calabria	Cosenza	CS	Tortora
469	Calabria	Cosenza	CS	Vaccarizzo Albanese
470	Calabria	Cosenza	CS	Verbicaro
471	Calabria	Cosenza	CS	Zumpano
472	Calabria	Crotone	KR	Caccuri
473	Calabria	Crotone	KR	Castelsilano



474	Calabria	Crotone	KR	Cerenzia
475	Calabria	Crotone	KR	Cotronei
476	Calabria	Crotone	KR	Mesoraca
477	Calabria	Crotone	KR	Pallagorio
478	Calabria	Crotone	KR	Petilia Policastro
479	Calabria	Crotone	KR	Savelli
480	Calabria	Crotone	KR	Verzino
481	Calabria	Reggio Calabria	RC	Africo
482	Calabria	Reggio Calabria	RC	Antonimina
483	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bagaladi
484	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bagnara Calabra
485	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bivongi
486	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bova
487	Calabria	Reggio Calabria	RC	Calanna
488	Calabria	Reggio Calabria	RC	Canolo
489	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cardeto
490	Calabria	Reggio Calabria	RC	Careri
491	Calabria	Reggio Calabria	RC	Caulonia
492	Calabria	Reggio Calabria	RC	Ciminà
493	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cinquefrondi
494	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cittanova
495	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cosoleto
496	Calabria	Reggio Calabria	RC	Delianuova
497	Calabria	Reggio Calabria	RC	Galatro
498	Calabria	Reggio Calabria	RC	Giffone
499	Calabria	Reggio Calabria	RC	Gioiosa Ionica
500	Calabria	Reggio Calabria	RC	Grotteria
501	Calabria	Reggio Calabria	RC	Laganadi
502	Calabria	Reggio Calabria	RC	Mammola
503	Calabria	Reggio Calabria	RC	Martone
504	Calabria	Reggio Calabria	RC	Melicuccà
505	Calabria	Reggio Calabria	RC	Molochio
506	Calabria	Reggio Calabria	RC	Montebello Jonico
507	Calabria	Reggio Calabria	RC	Motta San Giovanni
508	Calabria	Reggio Calabria	RC	Oppido Mamertina
509	Calabria	Reggio Calabria	RC	Pazzano
510	Calabria	Reggio Calabria	RC	Placanica
511	Calabria	Reggio Calabria	RC	Platì
512	Calabria	Reggio Calabria	RC	Reggio di Calabria
513	Calabria	Reggio Calabria	RC	Roccaforte del Greco
514	Calabria	Reggio Calabria	RC	Roccella Ionica
515	Calabria	Reggio Calabria	RC	Roghudi
516	Calabria	Reggio Calabria	RC	Samo
517	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Giorgio Morgeto
518	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Giovanni di Gerace
519	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Lorenzo
520	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Luca
521	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Pietro di Caridà
522	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Roberto
523	Calabria	Reggio Calabria	RC	Santa Cristina d'Aspromonte
524	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sant'Agata del Bianco
525	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sant'Alessio in Aspromonte
526	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sant'Eufemia d'Aspromonte
527	Calabria	Reggio Calabria	RC	Santo Stefano in Aspromonte
528	Calabria	Reggio Calabria	RC	Scido
529	Calabria	Reggio Calabria	RC	Scilla
530	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sinopoli
531	Calabria	Reggio Calabria	RC	Staiti
532	Calabria	Reggio Calabria	RC	Stilo
533	Calabria	Reggio Calabria	RC	Varapodio
534	Calabria	Vibo Valentia	VV	Acquaro
535	Calabria	Vibo Valentia	VV	Arena
536	Calabria	Vibo Valentia	VV	Brognauro
537	Calabria	Vibo Valentia	VV	Capistrano
538	Calabria	Vibo Valentia	VV	Dasà
539	Calabria	Vibo Valentia	VV	Dinami
540	Calabria	Vibo Valentia	VV	Drapia
541	Calabria	Vibo Valentia	VV	Fabrizia



542	Calabria	Vibo Valentia	VV	Filadelfia
543	Calabria	Vibo Valentia	VV	Filandari
544	Calabria	Vibo Valentia	VV	Gerocharne
545	Calabria	Vibo Valentia	VV	Jonadi
546	Calabria	Vibo Valentia	VV	Joppolo
547	Calabria	Vibo Valentia	VV	Mongiana
548	Calabria	Vibo Valentia	VV	Monterosso Calabro
549	Calabria	Vibo Valentia	VV	Nardodipace
550	Calabria	Vibo Valentia	VV	Pizzoni
551	Calabria	Vibo Valentia	VV	Polia
552	Calabria	Vibo Valentia	VV	Rombiolo
553	Calabria	Vibo Valentia	VV	San Costantino Calabro
554	Calabria	Vibo Valentia	VV	San Gregorio d'Ippona
555	Calabria	Vibo Valentia	VV	San Nicola da Crissa
556	Calabria	Vibo Valentia	VV	Serra San Bruno
557	Calabria	Vibo Valentia	VV	Simbario
558	Calabria	Vibo Valentia	VV	Sorianello
559	Calabria	Vibo Valentia	VV	Spadola
560	Calabria	Vibo Valentia	VV	Spilinga
561	Calabria	Vibo Valentia	VV	Vallalonga
562	Calabria	Vibo Valentia	VV	Vazzano
563	Calabria	Vibo Valentia	VV	Zaccanopoli
564	Calabria	Vibo Valentia	VV	Zungri
565	Campania	Avellino	AV	Aiello del Sabato
566	Campania	Avellino	AV	Altavilla Irpina
567	Campania	Avellino	AV	Andretta
568	Campania	Avellino	AV	Aquilonia
569	Campania	Avellino	AV	Ariano Irpino
570	Campania	Avellino	AV	Atripalda
571	Campania	Avellino	AV	Avella
572	Campania	Avellino	AV	Avellino
573	Campania	Avellino	AV	Bagnoli Irpino
574	Campania	Avellino	AV	Baiano
575	Campania	Avellino	AV	Bisaccia
576	Campania	Avellino	AV	Bonito
577	Campania	Avellino	AV	Cairano
578	Campania	Avellino	AV	Calabritto
579	Campania	Avellino	AV	Calitri
580	Campania	Avellino	AV	Candida
581	Campania	Avellino	AV	Caposele
582	Campania	Avellino	AV	Capriglia Irpina
583	Campania	Avellino	AV	Carife
584	Campania	Avellino	AV	Casalbore
585	Campania	Avellino	AV	Cassano Irpino
586	Campania	Avellino	AV	Castel Baronia
587	Campania	Avellino	AV	Castelfranci
588	Campania	Avellino	AV	Castelvetro sul Calore
589	Campania	Avellino	AV	Cervinara
590	Campania	Avellino	AV	Cesinali
591	Campania	Avellino	AV	Chiusano di San Domenico
592	Campania	Avellino	AV	Contrada
593	Campania	Avellino	AV	Conza della Campania
594	Campania	Avellino	AV	Flumeri
595	Campania	Avellino	AV	Fontanarosa
596	Campania	Avellino	AV	Forino
597	Campania	Avellino	AV	Frigento
598	Campania	Avellino	AV	Gesualdo
599	Campania	Avellino	AV	Greci
600	Campania	Avellino	AV	Grottaminarda
601	Campania	Avellino	AV	Grottolella
602	Campania	Avellino	AV	Guardia Lombardi
603	Campania	Avellino	AV	Lacedonia
604	Campania	Avellino	AV	Lapio
605	Campania	Avellino	AV	Lauro
606	Campania	Avellino	AV	Lioni
607	Campania	Avellino	AV	Luogosano
608	Campania	Avellino	AV	Manocalzati
609	Campania	Avellino	AV	Melito Irpino



610	Campania	Avellino	AV	Mercogliano
611	Campania	Avellino	AV	Mirabella Eclano
612	Campania	Avellino	AV	Montaguto
613	Campania	Avellino	AV	Montecalvo Irpino
614	Campania	Avellino	AV	Montefalcione
615	Campania	Avellino	AV	Monteforte Irpino
616	Campania	Avellino	AV	Montefredane
617	Campania	Avellino	AV	Montefusco
618	Campania	Avellino	AV	Montella
619	Campania	Avellino	AV	Montemarano
620	Campania	Avellino	AV	Montemiletto
621	Campania	Avellino	AV	Monteverde
622	Campania	Avellino	AV	Montoro
623	Campania	Avellino	AV	Morra De Sanctis
624	Campania	Avellino	AV	Moschiano
625	Campania	Avellino	AV	Mugnano del Cardinale
626	Campania	Avellino	AV	Nusco
627	Campania	Avellino	AV	Ospedaletto d'Alipino
628	Campania	Avellino	AV	Parolise
629	Campania	Avellino	AV	Paternopoli
630	Campania	Avellino	AV	Petraro Irpino
631	Campania	Avellino	AV	Pietradefusi
632	Campania	Avellino	AV	Pietrastornina
633	Campania	Avellino	AV	Prata di Principato Ultra
634	Campania	Avellino	AV	Pratola Serra
635	Campania	Avellino	AV	Quadrelle
636	Campania	Avellino	AV	Quindici
637	Campania	Avellino	AV	Rocca San Felice
638	Campania	Avellino	AV	Roccabascera
639	Campania	Avellino	AV	Rotondi
640	Campania	Avellino	AV	Salza Irpina
641	Campania	Avellino	AV	San Mango sul Calore
642	Campania	Avellino	AV	San Martino Valle Caudina
643	Campania	Avellino	AV	San Michele di Serino
644	Campania	Avellino	AV	San Nicola Baronia
645	Campania	Avellino	AV	San Potito Ultra
646	Campania	Avellino	AV	San Sossio Baronia
647	Campania	Avellino	AV	Santa Lucia di Serino
648	Campania	Avellino	AV	Santa Paolina
649	Campania	Avellino	AV	Sant'Andrea di Conza
650	Campania	Avellino	AV	Sant'Angelo a Scala
651	Campania	Avellino	AV	Sant'Angelo all'Esca
652	Campania	Avellino	AV	Sant'Angelo dei Lombardi
653	Campania	Avellino	AV	Santo Stefano del Sole
654	Campania	Avellino	AV	Savignano Irpino
655	Campania	Avellino	AV	Scampitella
656	Campania	Avellino	AV	Senerchia
657	Campania	Avellino	AV	Serino
658	Campania	Avellino	AV	Sirignano
659	Campania	Avellino	AV	Solofra
660	Campania	Avellino	AV	Sorbo Serpico
661	Campania	Avellino	AV	Sperone
662	Campania	Avellino	AV	Sturmo
663	Campania	Avellino	AV	Summonte
664	Campania	Avellino	AV	Taurano
665	Campania	Avellino	AV	Teora
666	Campania	Avellino	AV	Torella dei Lombardi
667	Campania	Avellino	AV	Torrioni
668	Campania	Avellino	AV	Trevico
669	Campania	Avellino	AV	Tufo
670	Campania	Avellino	AV	Vallata
671	Campania	Avellino	AV	Vallesaccarda
672	Campania	Avellino	AV	Villamaina
673	Campania	Avellino	AV	Villanova del Battista
674	Campania	Avellino	AV	Volturara Irpina
675	Campania	Avellino	AV	Zungoli
676	Campania	Benevento	BN	Airola
677	Campania	Benevento	BN	Arpaia



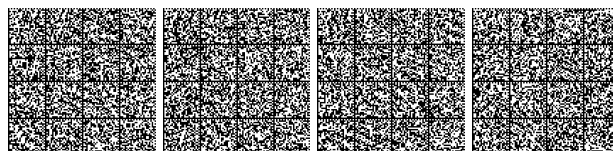
678	Campania	Benevento	BN	Arpaise
679	Campania	Benevento	BN	Baselice
680	Campania	Benevento	BN	Bonea
681	Campania	Benevento	BN	Bucciano
682	Campania	Benevento	BN	Buonalbergo
683	Campania	Benevento	BN	Campolattaro
684	Campania	Benevento	BN	Campoli del Monte Taburno
685	Campania	Benevento	BN	Casalduni
686	Campania	Benevento	BN	Castelfranco in Miscano
687	Campania	Benevento	BN	Castelpagano
688	Campania	Benevento	BN	Castelvetere in Val Fortore
689	Campania	Benevento	BN	Cautano
690	Campania	Benevento	BN	Cerreto Sannita
691	Campania	Benevento	BN	Circello
692	Campania	Benevento	BN	Colle Sannita
693	Campania	Benevento	BN	Cusano Mutri
694	Campania	Benevento	BN	Durazzano
695	Campania	Benevento	BN	Faicchio
696	Campania	Benevento	BN	Foiano di Val Fortore
697	Campania	Benevento	BN	Forchia
698	Campania	Benevento	BN	Fragneto l'Abate
699	Campania	Benevento	BN	Fragneto Monforte
700	Campania	Benevento	BN	Frasso Telesino
701	Campania	Benevento	BN	Ginestra degli Schiavoni
702	Campania	Benevento	BN	Molano
703	Campania	Benevento	BN	Molinara
704	Campania	Benevento	BN	Montefalcone di Val Fortore
705	Campania	Benevento	BN	Montesarchio
706	Campania	Benevento	BN	Morcone
707	Campania	Benevento	BN	Pago Veiano
708	Campania	Benevento	BN	Pannarano
709	Campania	Benevento	BN	Paolisi
710	Campania	Benevento	BN	Pesco Sannita
711	Campania	Benevento	BN	Pietraroja
712	Campania	Benevento	BN	Pietrelcina
713	Campania	Benevento	BN	Pontelandolfo
714	Campania	Benevento	BN	Reino
715	Campania	Benevento	BN	San Bartolomeo in Galdo
716	Campania	Benevento	BN	San Giorgio La Molara
717	Campania	Benevento	BN	San Lupo
718	Campania	Benevento	BN	San Marco dei Cavoti
719	Campania	Benevento	BN	San Martino Sannita
720	Campania	Benevento	BN	San Nazzaro
721	Campania	Benevento	BN	Santa Croce del Sannio
722	Campania	Benevento	BN	Sant'Agata de' Goti
723	Campania	Benevento	BN	Sant'Arcangelo Trimonte
724	Campania	Benevento	BN	Sassinoro
725	Campania	Benevento	BN	Solopaca
726	Campania	Benevento	BN	Tocco Caudio
727	Campania	Benevento	BN	Vitulano
728	Campania	Caserta	CE	Alife
729	Campania	Caserta	CE	Arienzo
730	Campania	Caserta	CE	Capriati a Volturno
731	Campania	Caserta	CE	Castello del Matese
732	Campania	Caserta	CE	Conca della Campania
733	Campania	Caserta	CE	Fontegreca
734	Campania	Caserta	CE	Formicola
735	Campania	Caserta	CE	Gallo Matese
736	Campania	Caserta	CE	Gioia Sannitica
737	Campania	Caserta	CE	Letino
738	Campania	Caserta	CE	Liberi
739	Campania	Caserta	CE	Piedimonte Matese
740	Campania	Caserta	CE	Prata Sannita
741	Campania	Caserta	CE	Raviscanina
742	Campania	Caserta	CE	Roccamonfina
743	Campania	Caserta	CE	Rocchetta e Croce
744	Campania	Caserta	CE	San Gregorio Matese
745	Campania	Caserta	CE	San Potito Sannitico



746	Campania	Caserta	CE	Sant'Angelo d'Alife
747	Campania	Caserta	CE	Valle Agricola
748	Campania	Napoli	NA	Agerola
749	Campania	Napoli	NA	Casola di Napoli
750	Campania	Napoli	NA	Ercolano
751	Campania	Napoli	NA	Gragnano
752	Campania	Napoli	NA	Lettere
753	Campania	Napoli	NA	Massa di Somma
754	Campania	Napoli	NA	Ottaviano
755	Campania	Napoli	NA	Pimonte
756	Campania	Napoli	NA	Serrara Fontana
757	Campania	Napoli	NA	Vico Equense
758	Campania	Napoli	NA	Visciano
759	Campania	Salerno	SA	Acerno
760	Campania	Salerno	SA	Alfano
761	Campania	Salerno	SA	Amalfi
762	Campania	Salerno	SA	Aquara
763	Campania	Salerno	SA	Atena Lucana
764	Campania	Salerno	SA	Auletta
765	Campania	Salerno	SA	Baronissi
766	Campania	Salerno	SA	Bellosguardo
767	Campania	Salerno	SA	Bracigliano
768	Campania	Salerno	SA	Buccino
769	Campania	Salerno	SA	Buonabitacolo
770	Campania	Salerno	SA	Caggiano
771	Campania	Salerno	SA	Calvanico
772	Campania	Salerno	SA	Camerota
773	Campania	Salerno	SA	Campagna
774	Campania	Salerno	SA	Campora
775	Campania	Salerno	SA	Cannalonga
776	Campania	Salerno	SA	Casalbuono
777	Campania	Salerno	SA	Casaletto Spartano
778	Campania	Salerno	SA	Caselle in Pittari
779	Campania	Salerno	SA	Castel San Lorenzo
780	Campania	Salerno	SA	Castelcivita
781	Campania	Salerno	SA	Castelnuovo di Conza
782	Campania	Salerno	SA	Castiglione del Genovesi
783	Campania	Salerno	SA	Cava de' Tirreni
784	Campania	Salerno	SA	Ceraso
785	Campania	Salerno	SA	Cetara
786	Campania	Salerno	SA	Colliano
787	Campania	Salerno	SA	Contursi Terme
788	Campania	Salerno	SA	Corbara
789	Campania	Salerno	SA	Corleto Monforte
790	Campania	Salerno	SA	Cuccaro Vetere
791	Campania	Salerno	SA	Felitto
792	Campania	Salerno	SA	Fisciano
793	Campania	Salerno	SA	Futani
794	Campania	Salerno	SA	Giffoni Sei Casali
795	Campania	Salerno	SA	Giffoni Valle Piana
796	Campania	Salerno	SA	Gioi
797	Campania	Salerno	SA	Laurino
798	Campania	Salerno	SA	Laurito
799	Campania	Salerno	SA	Laviano
800	Campania	Salerno	SA	Magliano Vetere
801	Campania	Salerno	SA	Moio della Civitella
802	Campania	Salerno	SA	Montano Antilia
803	Campania	Salerno	SA	Monte San Giacomo
804	Campania	Salerno	SA	Montecorvino Rovella
805	Campania	Salerno	SA	Monteforte Cilento
806	Campania	Salerno	SA	Montesano sulla Marcellana
807	Campania	Salerno	SA	Novi Velia
808	Campania	Salerno	SA	Olevano sul Tusciano
809	Campania	Salerno	SA	Oliveto Citra
810	Campania	Salerno	SA	Orria
811	Campania	Salerno	SA	Ottati
812	Campania	Salerno	SA	Padula
813	Campania	Salerno	SA	Palomonte



814	Campania	Salerno	SA	Pertosa
815	Campania	Salerno	SA	Petina
816	Campania	Salerno	SA	Piaggine
817	Campania	Salerno	SA	Pisciotta
818	Campania	Salerno	SA	Polla
819	Campania	Salerno	SA	Positano
820	Campania	Salerno	SA	Postiglione
821	Campania	Salerno	SA	Ravello
822	Campania	Salerno	SA	Ricigliano
823	Campania	Salerno	SA	Roccadaspide
824	Campania	Salerno	SA	Roccagloriosa
825	Campania	Salerno	SA	Rofrano
826	Campania	Salerno	SA	Romagnano al Monte
827	Campania	Salerno	SA	Roscigno
828	Campania	Salerno	SA	Sacco
829	Campania	Salerno	SA	Sala Consilina
830	Campania	Salerno	SA	Salvitelle
831	Campania	Salerno	SA	San Giovanni a Piro
832	Campania	Salerno	SA	San Gregorio Magno
833	Campania	Salerno	SA	San Mauro Cilento
834	Campania	Salerno	SA	San Mauro la Bruca
835	Campania	Salerno	SA	San Pietro al Tanagro
836	Campania	Salerno	SA	San Rufo
837	Campania	Salerno	SA	Sant'Angelo a Fasanella
838	Campania	Salerno	SA	Sant'Arsenio
839	Campania	Salerno	SA	Santomenna
840	Campania	Salerno	SA	Sanza
841	Campania	Salerno	SA	Sassano
842	Campania	Salerno	SA	Scala
843	Campania	Salerno	SA	Serramezzana
844	Campania	Salerno	SA	Sessa Cilento
845	Campania	Salerno	SA	Sicignano degli Alburni
846	Campania	Salerno	SA	Stella Cilento
847	Campania	Salerno	SA	Stio
848	Campania	Salerno	SA	Teggiano
849	Campania	Salerno	SA	Torraca
850	Campania	Salerno	SA	Tortorella
851	Campania	Salerno	SA	Tramonti
852	Campania	Salerno	SA	Trentinara
853	Campania	Salerno	SA	Valle dell'Angelo
854	Campania	Salerno	SA	Vallo della Lucania
855	Campania	Salerno	SA	Valva
856	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Alto Reno Terme
857	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Camugnano
858	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castel d'Aiano
859	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castel del Rio
860	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castel di Casio
861	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castiglione dei Pepoli
862	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Gaggio Montano
863	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Grizzana Morandi
864	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Lizzano in Belvedere
865	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Loiano
866	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Monghidoro
867	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Monterenzio
868	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Monzuno
869	Emilia-Romagna	Bologna	BO	San Benedetto Val di Sambro
870	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Vergato
871	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Bagno di Romagna
872	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Civitella di Romagna
873	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Galeata
874	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Modigliana
875	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Portico e San Benedetto
876	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Premilcuore
877	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Rocca San Casciano
878	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Santa Sofia
879	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Sarsina
880	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Tredozio
881	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Verghereto



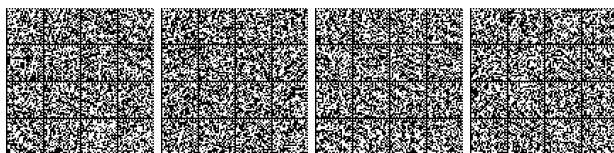
882	Emilia-Romagna	Modena	MO	Fanano
883	Emilia-Romagna	Modena	MO	Fiumalbo
884	Emilia-Romagna	Modena	MO	Frassinoro
885	Emilia-Romagna	Modena	MO	Guiglia
886	Emilia-Romagna	Modena	MO	Lama Mocogno
887	Emilia-Romagna	Modena	MO	Montecreto
888	Emilia-Romagna	Modena	MO	Montefiorino
889	Emilia-Romagna	Modena	MO	Montese
890	Emilia-Romagna	Modena	MO	Palagano
891	Emilia-Romagna	Modena	MO	Pavullo nel Frignano
892	Emilia-Romagna	Modena	MO	Pievepelago
893	Emilia-Romagna	Modena	MO	Polinago
894	Emilia-Romagna	Modena	MO	Prignano sulla Secchia
895	Emilia-Romagna	Modena	MO	Riolunato
896	Emilia-Romagna	Modena	MO	Serramazzoni
897	Emilia-Romagna	Modena	MO	Sestola
898	Emilia-Romagna	Modena	MO	Zocca
899	Emilia-Romagna	Parma	PR	Albareto
900	Emilia-Romagna	Parma	PR	Bardi
901	Emilia-Romagna	Parma	PR	Bedonia
902	Emilia-Romagna	Parma	PR	Berceto
903	Emilia-Romagna	Parma	PR	Bore
904	Emilia-Romagna	Parma	PR	Borgo Val di Taro
905	Emilia-Romagna	Parma	PR	Calestano
906	Emilia-Romagna	Parma	PR	Compiano
907	Emilia-Romagna	Parma	PR	Corniglio
908	Emilia-Romagna	Parma	PR	Langhirano
909	Emilia-Romagna	Parma	PR	Monchio delle Corti
910	Emilia-Romagna	Parma	PR	Neviano degli Arduini
911	Emilia-Romagna	Parma	PR	Palanzano
912	Emilia-Romagna	Parma	PR	Pellegrino Parmense
913	Emilia-Romagna	Parma	PR	Solignano
914	Emilia-Romagna	Parma	PR	Terenzo
915	Emilia-Romagna	Parma	PR	Tizzano Val Parma
916	Emilia-Romagna	Parma	PR	Tornolo
917	Emilia-Romagna	Parma	PR	Valmozzola
918	Emilia-Romagna	Parma	PR	Varsi
919	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Alta Val Tidone
920	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Bettola
921	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Bobbio
922	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Cerignale
923	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Coli
924	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Corte Brugnatella
925	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Farini
926	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Ferriere
927	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Gropparello
928	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Lugagnano Val d'Arda
929	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Morfasso
930	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Ottone
931	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Piozzano
932	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Travo
933	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Vernasca
934	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Zerba
935	Emilia-Romagna	Ravenna	RA	Casola Valsenio
936	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Baiso
937	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Canossa
938	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Carpinetti
939	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Casina
940	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Castelnovo ne' Monti
941	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Toano
942	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Ventasso
943	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Vetto
944	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Viano
945	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Villa Minozzo
946	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Casteldelci
947	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Maiolo
948	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Montecopiolo
949	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Novafeltria



950	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Pennabilli
951	Emilia-Romagna	Rimini	RN	San Leo
952	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Sant'Agata Feltria
953	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Sassofeltrio
954	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Talamello
955	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Andreis
956	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Aviano
957	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Barcis
958	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Budoia
959	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Caneva
960	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Castelnovo del Friuli
961	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Cimolais
962	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Claut
963	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Clauzetto
964	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Erto e Casso
965	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Frisanco
966	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Maniago
967	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Meduno
968	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Montereale Valcellina
969	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Polcenigo
970	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Tramonti di Sopra
971	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Tramonti di Sotto
972	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Travesio
973	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Vajont
974	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Vito d'Asio
975	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	TS	Monrupino-Repentabor
976	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Amaro
977	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Ampezzo
978	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Arta Terme
979	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Attimis
980	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Bordano
981	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Cavazzo Carnico
982	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Cervineto
983	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Chiusaforte
984	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Corneglians
985	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Dogna
986	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Drenchia
987	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Enemonzo
988	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Faedis
989	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forgaria nel Friuli
990	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forni Avoltri
991	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forni di Sopra
992	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forni di Sotto
993	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Gemona del Friuli
994	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Grimacco
995	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Lauco
996	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Lusevera
997	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Malborghetto Valbruna
998	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Moggio Udinese
999	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Montenars
1000	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Nimis
1001	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Ovaro
1002	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Paluzza
1003	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Paularo
1004	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Pontebba
1005	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Prato Carnico
1006	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Preone
1007	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Pulfero
1008	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Ravascletto
1009	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Raveo
1010	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Resia
1011	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Resiutta
1012	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Rigolato
1013	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	San Leonardo
1014	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Sappada
1015	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Sauris
1016	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Savogna
1017	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Socchieve



1018	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Stregna
1019	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Sutrio
1020	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Taipana
1021	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Tarcento
1022	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Tarvisio
1023	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Tolmezzo
1024	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Torreano
1025	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Trasaghis
1026	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Treppo Ligosullo
1027	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Venzona
1028	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Verzegnis
1029	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Villa Santina
1030	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Zuglio
1031	Lazio	Frosinone	FR	Acquafondata
1032	Lazio	Frosinone	FR	Acuto
1033	Lazio	Frosinone	FR	Alatri
1034	Lazio	Frosinone	FR	Alvito
1035	Lazio	Frosinone	FR	Amaseno
1036	Lazio	Frosinone	FR	Arpino
1037	Lazio	Frosinone	FR	Atina
1038	Lazio	Frosinone	FR	Belmonte Castello
1039	Lazio	Frosinone	FR	Broccostella
1040	Lazio	Frosinone	FR	Campoli Appennino
1041	Lazio	Frosinone	FR	Casalattico
1042	Lazio	Frosinone	FR	Casalvieri
1043	Lazio	Frosinone	FR	Castelliri
1044	Lazio	Frosinone	FR	Cervaro
1045	Lazio	Frosinone	FR	Colle San Magno
1046	Lazio	Frosinone	FR	Collepardo
1047	Lazio	Frosinone	FR	Coreno Ausonio
1048	Lazio	Frosinone	FR	Esperia
1049	Lazio	Frosinone	FR	Filettino
1050	Lazio	Frosinone	FR	Fiuggi
1051	Lazio	Frosinone	FR	Fontechiari
1052	Lazio	Frosinone	FR	Fumone
1053	Lazio	Frosinone	FR	Gallinaro
1054	Lazio	Frosinone	FR	Giuliano di Roma
1055	Lazio	Frosinone	FR	Guarcino
1056	Lazio	Frosinone	FR	Isola del Liri
1057	Lazio	Frosinone	FR	Monte San Giovanni Campano
1058	Lazio	Frosinone	FR	Morolo
1059	Lazio	Frosinone	FR	Pastena
1060	Lazio	Frosinone	FR	Patrica
1061	Lazio	Frosinone	FR	Pescosolido
1062	Lazio	Frosinone	FR	Picinisco
1063	Lazio	Frosinone	FR	Piglio
1064	Lazio	Frosinone	FR	Posta Fibreno
1065	Lazio	Frosinone	FR	Rocca d'Arce
1066	Lazio	Frosinone	FR	San Biagio Saracinisco
1067	Lazio	Frosinone	FR	San Donato Val di Comino
1068	Lazio	Frosinone	FR	San Vittore del Lazio
1069	Lazio	Frosinone	FR	Sant'Elia Fiumerapido
1070	Lazio	Frosinone	FR	Santopadre
1071	Lazio	Frosinone	FR	Serrone
1072	Lazio	Frosinone	FR	Settefrati
1073	Lazio	Frosinone	FR	Sgurgola
1074	Lazio	Frosinone	FR	Sora
1075	Lazio	Frosinone	FR	Supino
1076	Lazio	Frosinone	FR	Terelle
1077	Lazio	Frosinone	FR	Torre Cajetani
1078	Lazio	Frosinone	FR	Trevi nel Lazio
1079	Lazio	Frosinone	FR	Trivigliano
1080	Lazio	Frosinone	FR	Vallecorsa
1081	Lazio	Frosinone	FR	Vallemaio
1082	Lazio	Frosinone	FR	Vallerotonda
1083	Lazio	Frosinone	FR	Veroli
1084	Lazio	Frosinone	FR	Vicalvi
1085	Lazio	Frosinone	FR	Vico nel Lazio



1086	Lazio	Frosinone	FR	Villa Latina
1087	Lazio	Frosinone	FR	Vitricuso
1088	Lazio	Latina	LT	Bassiano
1089	Lazio	Latina	LT	Campodimele
1090	Lazio	Latina	LT	Cori
1091	Lazio	Latina	LT	Formia
1092	Lazio	Latina	LT	Itri
1093	Lazio	Latina	LT	Lenola
1094	Lazio	Latina	LT	Maenza
1095	Lazio	Latina	LT	Norma
1096	Lazio	Latina	LT	Rocca Massima
1097	Lazio	Latina	LT	Roccagorga
1098	Lazio	Latina	LT	Roccasecca dei Volsci
1099	Lazio	Latina	LT	Spigno Saturnia
1100	Lazio	Rieti	RI	Accumoli
1101	Lazio	Rieti	RI	Amatrice
1102	Lazio	Rieti	RI	Antrodoco
1103	Lazio	Rieti	RI	Ascrea
1104	Lazio	Rieti	RI	Belmonte in Sabina
1105	Lazio	Rieti	RI	Borbona
1106	Lazio	Rieti	RI	Borgo Velino
1107	Lazio	Rieti	RI	Borgorose
1108	Lazio	Rieti	RI	Cantalice
1109	Lazio	Rieti	RI	Casaprotta
1110	Lazio	Rieti	RI	Casperia
1111	Lazio	Rieti	RI	Castel di Tora
1112	Lazio	Rieti	RI	Castel Sant'Angelo
1113	Lazio	Rieti	RI	Cittaducale
1114	Lazio	Rieti	RI	Cittareale
1115	Lazio	Rieti	RI	Collalto Sabino
1116	Lazio	Rieti	RI	Colle di Tora
1117	Lazio	Rieti	RI	Collegiove
1118	Lazio	Rieti	RI	Colli sul Velino
1119	Lazio	Rieti	RI	Concerviano
1120	Lazio	Rieti	RI	Configni
1121	Lazio	Rieti	RI	Contigliano
1122	Lazio	Rieti	RI	Cottanello
1123	Lazio	Rieti	RI	Fiamignano
1124	Lazio	Rieti	RI	Frasso Sabino
1125	Lazio	Rieti	RI	Greccio
1126	Lazio	Rieti	RI	Labro
1127	Lazio	Rieti	RI	Leonessa
1128	Lazio	Rieti	RI	Longone Sabino
1129	Lazio	Rieti	RI	Marcetelli
1130	Lazio	Rieti	RI	Micigliano
1131	Lazio	Rieti	RI	Mompeo
1132	Lazio	Rieti	RI	Montasola
1133	Lazio	Rieti	RI	Monte San Giovanni in Sabina
1134	Lazio	Rieti	RI	Monteleone Sabino
1135	Lazio	Rieti	RI	Montenero Sabino
1136	Lazio	Rieti	RI	Morro Reatino
1137	Lazio	Rieti	RI	Nespolo
1138	Lazio	Rieti	RI	Orvinio
1139	Lazio	Rieti	RI	Paganico Sabino
1140	Lazio	Rieti	RI	Pescorocchiano
1141	Lazio	Rieti	RI	Petrella Salto
1142	Lazio	Rieti	RI	Poggio Bustone
1143	Lazio	Rieti	RI	Poggio Moiano
1144	Lazio	Rieti	RI	Poggio Nativo
1145	Lazio	Rieti	RI	Poggio San Lorenzo
1146	Lazio	Rieti	RI	Posta
1147	Lazio	Rieti	RI	Pozzaglia Sabina
1148	Lazio	Rieti	RI	Rieti
1149	Lazio	Rieti	RI	Rivodutri
1150	Lazio	Rieti	RI	Rocca Sinibalda
1151	Lazio	Rieti	RI	Roccantica
1152	Lazio	Rieti	RI	Salisano
1153	Lazio	Rieti	RI	Scandriglia



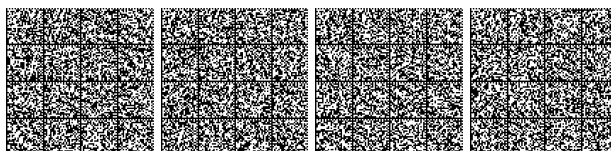
1154	Lazio	Rieti	RI	Toffia
1155	Lazio	Rieti	RI	Torricella in Sabina
1156	Lazio	Rieti	RI	Turania
1157	Lazio	Rieti	RI	Vacone
1158	Lazio	Rieti	RI	Varco Sabino
1159	Lazio	Roma	RM	Affile
1160	Lazio	Roma	RM	Agosta
1161	Lazio	Roma	RM	Anticoli Corrado
1162	Lazio	Roma	RM	Arcinazzo Romano
1163	Lazio	Roma	RM	Arsoli
1164	Lazio	Roma	RM	Bellegra
1165	Lazio	Roma	RM	Camerata Nuova
1166	Lazio	Roma	RM	Canterano
1167	Lazio	Roma	RM	Capranica Prenestina
1168	Lazio	Roma	RM	Carpineto Romano
1169	Lazio	Roma	RM	Casape
1170	Lazio	Roma	RM	Castel Madama
1171	Lazio	Roma	RM	Castel San Pietro Romano
1172	Lazio	Roma	RM	Cave
1173	Lazio	Roma	RM	Cerreto Laziale
1174	Lazio	Roma	RM	Cervara di Roma
1175	Lazio	Roma	RM	Ciciliano
1176	Lazio	Roma	RM	Cineto Romano
1177	Lazio	Roma	RM	Gerano
1178	Lazio	Roma	RM	Gorga
1179	Lazio	Roma	RM	Grottaferrata
1180	Lazio	Roma	RM	Jenne
1181	Lazio	Roma	RM	Labico
1182	Lazio	Roma	RM	Lariano
1183	Lazio	Roma	RM	Licenza
1184	Lazio	Roma	RM	Mandela
1185	Lazio	Roma	RM	Marano Equo
1186	Lazio	Roma	RM	Monte Porzio Catone
1187	Lazio	Roma	RM	Monteflavio
1188	Lazio	Roma	RM	Montelariano
1189	Lazio	Roma	RM	Montorio Romano
1190	Lazio	Roma	RM	Nemi
1191	Lazio	Roma	RM	Palestrina
1192	Lazio	Roma	RM	Palombara Sabina
1193	Lazio	Roma	RM	Percile
1194	Lazio	Roma	RM	Pisoniano
1195	Lazio	Roma	RM	Poli
1196	Lazio	Roma	RM	Riofreddo
1197	Lazio	Roma	RM	Rocca Canterano
1198	Lazio	Roma	RM	Rocca di Cave
1199	Lazio	Roma	RM	Rocca di Papa
1200	Lazio	Roma	RM	Rocca Priora
1201	Lazio	Roma	RM	Rocca Santo Stefano
1202	Lazio	Roma	RM	Roccagiovine
1203	Lazio	Roma	RM	Roiate
1204	Lazio	Roma	RM	Roviano
1205	Lazio	Roma	RM	Sambuci
1206	Lazio	Roma	RM	San Gregorio da Sassola
1207	Lazio	Roma	RM	San Polo dei Cavalieri
1208	Lazio	Roma	RM	San Vito Romano
1209	Lazio	Roma	RM	Saracinesco
1210	Lazio	Roma	RM	Segni
1211	Lazio	Roma	RM	Subiaco
1212	Lazio	Roma	RM	Vallepietra
1213	Lazio	Roma	RM	Vallinfreda
1214	Lazio	Roma	RM	Vicovaro
1215	Lazio	Roma	RM	Vivaro Romano
1216	Lazio	Viterbo	VT	Acquapendente
1217	Lazio	Viterbo	VT	Bagnoregio
1218	Lazio	Viterbo	VT	Barbarano Romano
1219	Lazio	Viterbo	VT	Bassano Romano
1220	Lazio	Viterbo	VT	Bolsena
1221	Lazio	Viterbo	VT	Canepina



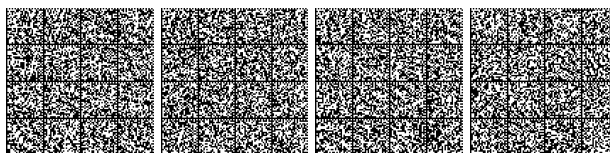
1222	Lazio	Viterbo	VT	Capodimonte
1223	Lazio	Viterbo	VT	Capranica
1224	Lazio	Viterbo	VT	Caprarola
1225	Lazio	Viterbo	VT	Carbognano
1226	Lazio	Viterbo	VT	Celleno
1227	Lazio	Viterbo	VT	Cellere
1228	Lazio	Viterbo	VT	Farnese
1229	Lazio	Viterbo	VT	Gradoli
1230	Lazio	Viterbo	VT	Grotte di Castro
1231	Lazio	Viterbo	VT	Latera
1232	Lazio	Viterbo	VT	Lubriano
1233	Lazio	Viterbo	VT	Montefiascone
1234	Lazio	Viterbo	VT	Onano
1235	Lazio	Viterbo	VT	Oriolo Romano
1236	Lazio	Viterbo	VT	Proceno
1237	Lazio	Viterbo	VT	Ronciglione
1238	Lazio	Viterbo	VT	San Lorenzo Nuovo
1239	Lazio	Viterbo	VT	Soriano nel Cimino
1240	Lazio	Viterbo	VT	Valentano
1241	Lazio	Viterbo	VT	Vallerano
1242	Lazio	Viterbo	VT	Vejano
1243	Liguria	Genova	GE	Arenzano
1244	Liguria	Genova	GE	Bargagli
1245	Liguria	Genova	GE	Borzonasca
1246	Liguria	Genova	GE	Busalla
1247	Liguria	Genova	GE	Campo Ligure
1248	Liguria	Genova	GE	Campomorone
1249	Liguria	Genova	GE	Casarza Ligure
1250	Liguria	Genova	GE	Casella
1251	Liguria	Genova	GE	Castiglione Chiavarese
1252	Liguria	Genova	GE	Ceranesi
1253	Liguria	Genova	GE	Cogoleto
1254	Liguria	Genova	GE	Crocefieschi
1255	Liguria	Genova	GE	Davagna
1256	Liguria	Genova	GE	Fascia
1257	Liguria	Genova	GE	Favale di Malvaro
1258	Liguria	Genova	GE	Fontanigorda
1259	Liguria	Genova	GE	Gorreto
1260	Liguria	Genova	GE	Isola del Cantone
1261	Liguria	Genova	GE	Lorsica
1262	Liguria	Genova	GE	Lumarzo
1263	Liguria	Genova	GE	Masone
1264	Liguria	Genova	GE	Mele
1265	Liguria	Genova	GE	Mezzanego
1266	Liguria	Genova	GE	Mignanego
1267	Liguria	Genova	GE	Moconesi
1268	Liguria	Genova	GE	Montebruno
1269	Liguria	Genova	GE	Montoggio
1270	Liguria	Genova	GE	Ne
1271	Liguria	Genova	GE	Neirone
1272	Liguria	Genova	GE	Orero
1273	Liguria	Genova	GE	Propata
1274	Liguria	Genova	GE	Rezzoaglio
1275	Liguria	Genova	GE	Ronco Scrivia
1276	Liguria	Genova	GE	Rondanina
1277	Liguria	Genova	GE	Rossiglione
1278	Liguria	Genova	GE	Rovegno
1279	Liguria	Genova	GE	San Colombano Certenoli
1280	Liguria	Genova	GE	Santo Stefano d'Aveto
1281	Liguria	Genova	GE	Savignone
1282	Liguria	Genova	GE	Sori
1283	Liguria	Genova	GE	Tiglieto
1284	Liguria	Genova	GE	Torriglia
1285	Liguria	Genova	GE	Uscio
1286	Liguria	Genova	GE	Valbrenna
1287	Liguria	Genova	GE	Vobbia
1288	Liguria	Imperia	IM	Airole
1289	Liguria	Imperia	IM	Apricale



1290	Liguria	Imperia	IM	Aquila d'Arroschia
1291	Liguria	Imperia	IM	Armo
1292	Liguria	Imperia	IM	Aurigo
1293	Liguria	Imperia	IM	Badalucco
1294	Liguria	Imperia	IM	Bajardo
1295	Liguria	Imperia	IM	Borghetto d'Arroschia
1296	Liguria	Imperia	IM	Borgomaro
1297	Liguria	Imperia	IM	Caravonica
1298	Liguria	Imperia	IM	Castel Vittorio
1299	Liguria	Imperia	IM	Castellaro
1300	Liguria	Imperia	IM	Ceriana
1301	Liguria	Imperia	IM	Cesio
1302	Liguria	Imperia	IM	Chiusanico
1303	Liguria	Imperia	IM	Cosio d'Arroschia
1304	Liguria	Imperia	IM	Diano Arentino
1305	Liguria	Imperia	IM	Diano San Pietro
1306	Liguria	Imperia	IM	Dolceacqua
1307	Liguria	Imperia	IM	Dolcedo
1308	Liguria	Imperia	IM	Isolabona
1309	Liguria	Imperia	IM	Lucinasco
1310	Liguria	Imperia	IM	Mendatica
1311	Liguria	Imperia	IM	Molini di Triora
1312	Liguria	Imperia	IM	Montalto Carpasio
1313	Liguria	Imperia	IM	Montegrosso Pian Latte
1314	Liguria	Imperia	IM	Olivetta San Michele
1315	Liguria	Imperia	IM	Perinaldo
1316	Liguria	Imperia	IM	Pietrabruna
1317	Liguria	Imperia	IM	Pieve di Teco
1318	Liguria	Imperia	IM	Pigna
1319	Liguria	Imperia	IM	Pornassio
1320	Liguria	Imperia	IM	Prelà
1321	Liguria	Imperia	IM	Rezzo
1322	Liguria	Imperia	IM	Rocchetta Nervina
1323	Liguria	Imperia	IM	Sanremo
1324	Liguria	Imperia	IM	Seborga
1325	Liguria	Imperia	IM	Triora
1326	Liguria	Imperia	IM	Vasia
1327	Liguria	Imperia	IM	Ventimiglia
1328	Liguria	Imperia	IM	Vessalico
1329	Liguria	Imperia	IM	Villa Faraldi
1330	Liguria	La Spezia	SP	Calice al Cornoviglio
1331	Liguria	La Spezia	SP	Carro
1332	Liguria	La Spezia	SP	Framura
1333	Liguria	La Spezia	SP	Maissana
1334	Liguria	La Spezia	SP	Pignone
1335	Liguria	La Spezia	SP	Rocchetta di Vara
1336	Liguria	La Spezia	SP	Sesta Godano
1337	Liguria	La Spezia	SP	Varese Ligure
1338	Liguria	La Spezia	SP	Vernazza
1339	Liguria	La Spezia	SP	Zignago
1340	Liguria	Savona	SV	Altare
1341	Liguria	Savona	SV	Arnasco
1342	Liguria	Savona	SV	Balestrino
1343	Liguria	Savona	SV	Bardinetto
1344	Liguria	Savona	SV	Boissano
1345	Liguria	Savona	SV	Bormida
1346	Liguria	Savona	SV	Cairo Montenotte
1347	Liguria	Savona	SV	Calice Ligure
1348	Liguria	Savona	SV	Calizzano
1349	Liguria	Savona	SV	Carcare
1350	Liguria	Savona	SV	Casanova Lerrone
1351	Liguria	Savona	SV	Castelbianco
1352	Liguria	Savona	SV	Castelvecchio di Rocca Barbena
1353	Liguria	Savona	SV	Cengio
1354	Liguria	Savona	SV	Cosseria
1355	Liguria	Savona	SV	Dego
1356	Liguria	Savona	SV	Erlì
1357	Liguria	Savona	SV	Giustenice



1358	Liguria	Savona	SV	Giusvalla
1359	Liguria	Savona	SV	Loano
1360	Liguria	Savona	SV	Magliolo
1361	Liguria	Savona	SV	Mallare
1362	Liguria	Savona	SV	Massimino
1363	Liguria	Savona	SV	Millesimo
1364	Liguria	Savona	SV	Mioglia
1365	Liguria	Savona	SV	Murialdo
1366	Liguria	Savona	SV	Nasino
1367	Liguria	Savona	SV	Onzo
1368	Liguria	Savona	SV	Orco Feglino
1369	Liguria	Savona	SV	Osiglia
1370	Liguria	Savona	SV	Pallare
1371	Liguria	Savona	SV	Piana Crixia
1372	Liguria	Savona	SV	Pietra Ligure
1373	Liguria	Savona	SV	Plodio
1374	Liguria	Savona	SV	Pontinvrea
1375	Liguria	Savona	SV	Rialto
1376	Liguria	Savona	SV	Roccapignale
1377	Liguria	Savona	SV	Sassello
1378	Liguria	Savona	SV	Stella
1379	Liguria	Savona	SV	Stellanello
1380	Liguria	Savona	SV	Testico
1381	Liguria	Savona	SV	Toirano
1382	Liguria	Savona	SV	Urbe
1383	Liguria	Savona	SV	Varazze
1384	Liguria	Savona	SV	Vendone
1385	Lombardia	Bergamo	BG	Adrara San Martino
1386	Lombardia	Bergamo	BG	Adrara San Rocco
1387	Lombardia	Bergamo	BG	Albino
1388	Lombardia	Bergamo	BG	Algua
1389	Lombardia	Bergamo	BG	Almenno San Bartolomeo
1390	Lombardia	Bergamo	BG	Alzano Lombardo
1391	Lombardia	Bergamo	BG	Ardesio
1392	Lombardia	Bergamo	BG	Averara
1393	Lombardia	Bergamo	BG	Aviatico
1394	Lombardia	Bergamo	BG	Azzone
1395	Lombardia	Bergamo	BG	Bedulita
1396	Lombardia	Bergamo	BG	Berbenno
1397	Lombardia	Bergamo	BG	Berzo San Fermo
1398	Lombardia	Bergamo	BG	Bianzano
1399	Lombardia	Bergamo	BG	Blello
1400	Lombardia	Bergamo	BG	Borgo di Terzo
1401	Lombardia	Bergamo	BG	Bossico
1402	Lombardia	Bergamo	BG	Bracca
1403	Lombardia	Bergamo	BG	Branzi
1404	Lombardia	Bergamo	BG	Brumano
1405	Lombardia	Bergamo	BG	Camerata Cornello
1406	Lombardia	Bergamo	BG	Capizzone
1407	Lombardia	Bergamo	BG	Caprino Bergamasco
1408	Lombardia	Bergamo	BG	Carona
1409	Lombardia	Bergamo	BG	Casazza
1410	Lombardia	Bergamo	BG	Casnigo
1411	Lombardia	Bergamo	BG	Cassiglio
1412	Lombardia	Bergamo	BG	Castione della Presolana
1413	Lombardia	Bergamo	BG	Castro
1414	Lombardia	Bergamo	BG	Cazzano Sant'Andrea
1415	Lombardia	Bergamo	BG	Cenate Sopra
1416	Lombardia	Bergamo	BG	Cene
1417	Lombardia	Bergamo	BG	Cerete
1418	Lombardia	Bergamo	BG	Clusone
1419	Lombardia	Bergamo	BG	Colere
1420	Lombardia	Bergamo	BG	Colzate
1421	Lombardia	Bergamo	BG	Corna Imagna
1422	Lombardia	Bergamo	BG	Cornalba
1423	Lombardia	Bergamo	BG	Costa Serina
1424	Lombardia	Bergamo	BG	Costa Valle Imagna
1425	Lombardia	Bergamo	BG	Costa Volpino



1426	Lombardia	Bergamo	BG	Cusio
1427	Lombardia	Bergamo	BG	Dossena
1428	Lombardia	Bergamo	BG	Endine Gaiano
1429	Lombardia	Bergamo	BG	Entratico
1430	Lombardia	Bergamo	BG	Fino del Monte
1431	Lombardia	Bergamo	BG	Fiorano al Serio
1432	Lombardia	Bergamo	BG	Fonteno
1433	Lombardia	Bergamo	BG	Foppolo
1434	Lombardia	Bergamo	BG	Foresto Sparso
1435	Lombardia	Bergamo	BG	Fuipiano Valle Imagna
1436	Lombardia	Bergamo	BG	Gandellino
1437	Lombardia	Bergamo	BG	Gandino
1438	Lombardia	Bergamo	BG	Gandosso
1439	Lombardia	Bergamo	BG	Gaverina Terme
1440	Lombardia	Bergamo	BG	Gazzaniga
1441	Lombardia	Bergamo	BG	Gorno
1442	Lombardia	Bergamo	BG	Gromo
1443	Lombardia	Bergamo	BG	Grone
1444	Lombardia	Bergamo	BG	Isola di Fondra
1445	Lombardia	Bergamo	BG	Lefte
1446	Lombardia	Bergamo	BG	Lenna
1447	Lombardia	Bergamo	BG	Locatello
1448	Lombardia	Bergamo	BG	Lovere
1449	Lombardia	Bergamo	BG	Luzzana
1450	Lombardia	Bergamo	BG	Mezzoldo
1451	Lombardia	Bergamo	BG	Moio de' Calvi
1452	Lombardia	Bergamo	BG	Monasterolo del Castello
1453	Lombardia	Bergamo	BG	Nembro
1454	Lombardia	Bergamo	BG	Olmo al Brembo
1455	Lombardia	Bergamo	BG	Oltre il Colle
1456	Lombardia	Bergamo	BG	Oltressenda Alta
1457	Lombardia	Bergamo	BG	Oneta
1458	Lombardia	Bergamo	BG	Onore
1459	Lombardia	Bergamo	BG	Ornica
1460	Lombardia	Bergamo	BG	Palazzago
1461	Lombardia	Bergamo	BG	Parre
1462	Lombardia	Bergamo	BG	Parzanica
1463	Lombardia	Bergamo	BG	Peia
1464	Lombardia	Bergamo	BG	Pianico
1465	Lombardia	Bergamo	BG	Piario
1466	Lombardia	Bergamo	BG	Piazza Brembana
1467	Lombardia	Bergamo	BG	Piazzatorre
1468	Lombardia	Bergamo	BG	Piazzolo
1469	Lombardia	Bergamo	BG	Ponte Nossa
1470	Lombardia	Bergamo	BG	Ponteranica
1471	Lombardia	Bergamo	BG	Pontida
1472	Lombardia	Bergamo	BG	Pradalunga
1473	Lombardia	Bergamo	BG	Predore
1474	Lombardia	Bergamo	BG	Premolo
1475	Lombardia	Bergamo	BG	Ranica
1476	Lombardia	Bergamo	BG	Ranzanico
1477	Lombardia	Bergamo	BG	Riva di Solto
1478	Lombardia	Bergamo	BG	Rogno
1479	Lombardia	Bergamo	BG	Roncobello
1480	Lombardia	Bergamo	BG	Roncola
1481	Lombardia	Bergamo	BG	Rota d'Imagna
1482	Lombardia	Bergamo	BG	Rovetta
1483	Lombardia	Bergamo	BG	San Giovanni Bianco
1484	Lombardia	Bergamo	BG	San Pellegrino Terme
1485	Lombardia	Bergamo	BG	Santa Brigida
1486	Lombardia	Bergamo	BG	Sant'Omobono Terme
1487	Lombardia	Bergamo	BG	Schilpario
1488	Lombardia	Bergamo	BG	Sedrina
1489	Lombardia	Bergamo	BG	Selvino
1490	Lombardia	Bergamo	BG	Serina
1491	Lombardia	Bergamo	BG	Solto Collina
1492	Lombardia	Bergamo	BG	Songavazzo
1493	Lombardia	Bergamo	BG	Sorisole



1494	Lombardia	Bergamo	BG	Sovere
1495	Lombardia	Bergamo	BG	Spinone al Lago
1496	Lombardia	Bergamo	BG	Strozza
1497	Lombardia	Bergamo	BG	Taleggio
1498	Lombardia	Bergamo	BG	Tavernola Bergamasca
1499	Lombardia	Bergamo	BG	Torre Boldone
1500	Lombardia	Bergamo	BG	Torre de' Busi
1501	Lombardia	Bergamo	BG	Trescore Balneario
1502	Lombardia	Bergamo	BG	Ubiale Clanezzo
1503	Lombardia	Bergamo	BG	Val Brembilla
1504	Lombardia	Bergamo	BG	Valbondione
1505	Lombardia	Bergamo	BG	Valgoglio
1506	Lombardia	Bergamo	BG	Valleve
1507	Lombardia	Bergamo	BG	Valnegra
1508	Lombardia	Bergamo	BG	Valtorta
1509	Lombardia	Bergamo	BG	Vedeseta
1510	Lombardia	Bergamo	BG	Vertova
1511	Lombardia	Bergamo	BG	Viadanica
1512	Lombardia	Bergamo	BG	Vigano San Martino
1513	Lombardia	Bergamo	BG	Vigolo
1514	Lombardia	Bergamo	BG	Villa d'Almè
1515	Lombardia	Bergamo	BG	Villa d'Ogna
1516	Lombardia	Bergamo	BG	Vilminore di Scalve
1517	Lombardia	Bergamo	BG	Zandobbio
1518	Lombardia	Bergamo	BG	Zogno
1519	Lombardia	Brescia	BS	Agnosine
1520	Lombardia	Brescia	BS	Anfo
1521	Lombardia	Brescia	BS	Angolo Terme
1522	Lombardia	Brescia	BS	Artogne
1523	Lombardia	Brescia	BS	Bagolino
1524	Lombardia	Brescia	BS	Barghe
1525	Lombardia	Brescia	BS	Berzo Demo
1526	Lombardia	Brescia	BS	Berzo Inferiore
1527	Lombardia	Brescia	BS	Biunno
1528	Lombardia	Brescia	BS	Bione
1529	Lombardia	Brescia	BS	Borno
1530	Lombardia	Brescia	BS	Botticino
1531	Lombardia	Brescia	BS	Bovegno
1532	Lombardia	Brescia	BS	Bovezzo
1533	Lombardia	Brescia	BS	Braone
1534	Lombardia	Brescia	BS	Breno
1535	Lombardia	Brescia	BS	Brione
1536	Lombardia	Brescia	BS	Caino
1537	Lombardia	Brescia	BS	Capo di Ponte
1538	Lombardia	Brescia	BS	Capovalle
1539	Lombardia	Brescia	BS	Casto
1540	Lombardia	Brescia	BS	Cedegolo
1541	Lombardia	Brescia	BS	Cerveno
1542	Lombardia	Brescia	BS	Ceto
1543	Lombardia	Brescia	BS	Cevo
1544	Lombardia	Brescia	BS	Cimbergo
1545	Lombardia	Brescia	BS	Cividate Camuno
1546	Lombardia	Brescia	BS	Collio
1547	Lombardia	Brescia	BS	Concesio
1548	Lombardia	Brescia	BS	Corteno Golgi
1549	Lombardia	Brescia	BS	Darfo Boario Terme
1550	Lombardia	Brescia	BS	Edolo
1551	Lombardia	Brescia	BS	Esine
1552	Lombardia	Brescia	BS	Gardone Riviera
1553	Lombardia	Brescia	BS	Gardone Val Trompia
1554	Lombardia	Brescia	BS	Gargnano
1555	Lombardia	Brescia	BS	Gavardo
1556	Lombardia	Brescia	BS	Gianico
1557	Lombardia	Brescia	BS	Idro
1558	Lombardia	Brescia	BS	Incudine
1559	Lombardia	Brescia	BS	Irma
1560	Lombardia	Brescia	BS	Lavenone
1561	Lombardia	Brescia	BS	Limone sul Garda



1562	Lombardia	Brescia	BS	Lodrino
1563	Lombardia	Brescia	BS	Losine
1564	Lombardia	Brescia	BS	Lozio
1565	Lombardia	Brescia	BS	Lumezzane
1566	Lombardia	Brescia	BS	Magasa
1567	Lombardia	Brescia	BS	Malegno
1568	Lombardia	Brescia	BS	Malonno
1569	Lombardia	Brescia	BS	Marcheno
1570	Lombardia	Brescia	BS	Marmentino
1571	Lombardia	Brescia	BS	Marone
1572	Lombardia	Brescia	BS	Monno
1573	Lombardia	Brescia	BS	Monticelli Brusati
1574	Lombardia	Brescia	BS	Mura
1575	Lombardia	Brescia	BS	Nave
1576	Lombardia	Brescia	BS	Niardo
1577	Lombardia	Brescia	BS	Odolo
1578	Lombardia	Brescia	BS	Ome
1579	Lombardia	Brescia	BS	Ono San Pietro
1580	Lombardia	Brescia	BS	Ossimo
1581	Lombardia	Brescia	BS	Paisco Loveno
1582	Lombardia	Brescia	BS	Paitone
1583	Lombardia	Brescia	BS	Paspardo
1584	Lombardia	Brescia	BS	Pertica Alta
1585	Lombardia	Brescia	BS	Pertica Bassa
1586	Lombardia	Brescia	BS	Pezzaze
1587	Lombardia	Brescia	BS	Pian Camuno
1588	Lombardia	Brescia	BS	Piancogno
1589	Lombardia	Brescia	BS	Pisogne
1590	Lombardia	Brescia	BS	Polaveno
1591	Lombardia	Brescia	BS	Ponte di Legno
1592	Lombardia	Brescia	BS	Preseglie
1593	Lombardia	Brescia	BS	Provaglio Val Sabbia
1594	Lombardia	Brescia	BS	Sabbio Chiese
1595	Lombardia	Brescia	BS	Sale Marasino
1596	Lombardia	Brescia	BS	Sarezzo
1597	Lombardia	Brescia	BS	Saviore dell'Adamello
1598	Lombardia	Brescia	BS	Sellero
1599	Lombardia	Brescia	BS	Serle
1600	Lombardia	Brescia	BS	Sonico
1601	Lombardia	Brescia	BS	Sulzano
1602	Lombardia	Brescia	BS	Tavernole sul Mella
1603	Lombardia	Brescia	BS	Temù
1604	Lombardia	Brescia	BS	Tignale
1605	Lombardia	Brescia	BS	Toscolano-Maderno
1606	Lombardia	Brescia	BS	Tremosine sul Garda
1607	Lombardia	Brescia	BS	Treviso Bresciano
1608	Lombardia	Brescia	BS	Vallio Terme
1609	Lombardia	Brescia	BS	Valvestino
1610	Lombardia	Brescia	BS	Vestone
1611	Lombardia	Brescia	BS	Veza d'Oglio
1612	Lombardia	Brescia	BS	Villa Carcina
1613	Lombardia	Brescia	BS	Villanuova sul Clisi
1614	Lombardia	Brescia	BS	Vione
1615	Lombardia	Brescia	BS	Vobarno
1616	Lombardia	Brescia	BS	Zone
1617	Lombardia	Como	CO	Albavilla
1618	Lombardia	Como	CO	Albese con Cassano
1619	Lombardia	Como	CO	Albiolo
1620	Lombardia	Como	CO	Alta Valle Intelvi
1621	Lombardia	Como	CO	Argegno
1622	Lombardia	Como	CO	Asso
1623	Lombardia	Como	CO	Barni
1624	Lombardia	Como	CO	Bellagio
1625	Lombardia	Como	CO	Bene Lario
1626	Lombardia	Como	CO	Beregazzo con Figliaro
1627	Lombardia	Como	CO	Binago
1628	Lombardia	Como	CO	Bizzarone
1629	Lombardia	Como	CO	Blessagno



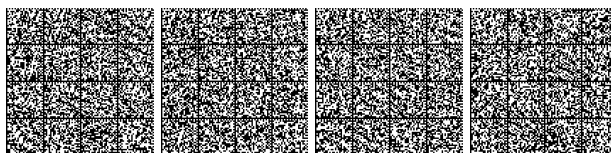
1630	Lombardia	Como	CO	Blevio
1631	Lombardia	Como	CO	Brenna
1632	Lombardia	Como	CO	Brienno
1633	Lombardia	Como	CO	Brunate
1634	Lombardia	Como	CO	Caglio
1635	Lombardia	Como	CO	Campione d'Italia
1636	Lombardia	Como	CO	Canzo
1637	Lombardia	Como	CO	Capiago Intimiano
1638	Lombardia	Como	CO	Carate Urio
1639	Lombardia	Como	CO	Carlazzo
1640	Lombardia	Como	CO	Caslino d'Erba
1641	Lombardia	Como	CO	Castelmarte
1642	Lombardia	Como	CO	Castelnuovo Bozzente
1643	Lombardia	Como	CO	Cavargna
1644	Lombardia	Como	CO	Centro Valle Intelvi
1645	Lombardia	Como	CO	Cerano d'Intelvi
1646	Lombardia	Como	CO	Cernobbio
1647	Lombardia	Como	CO	Claino con Osteno
1648	Lombardia	Como	CO	Colonno
1649	Lombardia	Como	CO	Colverde
1650	Lombardia	Como	CO	Como
1651	Lombardia	Como	CO	Corrido
1652	Lombardia	Como	CO	Cremia
1653	Lombardia	Como	CO	Cusino
1654	Lombardia	Como	CO	Dizzasco
1655	Lombardia	Como	CO	Domaso
1656	Lombardia	Como	CO	Dongo
1657	Lombardia	Como	CO	Dosso del Liro
1658	Lombardia	Como	CO	Erba
1659	Lombardia	Como	CO	Eupilio
1660	Lombardia	Como	CO	Faggeto Lario
1661	Lombardia	Como	CO	Faloppio
1662	Lombardia	Como	CO	Garzeno
1663	Lombardia	Como	CO	Gera Lario
1664	Lombardia	Como	CO	Grandola ed Uniti
1665	Lombardia	Como	CO	Gravedona ed Uniti
1666	Lombardia	Como	CO	Griante
1667	Lombardia	Como	CO	Laglio
1668	Lombardia	Como	CO	Laino
1669	Lombardia	Como	CO	Lasnigo
1670	Lombardia	Como	CO	Lezzeno
1671	Lombardia	Como	CO	Lipomo
1672	Lombardia	Como	CO	Livo
1673	Lombardia	Como	CO	Longone al Segrino
1674	Lombardia	Como	CO	Magreglio
1675	Lombardia	Como	CO	Maslianico
1676	Lombardia	Como	CO	Menaggio
1677	Lombardia	Como	CO	Moltrasio
1678	Lombardia	Como	CO	Montano Lucino
1679	Lombardia	Como	CO	Montemezzo
1680	Lombardia	Como	CO	Montorfano
1681	Lombardia	Como	CO	Musso
1682	Lombardia	Como	CO	Nesso
1683	Lombardia	Como	CO	Peglio
1684	Lombardia	Como	CO	Pianello del Lario
1685	Lombardia	Como	CO	Pigra
1686	Lombardia	Como	CO	Plesio
1687	Lombardia	Como	CO	Pognana Lario
1688	Lombardia	Como	CO	Ponna
1689	Lombardia	Como	CO	Ponte Lambro
1690	Lombardia	Como	CO	Porlezza
1691	Lombardia	Como	CO	Proserpio
1692	Lombardia	Como	CO	Pusiano
1693	Lombardia	Como	CO	Rezzago
1694	Lombardia	Como	CO	Rodero
1695	Lombardia	Como	CO	Sala Comacina
1696	Lombardia	Como	CO	San Bartolomeo Val Cavargna
1697	Lombardia	Como	CO	San Fermo della Battaglia



1698	Lombardia	Como	CO	San Nazzaro Val Cavargna
1699	Lombardia	Como	CO	San Siro
1700	Lombardia	Como	CO	Schignano
1701	Lombardia	Como	CO	Solbiate con Cagno
1702	Lombardia	Como	CO	Sorico
1703	Lombardia	Como	CO	Sormano
1704	Lombardia	Como	CO	Stazzona
1705	Lombardia	Como	CO	Tavernerio
1706	Lombardia	Como	CO	Torno
1707	Lombardia	Como	CO	Tremezzina
1708	Lombardia	Como	CO	Trezzone
1709	Lombardia	Como	CO	Uggiate con Ronago
1710	Lombardia	Como	CO	Val Rezzo
1711	Lombardia	Como	CO	Valbrona
1712	Lombardia	Como	CO	Valmorea
1713	Lombardia	Como	CO	Valsolda
1714	Lombardia	Como	CO	Veleso
1715	Lombardia	Como	CO	Vercana
1716	Lombardia	Como	CO	Zelbio
1717	Lombardia	Lecco	LC	Abbadia Lariana
1718	Lombardia	Lecco	LC	Airuno
1719	Lombardia	Lecco	LC	Ballabio
1720	Lombardia	Lecco	LC	Barzanò
1721	Lombardia	Lecco	LC	Barzio
1722	Lombardia	Lecco	LC	Bellano
1723	Lombardia	Lecco	LC	Calolziocorte
1724	Lombardia	Lecco	LC	Carenno
1725	Lombardia	Lecco	LC	Casargo
1726	Lombardia	Lecco	LC	Cassina Valsassina
1727	Lombardia	Lecco	LC	Cesana Brianza
1728	Lombardia	Lecco	LC	Civate
1729	Lombardia	Lecco	LC	Colico
1730	Lombardia	Lecco	LC	Colle Brianza
1731	Lombardia	Lecco	LC	Cortenova
1732	Lombardia	Lecco	LC	Crandola Valsassina
1733	Lombardia	Lecco	LC	Cremeno
1734	Lombardia	Lecco	LC	Dervio
1735	Lombardia	Lecco	LC	Dorio
1736	Lombardia	Lecco	LC	Elio
1737	Lombardia	Lecco	LC	Erve
1738	Lombardia	Lecco	LC	Esino Lario
1739	Lombardia	Lecco	LC	Galbiate
1740	Lombardia	Lecco	LC	Garlate
1741	Lombardia	Lecco	LC	Introbio
1742	Lombardia	Lecco	LC	La Valletta Brianza
1743	Lombardia	Lecco	LC	Lecco
1744	Lombardia	Lecco	LC	Lierna
1745	Lombardia	Lecco	LC	Malgrate
1746	Lombardia	Lecco	LC	Mandello del Lario
1747	Lombardia	Lecco	LC	Margno
1748	Lombardia	Lecco	LC	Moggio
1749	Lombardia	Lecco	LC	Monte Marenzo
1750	Lombardia	Lecco	LC	Morterone
1751	Lombardia	Lecco	LC	Olginate
1752	Lombardia	Lecco	LC	Oliveto Lario
1753	Lombardia	Lecco	LC	Pagnona
1754	Lombardia	Lecco	LC	Parlasco
1755	Lombardia	Lecco	LC	Pasturo
1756	Lombardia	Lecco	LC	Perledo
1757	Lombardia	Lecco	LC	Pescate
1758	Lombardia	Lecco	LC	Premana
1759	Lombardia	Lecco	LC	Primaluna
1760	Lombardia	Lecco	LC	Santa Maria Hoè
1761	Lombardia	Lecco	LC	Sirtori
1762	Lombardia	Lecco	LC	Sueglio
1763	Lombardia	Lecco	LC	Suello
1764	Lombardia	Lecco	LC	Taceno
1765	Lombardia	Lecco	LC	Valgrehentino



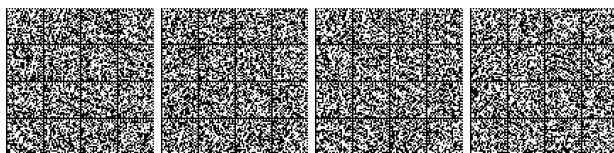
1766	Lombardia	Lecco	LC	Valmadrera
1767	Lombardia	Lecco	LC	Valvarrone
1768	Lombardia	Lecco	LC	Varena
1769	Lombardia	Lecco	LC	Vercurago
1770	Lombardia	Lecco	LC	Viganò
1771	Lombardia	Pavia	PV	Bagnaria
1772	Lombardia	Pavia	PV	Brallo di Pregola
1773	Lombardia	Pavia	PV	Cecima
1774	Lombardia	Pavia	PV	Colli Verdi
1775	Lombardia	Pavia	PV	Fortunago
1776	Lombardia	Pavia	PV	Golferenzo
1777	Lombardia	Pavia	PV	Menconico
1778	Lombardia	Pavia	PV	Montesegale
1779	Lombardia	Pavia	PV	Ponte Nizza
1780	Lombardia	Pavia	PV	Rocca Susella
1781	Lombardia	Pavia	PV	Romagnese
1782	Lombardia	Pavia	PV	Santa Margherita di Staffora
1783	Lombardia	Pavia	PV	Val di Nizza
1784	Lombardia	Pavia	PV	Varzi
1785	Lombardia	Pavia	PV	Volpara
1786	Lombardia	Pavia	PV	Zavattarello
1787	Lombardia	Sondrio	SO	Albaredo per San Marco
1788	Lombardia	Sondrio	SO	Albosaggia
1789	Lombardia	Sondrio	SO	Andalo Valtellino
1790	Lombardia	Sondrio	SO	Aprica
1791	Lombardia	Sondrio	SO	Ardenno
1792	Lombardia	Sondrio	SO	Bema
1793	Lombardia	Sondrio	SO	Berbenno di Valtellina
1794	Lombardia	Sondrio	SO	Bianzone
1795	Lombardia	Sondrio	SO	Bormio
1796	Lombardia	Sondrio	SO	Buglio in Monte
1797	Lombardia	Sondrio	SO	Caiolo
1798	Lombardia	Sondrio	SO	Campodolcino
1799	Lombardia	Sondrio	SO	Caspoggio
1800	Lombardia	Sondrio	SO	Castello dell'Acqua
1801	Lombardia	Sondrio	SO	Castione Andevenno
1802	Lombardia	Sondrio	SO	Cedrasco
1803	Lombardia	Sondrio	SO	Cercino
1804	Lombardia	Sondrio	SO	Chiavenna
1805	Lombardia	Sondrio	SO	Chiesa in Valmalenco
1806	Lombardia	Sondrio	SO	Chiuro
1807	Lombardia	Sondrio	SO	Cino
1808	Lombardia	Sondrio	SO	Civo
1809	Lombardia	Sondrio	SO	Colorina
1810	Lombardia	Sondrio	SO	Cosio Valtellino
1811	Lombardia	Sondrio	SO	Dazio
1812	Lombardia	Sondrio	SO	Delebio
1813	Lombardia	Sondrio	SO	Dubino
1814	Lombardia	Sondrio	SO	Faedo Valtellino
1815	Lombardia	Sondrio	SO	Forcola
1816	Lombardia	Sondrio	SO	Fusine
1817	Lombardia	Sondrio	SO	Gerola Alta
1818	Lombardia	Sondrio	SO	Gordona
1819	Lombardia	Sondrio	SO	Grosio
1820	Lombardia	Sondrio	SO	Grosotto
1821	Lombardia	Sondrio	SO	Lanzada
1822	Lombardia	Sondrio	SO	Livigno
1823	Lombardia	Sondrio	SO	Lovero
1824	Lombardia	Sondrio	SO	Madesimo
1825	Lombardia	Sondrio	SO	Mantello
1826	Lombardia	Sondrio	SO	Mazzo di Valtellina
1827	Lombardia	Sondrio	SO	Mello
1828	Lombardia	Sondrio	SO	Mese
1829	Lombardia	Sondrio	SO	Montagna in Valtellina
1830	Lombardia	Sondrio	SO	Morbegno
1831	Lombardia	Sondrio	SO	Novate Mezzola
1832	Lombardia	Sondrio	SO	Pedesina
1833	Lombardia	Sondrio	SO	Piantedo



1834	Lombardia	Sondrio	SO	Piateda
1835	Lombardia	Sondrio	SO	Piuro
1836	Lombardia	Sondrio	SO	Poggiridenti
1837	Lombardia	Sondrio	SO	Ponte in Valtellina
1838	Lombardia	Sondrio	SO	Postalesio
1839	Lombardia	Sondrio	SO	Prata Camportaccio
1840	Lombardia	Sondrio	SO	Rasura
1841	Lombardia	Sondrio	SO	Rogolo
1842	Lombardia	Sondrio	SO	Samolaco
1843	Lombardia	Sondrio	SO	San Giacomo Filippo
1844	Lombardia	Sondrio	SO	Sernio
1845	Lombardia	Sondrio	SO	Sondalo
1846	Lombardia	Sondrio	SO	Sondrio
1847	Lombardia	Sondrio	SO	Spriana
1848	Lombardia	Sondrio	SO	Talamona
1849	Lombardia	Sondrio	SO	Tartano
1850	Lombardia	Sondrio	SO	Teglio
1851	Lombardia	Sondrio	SO	Tirano
1852	Lombardia	Sondrio	SO	Torre di Santa Maria
1853	Lombardia	Sondrio	SO	Tovo di Sant'Agata
1854	Lombardia	Sondrio	SO	Traona
1855	Lombardia	Sondrio	SO	Tresivio
1856	Lombardia	Sondrio	SO	Val Masino
1857	Lombardia	Sondrio	SO	Valdidentro
1858	Lombardia	Sondrio	SO	Valdisotto
1859	Lombardia	Sondrio	SO	Valfurva
1860	Lombardia	Sondrio	SO	Verceia
1861	Lombardia	Sondrio	SO	Vervio
1862	Lombardia	Sondrio	SO	Villa di Chiavenna
1863	Lombardia	Sondrio	SO	Villa di Tirano
1864	Lombardia	Varese	VA	Agra
1865	Lombardia	Varese	VA	Arcisate
1866	Lombardia	Varese	VA	Azzio
1867	Lombardia	Varese	VA	Barasso
1868	Lombardia	Varese	VA	Bedero Valcuvia
1869	Lombardia	Varese	VA	Besano
1870	Lombardia	Varese	VA	Bisuschio
1871	Lombardia	Varese	VA	Brenta
1872	Lombardia	Varese	VA	Brezzo di Bedero
1873	Lombardia	Varese	VA	Brinzio
1874	Lombardia	Varese	VA	Brissago-Valtravaglia
1875	Lombardia	Varese	VA	Brunello
1876	Lombardia	Varese	VA	Brusimpiano
1877	Lombardia	Varese	VA	Cadegliano-Viconago
1878	Lombardia	Varese	VA	Cantello
1879	Lombardia	Varese	VA	Casalzuigno
1880	Lombardia	Varese	VA	Casciago
1881	Lombardia	Varese	VA	Cassano Valcuvia
1882	Lombardia	Varese	VA	Castello Cabiaglio
1883	Lombardia	Varese	VA	Castelveccana
1884	Lombardia	Varese	VA	Cittiglio
1885	Lombardia	Varese	VA	Clivio
1886	Lombardia	Varese	VA	Cocquio-Trevisago
1887	Lombardia	Varese	VA	Comerio
1888	Lombardia	Varese	VA	Cremenaga
1889	Lombardia	Varese	VA	Cuasso al Monte
1890	Lombardia	Varese	VA	Cugliate-Fabiasco
1891	Lombardia	Varese	VA	Cunardo
1892	Lombardia	Varese	VA	Curiglia con Monteviasco
1893	Lombardia	Varese	VA	Cuveglia
1894	Lombardia	Varese	VA	Cuvio
1895	Lombardia	Varese	VA	Dumenza
1896	Lombardia	Varese	VA	Duno
1897	Lombardia	Varese	VA	Ferrera di Varese
1898	Lombardia	Varese	VA	Gavirate
1899	Lombardia	Varese	VA	Gazzada Schianno
1900	Lombardia	Varese	VA	Germignaga
1901	Lombardia	Varese	VA	Grantola



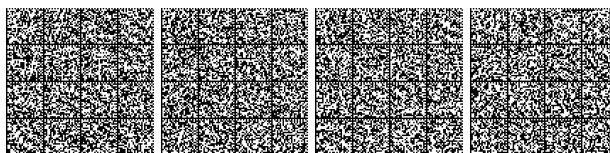
1902	Lombardia	Varese	VA	Induno Olona
1903	Lombardia	Varese	VA	Lavena Ponte Tresa
1904	Lombardia	Varese	VA	Laveno-Mombello
1905	Lombardia	Varese	VA	Luino
1906	Lombardia	Varese	VA	Luvinate
1907	Lombardia	Varese	VA	Maccagno con Pino e Veddasca
1908	Lombardia	Varese	VA	Malnate
1909	Lombardia	Varese	VA	Marchirolo
1910	Lombardia	Varese	VA	Marzio
1911	Lombardia	Varese	VA	Masciago Primo
1912	Lombardia	Varese	VA	Mesenzana
1913	Lombardia	Varese	VA	Montegrino Valtravaglia
1914	Lombardia	Varese	VA	Orino
1915	Lombardia	Varese	VA	Porto Ceresio
1916	Lombardia	Varese	VA	Porto Valtravaglia
1917	Lombardia	Varese	VA	Rancio Valcuvia
1918	Lombardia	Varese	VA	Saltrio
1919	Lombardia	Varese	VA	Tronzano Lago Maggiore
1920	Lombardia	Varese	VA	Valganna
1921	Lombardia	Varese	VA	Varese
1922	Lombardia	Varese	VA	Vedano Olona
1923	Lombardia	Varese	VA	Viggiù
1924	Marche	Ancona	AN	Cerreto d'Esi
1925	Marche	Ancona	AN	Fabiano
1926	Marche	Ancona	AN	Genga
1927	Marche	Ancona	AN	Sassoferrato
1928	Marche	Ancona	AN	Serra San Quirico
1929	Marche	Ascoli Piceno	AP	Venarotta
1930	Marche	Ascoli Piceno	AP	Acquasanta Terme
1931	Marche	Ascoli Piceno	AP	Arquata del Tronto
1932	Marche	Ascoli Piceno	AP	Ascoli Piceno
1933	Marche	Ascoli Piceno	AP	Comunanza
1934	Marche	Ascoli Piceno	AP	Force
1935	Marche	Ascoli Piceno	AP	Montedinove
1936	Marche	Ascoli Piceno	AP	Montegallo
1937	Marche	Ascoli Piceno	AP	Montemonaco
1938	Marche	Ascoli Piceno	AP	Palmiano
1939	Marche	Ascoli Piceno	AP	Roccafluvione
1940	Marche	Ascoli Piceno	AP	Rotella
1941	Marche	Fermo	FM	Amandola
1942	Marche	Fermo	FM	Montefalcone Appennino
1943	Marche	Fermo	FM	Montefortino
1944	Marche	Fermo	FM	Montelparo
1945	Marche	Fermo	FM	Santa Vittoria in Matenano
1946	Marche	Fermo	FM	Smerillo
1947	Marche	Macerata	MC	Apiro
1948	Marche	Macerata	MC	Bolognola
1949	Marche	Macerata	MC	Caldarola
1950	Marche	Macerata	MC	Camerino
1951	Marche	Macerata	MC	Camporotondo di Fiastone
1952	Marche	Macerata	MC	Castelraimondo
1953	Marche	Macerata	MC	Castelsantangelo sul Nera
1954	Marche	Macerata	MC	Cessapalombo
1955	Marche	Macerata	MC	Esanatoglia
1956	Marche	Macerata	MC	Fiastra
1957	Marche	Macerata	MC	Fiuminata
1958	Marche	Macerata	MC	Gagliole
1959	Marche	Macerata	MC	Gualdo
1960	Marche	Macerata	MC	Matelica
1961	Marche	Macerata	MC	Monte Cavallo
1962	Marche	Macerata	MC	Monte San Martino
1963	Marche	Macerata	MC	Muccia
1964	Marche	Macerata	MC	Penna San Giovanni
1965	Marche	Macerata	MC	Pieve Torina
1966	Marche	Macerata	MC	Pioraco
1967	Marche	Macerata	MC	Poggio San Vicino
1968	Marche	Macerata	MC	Ripe San Ginesio
1969	Marche	Macerata	MC	San Ginesio



1970	Marche	Macerata	MC	San Severino Marche
1971	Marche	Macerata	MC	Sarnano
1972	Marche	Macerata	MC	Sefro
1973	Marche	Macerata	MC	Serrapetrona
1974	Marche	Macerata	MC	Serravalle di Chienti
1975	Marche	Macerata	MC	Ussita
1976	Marche	Macerata	MC	Valfornace
1977	Marche	Macerata	MC	Visso
1978	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Acqualagna
1979	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Apecchio
1980	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Belforte all'Isauro
1981	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Borgo Pace
1982	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Cagli
1983	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Cantiano
1984	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Carpegna
1985	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Frontino
1986	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Frontone
1987	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Lunano
1988	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Macerata Feltria
1989	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Mercatello sul Metauro
1990	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Mercatino Conca
1991	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Monte Cerignone
1992	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Monte Grimano Terme
1993	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Peglio
1994	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Pergola
1995	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Piandimeleto
1996	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Pietrarubbia
1997	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Piobbico
1998	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Sant'Angelo in Vado
1999	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Serra Sant'Abbondio
2000	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Tavoleto
2001	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Urbania
2002	Molise	Campobasso	CB	Baranello
2003	Molise	Campobasso	CB	Bojano
2004	Molise	Campobasso	CB	Bonefro
2005	Molise	Campobasso	CB	Busso
2006	Molise	Campobasso	CB	Campobasso
2007	Molise	Campobasso	CB	Campochiaro
2008	Molise	Campobasso	CB	Campodipietra
2009	Molise	Campobasso	CB	Campolieto
2010	Molise	Campobasso	CB	Casacalenda
2011	Molise	Campobasso	CB	Casalciprano
2012	Molise	Campobasso	CB	Castelbottaccio
2013	Molise	Campobasso	CB	Castellino del Biferno
2014	Molise	Campobasso	CB	Castelmauro
2015	Molise	Campobasso	CB	Castropignano
2016	Molise	Campobasso	CB	Cercemaggiore
2017	Molise	Campobasso	CB	Cercepiccola
2018	Molise	Campobasso	CB	Civitacampomarano
2019	Molise	Campobasso	CB	Colle d'Anchise
2020	Molise	Campobasso	CB	Colletorto
2021	Molise	Campobasso	CB	Duronia
2022	Molise	Campobasso	CB	Ferrazzano
2023	Molise	Campobasso	CB	Fossalto
2024	Molise	Campobasso	CB	Gambatesa
2025	Molise	Campobasso	CB	Gildone
2026	Molise	Campobasso	CB	Guardiaregia
2027	Molise	Campobasso	CB	Jelsi
2028	Molise	Campobasso	CB	Limosano
2029	Molise	Campobasso	CB	Lucito
2030	Molise	Campobasso	CB	Macchia Valtortore
2031	Molise	Campobasso	CB	Matrice
2032	Molise	Campobasso	CB	Mirabello Sannitico
2033	Molise	Campobasso	CB	Molise
2034	Molise	Campobasso	CB	Monacilioni
2035	Molise	Campobasso	CB	Montagano
2036	Molise	Campobasso	CB	Montefalcone nel Sannio
2037	Molise	Campobasso	CB	Montelongo



2038	Molise	Campobasso	CB	Montemitro
2039	Molise	Campobasso	CB	Montorio nei Frentani
2040	Molise	Campobasso	CB	Morrone del Sannio
2041	Molise	Campobasso	CB	Oratino
2042	Molise	Campobasso	CB	Petrella Tifernina
2043	Molise	Campobasso	CB	Pietracatella
2044	Molise	Campobasso	CB	Pietracupa
2045	Molise	Campobasso	CB	Provvidenti
2046	Molise	Campobasso	CB	Riccia
2047	Molise	Campobasso	CB	Ripabottoni
2048	Molise	Campobasso	CB	Ripalimosani
2049	Molise	Campobasso	CB	Roccavivara
2050	Molise	Campobasso	CB	Salcito
2051	Molise	Campobasso	CB	San Biase
2052	Molise	Campobasso	CB	San Giovanni in Galdo
2053	Molise	Campobasso	CB	San Giuliano del Sannio
2054	Molise	Campobasso	CB	San Massimo
2055	Molise	Campobasso	CB	San Polo Matese
2056	Molise	Campobasso	CB	Sant'Angelo Limosano
2057	Molise	Campobasso	CB	Sant'Elia a Pianisi
2058	Molise	Campobasso	CB	Sepino
2059	Molise	Campobasso	CB	Spinete
2060	Molise	Campobasso	CB	Torella del Sannio
2061	Molise	Campobasso	CB	Toro
2062	Molise	Campobasso	CB	Trivento
2063	Molise	Campobasso	CB	Tufara
2064	Molise	Campobasso	CB	Vinchiatturo
2065	Molise	Isernia	IS	Acquaviva d'Isernia
2066	Molise	Isernia	IS	Agnone
2067	Molise	Isernia	IS	Bagnoli del Trigno
2068	Molise	Isernia	IS	Belmonte del Sannio
2069	Molise	Isernia	IS	Cantalupo nel Sannio
2070	Molise	Isernia	IS	Capracotta
2071	Molise	Isernia	IS	Carovilli
2072	Molise	Isernia	IS	Carpinone
2073	Molise	Isernia	IS	Castel del Giudice
2074	Molise	Isernia	IS	Castel San Vincenzo
2075	Molise	Isernia	IS	Castelpetroso
2076	Molise	Isernia	IS	Castelpizzuto
2077	Molise	Isernia	IS	Castelverrino
2078	Molise	Isernia	IS	Cerro al Volturno
2079	Molise	Isernia	IS	Chiauci
2080	Molise	Isernia	IS	Civitanova del Sannio
2081	Molise	Isernia	IS	Colli a Volturno
2082	Molise	Isernia	IS	Conca Casale
2083	Molise	Isernia	IS	Filignano
2084	Molise	Isernia	IS	Forlì del Sannio
2085	Molise	Isernia	IS	Fornelli
2086	Molise	Isernia	IS	Frosolone
2087	Molise	Isernia	IS	Isernia
2088	Molise	Isernia	IS	Longano
2089	Molise	Isernia	IS	Macchia d'Isernia
2090	Molise	Isernia	IS	Macchiagodena
2091	Molise	Isernia	IS	Miranda
2092	Molise	Isernia	IS	Montaquila
2093	Molise	Isernia	IS	Montenero Val Cocchiara
2094	Molise	Isernia	IS	Monteroduni
2095	Molise	Isernia	IS	Pesche
2096	Molise	Isernia	IS	Pescolanciano
2097	Molise	Isernia	IS	Pescopennataro
2098	Molise	Isernia	IS	Pettoranello del Molise
2099	Molise	Isernia	IS	Pietrabbondante
2100	Molise	Isernia	IS	Pizzone
2101	Molise	Isernia	IS	Poggio Sannita
2102	Molise	Isernia	IS	Pozzilli
2103	Molise	Isernia	IS	Rionero Sannitico
2104	Molise	Isernia	IS	Roccamandolfi
2105	Molise	Isernia	IS	Roccasicura



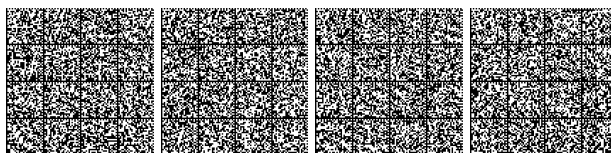
2106	Molise	Isernia	IS	Rocchetta a Volturno
2107	Molise	Isernia	IS	San Pietro Avellana
2108	Molise	Isernia	IS	Santa Maria del Molise
2109	Molise	Isernia	IS	Sant'Agapito
2110	Molise	Isernia	IS	Sant'Angelo del Pesco
2111	Molise	Isernia	IS	Sant'Elena Sannita
2112	Molise	Isernia	IS	Scapoli
2113	Molise	Isernia	IS	Sessano del Molise
2114	Molise	Isernia	IS	Sesto Campano
2115	Molise	Isernia	IS	Vastogirardi
2116	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Aldino/Aldein
2117	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Andriano/Andrian
2118	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Anterivo/Altrei
2119	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
2120	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Avelengo/Hafling
2121	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Badia/Abtei
2122	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Barbiano/Barbian
2123	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Bolzano/Bozen
2124	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Braies/Prags
2125	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Brennero/Brenner
2126	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Bressanone/Brixen
2127	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Bronzolo/Branzoll
2128	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Brunico/Bruneck
2129	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Caines/Kuens
2130	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
2131	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Campo di Trens/Freienfeld
2132	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Campo Tures/Sand in Taufers
2133	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
2134	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Castelrotto/Kastelruth
2135	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cermes/Tscherms
2136	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Chienes/Kiens
2137	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Chiusa/Klausen
2138	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cornedo all'Isarco/Karneid
2139	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
2140	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cortina sulla strada del vino/Kurting an der Weinstraße
2141	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Corvara in Badia/Corvara
2142	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Curon Venosta/Graun im Vinschgau
2143	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Dobbiaco/Toblach
2144	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Egna/Neumarkt
2145	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Falzes/Pfalzen
2146	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
2147	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Fortezza/Franzensfeste
2148	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Funes/Villnöß
2149	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Gais/Gais
2150	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Gargazzone/Gargazon
2151	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Glorenza/Glurns
2152	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	La Valle/Wengen
2153	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Laces/Latsch
2154	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lagundo/Algund
2155	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Laion/Lajen
2156	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Laives/Leifers
2157	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lana/Lana
2158	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lasa/Laas
2159	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lauregno/Laurein
2160	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Luson/Lüsen
2161	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
2162	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Malles Venosta/Mals
2163	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Marebbe/Enneberg
2164	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Marlengo/Marlting
2165	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Martello/Martell
2166	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Meltina/Mölten
2167	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Merano/Meran
2168	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
2169	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
2170	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Moso in Passiria/Moos in Passeier
2171	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Nalles/Nals
2172	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Naturno/Naturns
2173	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Naz-Sciaves/Natz-Schabs



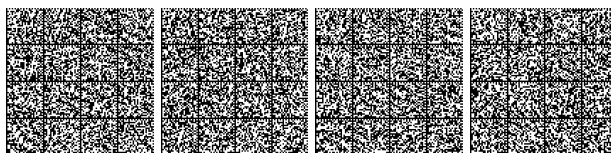
2174	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Nova Levante/Welschnofen
2175	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Nova Ponente/Deutschnofen
2176	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ora/Auer
2177	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ortisei/St. Ulrich
2178	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Parcines/Partschins
2179	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Perca/Percha
2180	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Plaus/Plaus
2181	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ponte Gardena/Waidbruck
2182	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Postal/Burgstall
2183	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
2184	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Predoi/Prettau
2185	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Proves/Proveis
2186	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Racines/Ratschings
2187	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
2188	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Renon/Ritten
2189	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rifiano/Riffian
2190	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rio di Pusteria/Mühlbach
2191	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rodengo/Rodeneck
2192	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
2193	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Candido/Innichen
2194	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Genesio Atesino/Jenesien
2195	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
2196	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
2197	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
2198	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
2199	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Pancrazio/St. Pankraz
2200	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
2201	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Sarentino/Sarntal
2202	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Scena/Schenna
2203	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Selva dei Molini/Mühlwald
2204	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
2205	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Senales/Schnals
2206	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
2207	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Sesto/Sexten
2208	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Silandro/Schlanders
2209	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Sluderno/Schluderns
2210	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Stelvio/Stilfs
2211	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Terento/Terenten
2212	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Terlano/Terlan
2213	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
2214	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tesimo/Tisens
2215	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tires/Tiers
2216	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tirolo/Tirol
2217	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Trodene nel parco naturale/Truden im Naturpark
2218	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tubre/Taufers im Münstertal
2219	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ultimo/Ulten
2220	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Vadena/Pfatten
2221	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Val di Vizze/Pfitsch
2222	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Valdaora/Olang
2223	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Valle Aurina/Ahrntal
2224	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Valle di Casies/Gsies
2225	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Vandoies/Vintl
2226	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Varna/Vahrn
2227	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Velturno/Feldthurns
2228	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Verano/Vöran
2229	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Villabassa/Niederndorf
2230	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Villandro/Villanders
2231	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Vipiteno/Sterzing
2232	PA Trento	Trento	TN	Ala
2233	PA Trento	Trento	TN	Albiano
2234	PA Trento	Trento	TN	Aldeno
2235	PA Trento	Trento	TN	Altavalle
2236	PA Trento	Trento	TN	Altopiano della Vigolana
2237	PA Trento	Trento	TN	Amblar-Don
2238	PA Trento	Trento	TN	Andalo
2239	PA Trento	Trento	TN	Arco
2240	PA Trento	Trento	TN	Avio
2241	PA Trento	Trento	TN	Baselga di Pinè



2242	PA Trento	Trento	TN	Bedollo
2243	PA Trento	Trento	TN	Besenello
2244	PA Trento	Trento	TN	Bieno
2245	PA Trento	Trento	TN	Bleggio Superiore
2246	PA Trento	Trento	TN	Bocenago
2247	PA Trento	Trento	TN	Bondone
2248	PA Trento	Trento	TN	Borgo Chiese
2249	PA Trento	Trento	TN	Borgo d'Anaunia
2250	PA Trento	Trento	TN	Borgo Lares
2251	PA Trento	Trento	TN	Borgo Valsugana
2252	PA Trento	Trento	TN	Brentonico
2253	PA Trento	Trento	TN	Bresimo
2254	PA Trento	Trento	TN	Caderzone Terme
2255	PA Trento	Trento	TN	Calceranica al Lago
2256	PA Trento	Trento	TN	Caldes
2257	PA Trento	Trento	TN	Caldonazzo
2258	PA Trento	Trento	TN	Calliano
2259	PA Trento	Trento	TN	Campitello di Fassa
2260	PA Trento	Trento	TN	Campodenno
2261	PA Trento	Trento	TN	Canal San Bovo
2262	PA Trento	Trento	TN	Canazei
2263	PA Trento	Trento	TN	Capriana
2264	PA Trento	Trento	TN	Carisolo
2265	PA Trento	Trento	TN	Carzano
2266	PA Trento	Trento	TN	Castel Condino
2267	PA Trento	Trento	TN	Castel Ivano
2268	PA Trento	Trento	TN	Castello Tesino
2269	PA Trento	Trento	TN	Castello-Molina di Fiemme
2270	PA Trento	Trento	TN	Castelnuovo
2271	PA Trento	Trento	TN	Cavalese
2272	PA Trento	Trento	TN	Cavareno
2273	PA Trento	Trento	TN	Cavedago
2274	PA Trento	Trento	TN	Cavedine
2275	PA Trento	Trento	TN	Cavizzana
2276	PA Trento	Trento	TN	Cembra Lisignago
2277	PA Trento	Trento	TN	Cimone
2278	PA Trento	Trento	TN	Cinte Tesino
2279	PA Trento	Trento	TN	Cis
2280	PA Trento	Trento	TN	Civezzano
2281	PA Trento	Trento	TN	Cles
2282	PA Trento	Trento	TN	Comano Terme
2283	PA Trento	Trento	TN	Commezzadura
2284	PA Trento	Trento	TN	Contà
2285	PA Trento	Trento	TN	Croviana
2286	PA Trento	Trento	TN	Dambel
2287	PA Trento	Trento	TN	Denno
2288	PA Trento	Trento	TN	Dimaro Folgarida
2289	PA Trento	Trento	TN	Drena
2290	PA Trento	Trento	TN	Dro
2291	PA Trento	Trento	TN	Fai della Paganella
2292	PA Trento	Trento	TN	Fiavè
2293	PA Trento	Trento	TN	Fierozzo
2294	PA Trento	Trento	TN	Folgaria
2295	PA Trento	Trento	TN	Fornace
2296	PA Trento	Trento	TN	Frassilongo
2297	PA Trento	Trento	TN	Garniga Terme
2298	PA Trento	Trento	TN	Giovo
2299	PA Trento	Trento	TN	Giustino
2300	PA Trento	Trento	TN	Grigno
2301	PA Trento	Trento	TN	Imer
2302	PA Trento	Trento	TN	Isera
2303	PA Trento	Trento	TN	Lavarone
2304	PA Trento	Trento	TN	Lavis
2305	PA Trento	Trento	TN	Ledro
2306	PA Trento	Trento	TN	Levico Terme
2307	PA Trento	Trento	TN	Livo
2308	PA Trento	Trento	TN	Lona-Lases
2309	PA Trento	Trento	TN	Luserna



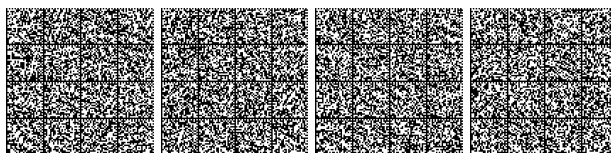
2310	PA Trento	Trento	TN	Madruzzo
2311	PA Trento	Trento	TN	Malé
2312	PA Trento	Trento	TN	Massimeno
2313	PA Trento	Trento	TN	Mazzin
2314	PA Trento	Trento	TN	Mezzana
2315	PA Trento	Trento	TN	Mezzano
2316	PA Trento	Trento	TN	Mezzocorona
2317	PA Trento	Trento	TN	Mezzolombardo
2318	PA Trento	Trento	TN	Moena
2319	PA Trento	Trento	TN	Molveno
2320	PA Trento	Trento	TN	Mori
2321	PA Trento	Trento	TN	Nago-Torbole
2322	PA Trento	Trento	TN	Nogaredo
2323	PA Trento	Trento	TN	Nomi
2324	PA Trento	Trento	TN	Novaledo
2325	PA Trento	Trento	TN	Novella
2326	PA Trento	Trento	TN	Ospedaletto
2327	PA Trento	Trento	TN	Ossana
2328	PA Trento	Trento	TN	Palù del Fersina
2329	PA Trento	Trento	TN	Panchià
2330	PA Trento	Trento	TN	Peio
2331	PA Trento	Trento	TN	Pellizzano
2332	PA Trento	Trento	TN	Pelugo
2333	PA Trento	Trento	TN	Pergine Valsugana
2334	PA Trento	Trento	TN	Pieve di Bono-Prezzo
2335	PA Trento	Trento	TN	Pieve Tesino
2336	PA Trento	Trento	TN	Pinzolo
2337	PA Trento	Trento	TN	Pomarolo
2338	PA Trento	Trento	TN	Porte di Rendena
2339	PA Trento	Trento	TN	Predaia
2340	PA Trento	Trento	TN	Predazzo
2341	PA Trento	Trento	TN	Primiero San Martino di Castrozza
2342	PA Trento	Trento	TN	Rabbi
2343	PA Trento	Trento	TN	Riva del Garda
2344	PA Trento	Trento	TN	Romeno
2345	PA Trento	Trento	TN	Roncegno Terme
2346	PA Trento	Trento	TN	Ronchi Valsugana
2347	PA Trento	Trento	TN	Ronzo-Chienis
2348	PA Trento	Trento	TN	Ronzone
2349	PA Trento	Trento	TN	Roverè della Luna
2350	PA Trento	Trento	TN	Rovereto
2351	PA Trento	Trento	TN	Ruffrè-Mendola
2352	PA Trento	Trento	TN	Rumo
2353	PA Trento	Trento	TN	Sagron Mis
2354	PA Trento	Trento	TN	Samone
2355	PA Trento	Trento	TN	San Giovanni di Fassa-Sèn Jan
2356	PA Trento	Trento	TN	San Lorenzo Dorsino
2357	PA Trento	Trento	TN	San Michele all'Adige
2358	PA Trento	Trento	TN	Sant'Orsola Terme
2359	PA Trento	Trento	TN	Sanzeno
2360	PA Trento	Trento	TN	Sarnonico
2361	PA Trento	Trento	TN	Scurelle
2362	PA Trento	Trento	TN	Segonzano
2363	PA Trento	Trento	TN	Sella Giudicarie
2364	PA Trento	Trento	TN	Sfruz
2365	PA Trento	Trento	TN	Soraga di Fassa
2366	PA Trento	Trento	TN	Sover
2367	PA Trento	Trento	TN	Spiazzo
2368	PA Trento	Trento	TN	Spormaggiore
2369	PA Trento	Trento	TN	Sporminore
2370	PA Trento	Trento	TN	Stenico
2371	PA Trento	Trento	TN	Storo
2372	PA Trento	Trento	TN	Strembo
2373	PA Trento	Trento	TN	Telve
2374	PA Trento	Trento	TN	Telve di Sopra
2375	PA Trento	Trento	TN	Tenna
2376	PA Trento	Trento	TN	Tenno
2377	PA Trento	Trento	TN	Terragnolo



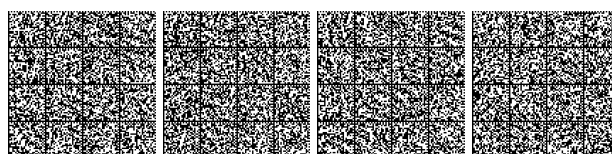
2378	PA Trento	Trento	TN	Terre d'Adige
2379	PA Trento	Trento	TN	Terzolas
2380	PA Trento	Trento	TN	Tesero
2381	PA Trento	Trento	TN	Tione di Trento
2382	PA Trento	Trento	TN	Ton
2383	PA Trento	Trento	TN	Torcegno
2384	PA Trento	Trento	TN	Trambileno
2385	PA Trento	Trento	TN	Tre Ville
2386	PA Trento	Trento	TN	Trento
2387	PA Trento	Trento	TN	Valdaone
2388	PA Trento	Trento	TN	Valfloriana
2389	PA Trento	Trento	TN	Vallarsa
2390	PA Trento	Trento	TN	Vallelaghi
2391	PA Trento	Trento	TN	Vermiglio
2392	PA Trento	Trento	TN	Vignola-Falesina
2393	PA Trento	Trento	TN	Villa Lagarina
2394	PA Trento	Trento	TN	Ville d'Anaunia
2395	PA Trento	Trento	TN	Ville di Fiemme
2396	PA Trento	Trento	TN	Volano
2397	PA Trento	Trento	TN	Ziano di Fiemme
2398	Piemonte	Alessandria	AL	Albera Ligure
2399	Piemonte	Alessandria	AL	Arquata Scrivia
2400	Piemonte	Alessandria	AL	Borghetto di Borbera
2401	Piemonte	Alessandria	AL	Bosio
2402	Piemonte	Alessandria	AL	Brignano-Frascata
2403	Piemonte	Alessandria	AL	Cabella Ligure
2404	Piemonte	Alessandria	AL	Cantalupo Ligure
2405	Piemonte	Alessandria	AL	Carrega Ligure
2406	Piemonte	Alessandria	AL	Casaleggio Boiro
2407	Piemonte	Alessandria	AL	Cassinelle
2408	Piemonte	Alessandria	AL	Castellania Coppi
2409	Piemonte	Alessandria	AL	Castelletto d'Erro
2410	Piemonte	Alessandria	AL	Cavatore
2411	Piemonte	Alessandria	AL	Denice
2412	Piemonte	Alessandria	AL	Dernice
2413	Piemonte	Alessandria	AL	Fabbrica Curone
2414	Piemonte	Alessandria	AL	Fraconalto
2415	Piemonte	Alessandria	AL	Garbagna
2416	Piemonte	Alessandria	AL	Gremiasco
2417	Piemonte	Alessandria	AL	Grondona
2418	Piemonte	Alessandria	AL	Malvicino
2419	Piemonte	Alessandria	AL	Merana
2420	Piemonte	Alessandria	AL	Molare
2421	Piemonte	Alessandria	AL	Mongiardino Ligure
2422	Piemonte	Alessandria	AL	Montacuto
2423	Piemonte	Alessandria	AL	Morbello
2424	Piemonte	Alessandria	AL	Mornese
2425	Piemonte	Alessandria	AL	Pareto
2426	Piemonte	Alessandria	AL	Ponzone
2427	Piemonte	Alessandria	AL	Roccaforte Ligure
2428	Piemonte	Alessandria	AL	Rocchetta Ligure
2429	Piemonte	Alessandria	AL	San Sebastiano Curone
2430	Piemonte	Alessandria	AL	Spigno Monferrato
2431	Piemonte	Alessandria	AL	Tagliolo Monferrato
2432	Piemonte	Alessandria	AL	Voltaggio
2433	Piemonte	Asti	AT	Albugnano
2434	Piemonte	Asti	AT	Cessole
2435	Piemonte	Asti	AT	Loazzolo
2436	Piemonte	Asti	AT	Moncucco Torinese
2437	Piemonte	Asti	AT	Moransengo-Tonengo
2438	Piemonte	Asti	AT	Olmo Gentile
2439	Piemonte	Asti	AT	Roccaverano
2440	Piemonte	Asti	AT	San Giorgio Scarampi
2441	Piemonte	Asti	AT	Serole
2442	Piemonte	Asti	AT	Vesime
2443	Piemonte	Biella	BI	Ailoche
2444	Piemonte	Biella	BI	Andorno Micca
2445	Piemonte	Biella	BI	Biella



2446	Piemonte	Biella	BI	Bioglio
2447	Piemonte	Biella	BI	Callabiana
2448	Piemonte	Biella	BI	Camandona
2449	Piemonte	Biella	BI	Camburzano
2450	Piemonte	Biella	BI	Campiglia Cervo
2451	Piemonte	Biella	BI	Caprile
2452	Piemonte	Biella	BI	Casapinta
2453	Piemonte	Biella	BI	Coggiola
2454	Piemonte	Biella	BI	Crevacuore
2455	Piemonte	Biella	BI	Curino
2456	Piemonte	Biella	BI	Donato
2457	Piemonte	Biella	BI	Graglia
2458	Piemonte	Biella	BI	Magnano
2459	Piemonte	Biella	BI	Mezzana Mortigliengo
2460	Piemonte	Biella	BI	Miagliano
2461	Piemonte	Biella	BI	Mongrando
2462	Piemonte	Biella	BI	Muzzano
2463	Piemonte	Biella	BI	Netro
2464	Piemonte	Biella	BI	Occhieppo Superiore
2465	Piemonte	Biella	BI	Pettinengo
2466	Piemonte	Biella	BI	Piatto
2467	Piemonte	Biella	BI	Piedicavallo
2468	Piemonte	Biella	BI	Pollone
2469	Piemonte	Biella	BI	Portula
2470	Piemonte	Biella	BI	Pralungo
2471	Piemonte	Biella	BI	Pray
2472	Piemonte	Biella	BI	Ronco Biellese
2473	Piemonte	Biella	BI	Rosazza
2474	Piemonte	Biella	BI	Sagliano Micca
2475	Piemonte	Biella	BI	Sala Biellese
2476	Piemonte	Biella	BI	Sordevolo
2477	Piemonte	Biella	BI	Sostegno
2478	Piemonte	Biella	BI	Strona
2479	Piemonte	Biella	BI	Tavigliano
2480	Piemonte	Biella	BI	Ternengo
2481	Piemonte	Biella	BI	Tollegno
2482	Piemonte	Biella	BI	Torrazzo
2483	Piemonte	Biella	BI	Valdilana
2484	Piemonte	Biella	BI	Vallanzengo
2485	Piemonte	Biella	BI	Valle San Nicolao
2486	Piemonte	Biella	BI	Veglio
2487	Piemonte	Biella	BI	Zimone
2488	Piemonte	Biella	BI	Zubiena
2489	Piemonte	Biella	BI	Zumaglia
2490	Piemonte	Cuneo	CN	Acceglio
2491	Piemonte	Cuneo	CN	Aisone
2492	Piemonte	Cuneo	CN	Albareto della Torre
2493	Piemonte	Cuneo	CN	Alto
2494	Piemonte	Cuneo	CN	Argentera
2495	Piemonte	Cuneo	CN	Arguello
2496	Piemonte	Cuneo	CN	Bagnasco
2497	Piemonte	Cuneo	CN	Bagnolo Piemonte
2498	Piemonte	Cuneo	CN	Barge
2499	Piemonte	Cuneo	CN	Bastia Mondovì
2500	Piemonte	Cuneo	CN	Battifollo
2501	Piemonte	Cuneo	CN	Beinette
2502	Piemonte	Cuneo	CN	Bellino
2503	Piemonte	Cuneo	CN	Belvedere Langhe
2504	Piemonte	Cuneo	CN	Benevello
2505	Piemonte	Cuneo	CN	Bergolo
2506	Piemonte	Cuneo	CN	Bernezzo
2507	Piemonte	Cuneo	CN	Bonvicino
2508	Piemonte	Cuneo	CN	Borgo San Dalmazzo
2509	Piemonte	Cuneo	CN	Borgomale
2510	Piemonte	Cuneo	CN	Bosia
2511	Piemonte	Cuneo	CN	Bossolasco
2512	Piemonte	Cuneo	CN	Boves
2513	Piemonte	Cuneo	CN	Briaglia



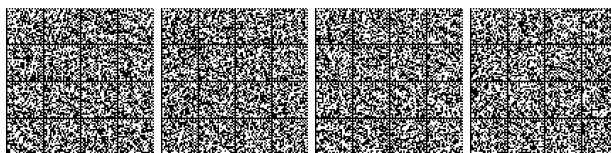
2514	Piemonte	Cuneo	CN	Briga Alta
2515	Piemonte	Cuneo	CN	Brondello
2516	Piemonte	Cuneo	CN	Brossasco
2517	Piemonte	Cuneo	CN	Busca
2518	Piemonte	Cuneo	CN	Camerana
2519	Piemonte	Cuneo	CN	Canosio
2520	Piemonte	Cuneo	CN	Caprauna
2521	Piemonte	Cuneo	CN	Caraglio
2522	Piemonte	Cuneo	CN	Cartignano
2523	Piemonte	Cuneo	CN	Casteldelfino
2524	Piemonte	Cuneo	CN	Castelletto Stura
2525	Piemonte	Cuneo	CN	Castelletto Uzzone
2526	Piemonte	Cuneo	CN	Castellino Tanaro
2527	Piemonte	Cuneo	CN	Castelmagno
2528	Piemonte	Cuneo	CN	Castelnuovo di Ceva
2529	Piemonte	Cuneo	CN	Castino
2530	Piemonte	Cuneo	CN	Celle di Macra
2531	Piemonte	Cuneo	CN	Centallo
2532	Piemonte	Cuneo	CN	Cerretto Langhe
2533	Piemonte	Cuneo	CN	Cervasca
2534	Piemonte	Cuneo	CN	Ceva
2535	Piemonte	Cuneo	CN	Chiusa di Pesio
2536	Piemonte	Cuneo	CN	Cigliè
2537	Piemonte	Cuneo	CN	Cisone
2538	Piemonte	Cuneo	CN	Clavesana
2539	Piemonte	Cuneo	CN	Cortemilia
2540	Piemonte	Cuneo	CN	Cossano Belbo
2541	Piemonte	Cuneo	CN	Costigliole Saluzzo
2542	Piemonte	Cuneo	CN	Cravanzana
2543	Piemonte	Cuneo	CN	Crissolo
2544	Piemonte	Cuneo	CN	Cuneo
2545	Piemonte	Cuneo	CN	Demonte
2546	Piemonte	Cuneo	CN	Dogliani
2547	Piemonte	Cuneo	CN	Dronero
2548	Piemonte	Cuneo	CN	Elva
2549	Piemonte	Cuneo	CN	Entracque
2550	Piemonte	Cuneo	CN	Envie
2551	Piemonte	Cuneo	CN	Feisoglio
2552	Piemonte	Cuneo	CN	Frabosa Soprana
2553	Piemonte	Cuneo	CN	Frabosa Sottana
2554	Piemonte	Cuneo	CN	Frassino
2555	Piemonte	Cuneo	CN	Gaiola
2556	Piemonte	Cuneo	CN	Gambasca
2557	Piemonte	Cuneo	CN	Garessio
2558	Piemonte	Cuneo	CN	Gorzegno
2559	Piemonte	Cuneo	CN	Gottasecca
2560	Piemonte	Cuneo	CN	Igliano
2561	Piemonte	Cuneo	CN	Isasca
2562	Piemonte	Cuneo	CN	Lequio Berria
2563	Piemonte	Cuneo	CN	Leseigno
2564	Piemonte	Cuneo	CN	Levice
2565	Piemonte	Cuneo	CN	Limone Piemonte
2566	Piemonte	Cuneo	CN	Lisio
2567	Piemonte	Cuneo	CN	Macra
2568	Piemonte	Cuneo	CN	Magliano Alpi
2569	Piemonte	Cuneo	CN	Mango
2570	Piemonte	Cuneo	CN	Manta
2571	Piemonte	Cuneo	CN	Margarita
2572	Piemonte	Cuneo	CN	Marmora
2573	Piemonte	Cuneo	CN	Marsaglia
2574	Piemonte	Cuneo	CN	Martiniana Po
2575	Piemonte	Cuneo	CN	Melle
2576	Piemonte	Cuneo	CN	Moiola
2577	Piemonte	Cuneo	CN	Mombarcaro
2578	Piemonte	Cuneo	CN	Mombasiglio
2579	Piemonte	Cuneo	CN	Monastero di Vasco
2580	Piemonte	Cuneo	CN	Monasterolo Casotto
2581	Piemonte	Cuneo	CN	Mondovì



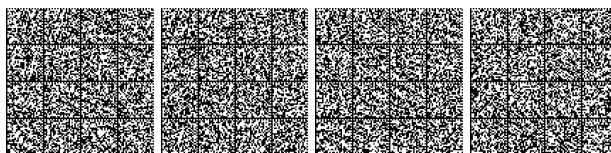
2582	Piemonte	Cuneo	CN	Monesiglio
2583	Piemonte	Cuneo	CN	Monforte d'Alba
2584	Piemonte	Cuneo	CN	Montaldo di Mondovì
2585	Piemonte	Cuneo	CN	Montanera
2586	Piemonte	Cuneo	CN	Montelupo Albese
2587	Piemonte	Cuneo	CN	Montemarle di Cuneo
2588	Piemonte	Cuneo	CN	Monterosso Grana
2589	Piemonte	Cuneo	CN	Montezemolo
2590	Piemonte	Cuneo	CN	Morozzo
2591	Piemonte	Cuneo	CN	Murazzano
2592	Piemonte	Cuneo	CN	Neviglie
2593	Piemonte	Cuneo	CN	Niella Belbo
2594	Piemonte	Cuneo	CN	Niella Tanaro
2595	Piemonte	Cuneo	CN	Nucetto
2596	Piemonte	Cuneo	CN	Oncino
2597	Piemonte	Cuneo	CN	Ormea
2598	Piemonte	Cuneo	CN	Ostana
2599	Piemonte	Cuneo	CN	Paesana
2600	Piemonte	Cuneo	CN	Pagno
2601	Piemonte	Cuneo	CN	Pamparato
2602	Piemonte	Cuneo	CN	Paroldo
2603	Piemonte	Cuneo	CN	Perletto
2604	Piemonte	Cuneo	CN	Perlo
2605	Piemonte	Cuneo	CN	Peveragno
2606	Piemonte	Cuneo	CN	Pezzolo Valle Uzzone
2607	Piemonte	Cuneo	CN	Pianfei
2608	Piemonte	Cuneo	CN	Piasco
2609	Piemonte	Cuneo	CN	Pietraporzio
2610	Piemonte	Cuneo	CN	Pontechianale
2611	Piemonte	Cuneo	CN	Pradlevés
2612	Piemonte	Cuneo	CN	Prazzo
2613	Piemonte	Cuneo	CN	Priero
2614	Piemonte	Cuneo	CN	Priola
2615	Piemonte	Cuneo	CN	Prunetto
2616	Piemonte	Cuneo	CN	Rifreddo
2617	Piemonte	Cuneo	CN	Rittana
2618	Piemonte	Cuneo	CN	Roaschia
2619	Piemonte	Cuneo	CN	Roascio
2620	Piemonte	Cuneo	CN	Robilante
2621	Piemonte	Cuneo	CN	Roburent
2622	Piemonte	Cuneo	CN	Rocca Cigliè
2623	Piemonte	Cuneo	CN	Rocca de' Baldi
2624	Piemonte	Cuneo	CN	Roccabruna
2625	Piemonte	Cuneo	CN	Roccaforte Mondovì
2626	Piemonte	Cuneo	CN	Roccasparvera
2627	Piemonte	Cuneo	CN	Roccamare
2628	Piemonte	Cuneo	CN	Rocchetta Belbo
2629	Piemonte	Cuneo	CN	Roddino
2630	Piemonte	Cuneo	CN	Rodello
2631	Piemonte	Cuneo	CN	Rossana
2632	Piemonte	Cuneo	CN	Sale delle Langhe
2633	Piemonte	Cuneo	CN	Sale San Giovanni
2634	Piemonte	Cuneo	CN	Saliceto
2635	Piemonte	Cuneo	CN	Salmour
2636	Piemonte	Cuneo	CN	Sambuco
2637	Piemonte	Cuneo	CN	Sampeyre
2638	Piemonte	Cuneo	CN	San Benedetto Belbo
2639	Piemonte	Cuneo	CN	San Damiano Macra
2640	Piemonte	Cuneo	CN	San Michele Mondovì
2641	Piemonte	Cuneo	CN	Sanfron
2642	Piemonte	Cuneo	CN	Scagnello
2643	Piemonte	Cuneo	CN	Serravalle Langhe
2644	Piemonte	Cuneo	CN	Sinio
2645	Piemonte	Cuneo	CN	Somano
2646	Piemonte	Cuneo	CN	Stroppa
2647	Piemonte	Cuneo	CN	Tarantasca
2648	Piemonte	Cuneo	CN	Torre Bormida
2649	Piemonte	Cuneo	CN	Torre Mondovì



2650	Piemonte	Cuneo	CN	Torresina
2651	Piemonte	Cuneo	CN	Trezzo Tinella
2652	Piemonte	Cuneo	CN	Valdieri
2653	Piemonte	Cuneo	CN	Valgrana
2654	Piemonte	Cuneo	CN	Valloriate
2655	Piemonte	Cuneo	CN	Venasca
2656	Piemonte	Cuneo	CN	Vernante
2657	Piemonte	Cuneo	CN	Verzuolo
2658	Piemonte	Cuneo	CN	Vicoforte
2659	Piemonte	Cuneo	CN	Vignolo
2660	Piemonte	Cuneo	CN	Villafalletto
2661	Piemonte	Cuneo	CN	Villanova Mondovì
2662	Piemonte	Cuneo	CN	Villar San Costanzo
2663	Piemonte	Cuneo	CN	Vinadio
2664	Piemonte	Cuneo	CN	Viola
2665	Piemonte	Novara	NO	Ameno
2666	Piemonte	Novara	NO	Armeno
2667	Piemonte	Novara	NO	Boca
2668	Piemonte	Novara	NO	Bolzano Novarese
2669	Piemonte	Novara	NO	Briga Novarese
2670	Piemonte	Novara	NO	Colazza
2671	Piemonte	Novara	NO	Gargallo
2672	Piemonte	Novara	NO	Gozzano
2673	Piemonte	Novara	NO	Grignasco
2674	Piemonte	Novara	NO	Inverio
2675	Piemonte	Novara	NO	Lesa
2676	Piemonte	Novara	NO	Maggiora
2677	Piemonte	Novara	NO	Massino Visconti
2678	Piemonte	Novara	NO	Meina
2679	Piemonte	Novara	NO	Miasino
2680	Piemonte	Novara	NO	Nebbiuno
2681	Piemonte	Novara	NO	Orta San Giulio
2682	Piemonte	Novara	NO	Pella
2683	Piemonte	Novara	NO	Pettinasco
2684	Piemonte	Novara	NO	Pisano
2685	Piemonte	Novara	NO	Pogno
2686	Piemonte	Novara	NO	San Maurizio d'Opaglio
2687	Piemonte	Novara	NO	Soriso
2688	Piemonte	Torino	TO	Ala di Stura
2689	Piemonte	Torino	TO	Almese
2690	Piemonte	Torino	TO	Alpette
2691	Piemonte	Torino	TO	Andrate
2692	Piemonte	Torino	TO	Angrogna
2693	Piemonte	Torino	TO	Avigliana
2694	Piemonte	Torino	TO	Balangero
2695	Piemonte	Torino	TO	Baldissero Canavese
2696	Piemonte	Torino	TO	Baldissero Torinese
2697	Piemonte	Torino	TO	Balme
2698	Piemonte	Torino	TO	Bardonecchia
2699	Piemonte	Torino	TO	Bibiana
2700	Piemonte	Torino	TO	Bobbio Pellice
2701	Piemonte	Torino	TO	Borgiallo
2702	Piemonte	Torino	TO	Borgone Susa
2703	Piemonte	Torino	TO	Bricherasio
2704	Piemonte	Torino	TO	Brosso
2705	Piemonte	Torino	TO	Bruzolo
2706	Piemonte	Torino	TO	Bussoleno
2707	Piemonte	Torino	TO	Buttiglieria Alta
2708	Piemonte	Torino	TO	Cafasse
2709	Piemonte	Torino	TO	Canischio
2710	Piemonte	Torino	TO	Cantalupa
2711	Piemonte	Torino	TO	Cantoira
2712	Piemonte	Torino	TO	Caprie
2713	Piemonte	Torino	TO	Carema
2714	Piemonte	Torino	TO	Caselle
2715	Piemonte	Torino	TO	Castagneto Po
2716	Piemonte	Torino	TO	Castellamonte
2717	Piemonte	Torino	TO	Castelnuovo Nigra



2718	Piemonte	Torino	TO	Ceres
2719	Piemonte	Torino	TO	Ceresole Reale
2720	Piemonte	Torino	TO	Cesana Torinese
2721	Piemonte	Torino	TO	Chialamberto
2722	Piemonte	Torino	TO	Chianocco
2723	Piemonte	Torino	TO	Chiaverano
2724	Piemonte	Torino	TO	Chiesanuova
2725	Piemonte	Torino	TO	Chiomonte
2726	Piemonte	Torino	TO	Chiusa di San Michele
2727	Piemonte	Torino	TO	Cintano
2728	Piemonte	Torino	TO	Cinzano
2729	Piemonte	Torino	TO	Claviere
2730	Piemonte	Torino	TO	Coassolo Torinese
2731	Piemonte	Torino	TO	Coazze
2732	Piemonte	Torino	TO	Colleretto Castelnuovo
2733	Piemonte	Torino	TO	Condove
2734	Piemonte	Torino	TO	Corio
2735	Piemonte	Torino	TO	Cossano Canavese
2736	Piemonte	Torino	TO	Cuceglio
2737	Piemonte	Torino	TO	Cumiana
2738	Piemonte	Torino	TO	Cuorgnè
2739	Piemonte	Torino	TO	Exilles
2740	Piemonte	Torino	TO	Fenestrelle
2741	Piemonte	Torino	TO	Fiano
2742	Piemonte	Torino	TO	Forno Canavese
2743	Piemonte	Torino	TO	Frassinetto
2744	Piemonte	Torino	TO	Frossasco
2745	Piemonte	Torino	TO	Germagnano
2746	Piemonte	Torino	TO	Giaglione
2747	Piemonte	Torino	TO	Giaveno
2748	Piemonte	Torino	TO	Givoletto
2749	Piemonte	Torino	TO	Gravere
2750	Piemonte	Torino	TO	Groscavallo
2751	Piemonte	Torino	TO	Grosso
2752	Piemonte	Torino	TO	Ingria
2753	Piemonte	Torino	TO	Inverso Pinasca
2754	Piemonte	Torino	TO	Issiglio
2755	Piemonte	Torino	TO	La Cassa
2756	Piemonte	Torino	TO	Lanzo Torinese
2757	Piemonte	Torino	TO	Lemie
2758	Piemonte	Torino	TO	Levone
2759	Piemonte	Torino	TO	Locana
2760	Piemonte	Torino	TO	Luserna San Giovanni
2761	Piemonte	Torino	TO	Lusernetta
2762	Piemonte	Torino	TO	Massello
2763	Piemonte	Torino	TO	Mathi
2764	Piemonte	Torino	TO	Mattie
2765	Piemonte	Torino	TO	Meana di Susa
2766	Piemonte	Torino	TO	Mezenile
2767	Piemonte	Torino	TO	Mompalero
2768	Piemonte	Torino	TO	Monastero di Lanzo
2769	Piemonte	Torino	TO	Moncenisio
2770	Piemonte	Torino	TO	Noasca
2771	Piemonte	Torino	TO	Nomaglio
2772	Piemonte	Torino	TO	Novalesa
2773	Piemonte	Torino	TO	Oulx
2774	Piemonte	Torino	TO	Pavarolo
2775	Piemonte	Torino	TO	Pecetto Torinese
2776	Piemonte	Torino	TO	Perosa Argentina
2777	Piemonte	Torino	TO	Perrero
2778	Piemonte	Torino	TO	Pertusio
2779	Piemonte	Torino	TO	Pessinetto
2780	Piemonte	Torino	TO	Pinasca
2781	Piemonte	Torino	TO	Pinerolo
2782	Piemonte	Torino	TO	Pino Torinese
2783	Piemonte	Torino	TO	Piossasco
2784	Piemonte	Torino	TO	Pomaretto
2785	Piemonte	Torino	TO	Pont Canavese



2786	Piemonte	Torino	TO	Porte
2787	Piemonte	Torino	TO	Pragelato
2788	Piemonte	Torino	TO	Prali
2789	Piemonte	Torino	TO	Pramollo
2790	Piemonte	Torino	TO	Prarostino
2791	Piemonte	Torino	TO	Prascorsano
2792	Piemonte	Torino	TO	Pratigione
2793	Piemonte	Torino	TO	Quagliuzzo
2794	Piemonte	Torino	TO	Quassolo
2795	Piemonte	Torino	TO	Quincinetto
2796	Piemonte	Torino	TO	Reano
2797	Piemonte	Torino	TO	Ribordone
2798	Piemonte	Torino	TO	Rivalba
2799	Piemonte	Torino	TO	Rivara
2800	Piemonte	Torino	TO	Rocca Canavese
2801	Piemonte	Torino	TO	Roletto
2802	Piemonte	Torino	TO	Ronco Canavese
2803	Piemonte	Torino	TO	Rorà
2804	Piemonte	Torino	TO	Roure
2805	Piemonte	Torino	TO	Rosta
2806	Piemonte	Torino	TO	Rubiana
2807	Piemonte	Torino	TO	Rueglio
2808	Piemonte	Torino	TO	Salbertrand
2809	Piemonte	Torino	TO	Salza di Pinerolo
2810	Piemonte	Torino	TO	San Colombano Belmonte
2811	Piemonte	Torino	TO	San Didero
2812	Piemonte	Torino	TO	Sangano
2813	Piemonte	Torino	TO	San Germano Chisone
2814	Piemonte	Torino	TO	San Giorio di Susa
2815	Piemonte	Torino	TO	San Martino Canavese
2816	Piemonte	Torino	TO	San Pietro Val Lemina
2817	Piemonte	Torino	TO	San Secondo di Pinerolo
2818	Piemonte	Torino	TO	Sant'Ambrogio di Torino
2819	Piemonte	Torino	TO	Sant'Antonino di Susa
2820	Piemonte	Torino	TO	Sauze di Cesana
2821	Piemonte	Torino	TO	Sauze d'Oulx
2822	Piemonte	Torino	TO	Sestriere
2823	Piemonte	Torino	TO	Settimo Vittone
2824	Piemonte	Torino	TO	Sparone
2825	Piemonte	Torino	TO	Strambinello
2826	Piemonte	Torino	TO	Susa
2827	Piemonte	Torino	TO	Tavagnasco
2828	Piemonte	Torino	TO	Torre Canavese
2829	Piemonte	Torino	TO	Torre Pellice
2830	Piemonte	Torino	TO	Trana
2831	Piemonte	Torino	TO	Traversella
2832	Piemonte	Torino	TO	Traves
2833	Piemonte	Torino	TO	Usseaux
2834	Piemonte	Torino	TO	Usseglio
2835	Piemonte	Torino	TO	Vaie
2836	Piemonte	Torino	TO	Val della Torre
2837	Piemonte	Torino	TO	Valgioie
2838	Piemonte	Torino	TO	Vallo Torinese
2839	Piemonte	Torino	TO	Valperga
2840	Piemonte	Torino	TO	Valprato Soana
2841	Piemonte	Torino	TO	Varisella
2842	Piemonte	Torino	TO	Vauda Canavese
2843	Piemonte	Torino	TO	Venaus
2844	Piemonte	Torino	TO	Vialfrè
2845	Piemonte	Torino	TO	Vidracco
2846	Piemonte	Torino	TO	Villarbasse
2847	Piemonte	Torino	TO	Villar Dora
2848	Piemonte	Torino	TO	Villar Focchiardo
2849	Piemonte	Torino	TO	Villar Pellice
2850	Piemonte	Torino	TO	Villar Perosa
2851	Piemonte	Torino	TO	Vistrorio
2852	Piemonte	Torino	TO	Viù
2853	Piemonte	Torino	TO	Val di Chy



2854	Piemonte	Torino	TO	Valchiusa
2855	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Antrona Schieranco
2856	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Anzola d'Ossola
2857	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Arizzano
2858	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Arola
2859	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Aurano
2860	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Baceno
2861	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Bannio Anzino
2862	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Baveno
2863	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Bee
2864	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Belgirate
2865	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Beura-Cardezza
2866	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Bognanco
2867	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Borgomezzavalle
2868	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Brovello-Carpugnino
2869	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Calasca-Castiglione
2870	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cambiasca
2871	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cannero Riviera
2872	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cannobio
2873	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Caprezzo
2874	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Casale Corte Cerro
2875	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ceppo Morelli
2876	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cesara
2877	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cossogno
2878	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Craveggia
2879	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Crevoladossola
2880	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Crodo
2881	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Domodossola
2882	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Druogno
2883	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Formazza
2884	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Germagno
2885	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ghiffa
2886	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Gignese
2887	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Gravellona Toce
2888	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Gurro
2889	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Intragna
2890	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Loreglia
2891	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Macugnaga
2892	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Madonna del Sasso
2893	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Malesco
2894	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Masera
2895	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Massiola
2896	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Mergozzo
2897	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Miazzina
2898	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Montecrestese
2899	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Montescheno
2900	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Nonio
2901	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Oggebbio
2902	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Omegna
2903	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ornavasso
2904	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Pallanzeno
2905	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Piedimulera
2906	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Pieve Vergonte
2907	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Premeno
2908	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Premia
2909	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Premosello-Chiovenda
2910	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Quarna Sopra
2911	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Quarna Sotto
2912	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Re
2913	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	San Bernardino Verbano
2914	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Santa Maria Maggiore
2915	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Stresa
2916	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Toceno
2917	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Trarego Viggiona
2918	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Trasquera
2919	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Trontano
2920	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Valle Cannobina
2921	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Valstrona



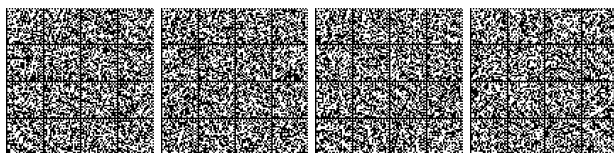
2922	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Vanzone con San Carlo
2923	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Varzo
2924	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Verbania
2925	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Vignone
2926	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Villadossola
2927	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Villette
2928	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Vogogna
2929	Piemonte	Vercelli	VC	Alagna Valsesia
2930	Piemonte	Vercelli	VC	Alto Sermenza
2931	Piemonte	Vercelli	VC	Balmuccia
2932	Piemonte	Vercelli	VC	Bocciolo
2933	Piemonte	Vercelli	VC	Borgosesia
2934	Piemonte	Vercelli	VC	Campertogno
2935	Piemonte	Vercelli	VC	Carcoforo
2936	Piemonte	Vercelli	VC	Celio con Breia
2937	Piemonte	Vercelli	VC	Cervatto
2938	Piemonte	Vercelli	VC	Civiasco
2939	Piemonte	Vercelli	VC	Cravagliana
2940	Piemonte	Vercelli	VC	Fobello
2941	Piemonte	Vercelli	VC	Guardabosone
2942	Piemonte	Vercelli	VC	Mollia
2943	Piemonte	Vercelli	VC	Pila
2944	Piemonte	Vercelli	VC	Piode
2945	Piemonte	Vercelli	VC	Postua
2946	Piemonte	Vercelli	VC	Quarona
2947	Piemonte	Vercelli	VC	Rassa
2948	Piemonte	Vercelli	VC	Rimella
2949	Piemonte	Vercelli	VC	Rossa
2950	Piemonte	Vercelli	VC	Scopa
2951	Piemonte	Vercelli	VC	Scopello
2952	Piemonte	Vercelli	VC	Serravalle Sesia
2953	Piemonte	Vercelli	VC	Valduggia
2954	Piemonte	Vercelli	VC	Varallo
2955	Piemonte	Vercelli	VC	Vocca
2956	Puglia	Bari	BA	Altamura
2957	Puglia	Bari	BA	Gravina in Puglia
2958	Puglia	Bari	BA	Noci
2959	Puglia	Bari	BA	Poggiorsini
2960	Puglia	Bari	BA	Santeramo in Colle
2961	Puglia	Barletta-Andria-Trani	BT	Spinazzola
2962	Puglia	Foggia	FG	Accadia
2963	Puglia	Foggia	FG	Alberona
2964	Puglia	Foggia	FG	Anzano di Puglia
2965	Puglia	Foggia	FG	Biccari
2966	Puglia	Foggia	FG	Bovino
2967	Puglia	Foggia	FG	Castelluccio Valmaggione
2968	Puglia	Foggia	FG	Celenza Valfortore
2969	Puglia	Foggia	FG	Celle di San Vito
2970	Puglia	Foggia	FG	Deliceto
2971	Puglia	Foggia	FG	Faeto
2972	Puglia	Foggia	FG	Mattinata
2973	Puglia	Foggia	FG	Monte Sant'Angelo
2974	Puglia	Foggia	FG	Monteleone di Puglia
2975	Puglia	Foggia	FG	Motta Montecorvino
2976	Puglia	Foggia	FG	Orsara di Puglia
2977	Puglia	Foggia	FG	Panni
2978	Puglia	Foggia	FG	Pietramontecorvino
2979	Puglia	Foggia	FG	Rocchetta Sant'Antonio
2980	Puglia	Foggia	FG	Roseto Valfortore
2981	Puglia	Foggia	FG	San Giovanni Rotondo
2982	Puglia	Foggia	FG	San Marco in Lamis
2983	Puglia	Foggia	FG	San Marco la Catola
2984	Puglia	Foggia	FG	Sant'Agata di Puglia
2985	Puglia	Foggia	FG	Vico del Gargano
2986	Puglia	Foggia	FG	Volturara Appula
2987	Puglia	Foggia	FG	Volturino
2988	Puglia	Taranto	TA	Martina Franca
2989	Sardegna	Cagliari	CA	Burcei



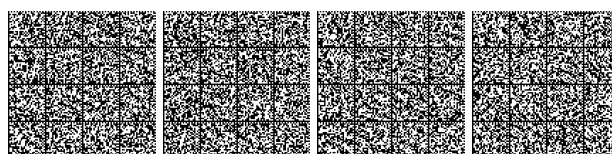
2990	Sardegna	Cagliari	CA	Dotianova
2991	Sardegna	Cagliari	CA	Escolca
2992	Sardegna	Cagliari	CA	Esterzili
2993	Sardegna	Cagliari	CA	Genoni
2994	Sardegna	Cagliari	CA	Gergei
2995	Sardegna	Cagliari	CA	Goni
2996	Sardegna	Cagliari	CA	Isili
2997	Sardegna	Cagliari	CA	Mandas
2998	Sardegna	Cagliari	CA	Nuragus
2999	Sardegna	Cagliari	CA	Nurallao
3000	Sardegna	Cagliari	CA	Nurri
3001	Sardegna	Cagliari	CA	Orroli
3002	Sardegna	Cagliari	CA	Sadali
3003	Sardegna	Cagliari	CA	San Basilio
3004	Sardegna	Cagliari	CA	San Nicolò Gerrei
3005	Sardegna	Cagliari	CA	Sant'Andrea Frius
3006	Sardegna	Cagliari	CA	Serri
3007	Sardegna	Cagliari	CA	Silius
3008	Sardegna	Cagliari	CA	Sinnai
3009	Sardegna	Cagliari	CA	Siurgus Donigala
3010	Sardegna	Cagliari	CA	Villanova Tulo
3011	Sardegna	Cagliari	CA	Villasalto
3012	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Aggius
3013	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Alà dei Sardi
3014	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Berchidda
3015	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Buddusò
3016	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Calangianus
3017	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Luras
3018	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Monti
3019	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Padru
3020	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Tempio Pausania
3021	Sardegna	Medio Campidano	VS	Gesturi
3022	Sardegna	Medio Campidano	VS	Gonnosfanadiga
3023	Sardegna	Medio Campidano	VS	Setzu
3024	Sardegna	Nuoro	NU	Aritzo
3025	Sardegna	Nuoro	NU	Atzara
3026	Sardegna	Nuoro	NU	Austis
3027	Sardegna	Nuoro	NU	Belvi
3028	Sardegna	Nuoro	NU	Birori
3029	Sardegna	Nuoro	NU	Bitti
3030	Sardegna	Nuoro	NU	Bolotana
3031	Sardegna	Nuoro	NU	Borore
3032	Sardegna	Nuoro	NU	Bortigali
3033	Sardegna	Nuoro	NU	Desulo
3034	Sardegna	Nuoro	NU	Fonni
3035	Sardegna	Nuoro	NU	Gadoni
3036	Sardegna	Nuoro	NU	Gavoi
3037	Sardegna	Nuoro	NU	Lei
3038	Sardegna	Nuoro	NU	Lodè
3039	Sardegna	Nuoro	NU	Lodine
3040	Sardegna	Nuoro	NU	Lula
3041	Sardegna	Nuoro	NU	Macomer
3042	Sardegna	Nuoro	NU	Mamoiada
3043	Sardegna	Nuoro	NU	Meana Sardo
3044	Sardegna	Nuoro	NU	Nuoro
3045	Sardegna	Nuoro	NU	Oliena
3046	Sardegna	Nuoro	NU	Ollolai
3047	Sardegna	Nuoro	NU	Olzai
3048	Sardegna	Nuoro	NU	Onani
3049	Sardegna	Nuoro	NU	Oniferi
3050	Sardegna	Nuoro	NU	Orani
3051	Sardegna	Nuoro	NU	Orgosolo
3052	Sardegna	Nuoro	NU	Orotelli
3053	Sardegna	Nuoro	NU	Ortueri
3054	Sardegna	Nuoro	NU	Orune
3055	Sardegna	Nuoro	NU	Osidda
3056	Sardegna	Nuoro	NU	Ovodda
3057	Sardegna	Nuoro	NU	Sarule



3058	Sardegna	Nuoro	NU	Seulo
3059	Sardegna	Nuoro	NU	Silanus
3060	Sardegna	Nuoro	NU	Sindia
3061	Sardegna	Nuoro	NU	Sorgono
3062	Sardegna	Nuoro	NU	Teti
3063	Sardegna	Nuoro	NU	Tiana
3064	Sardegna	Nuoro	NU	Tonara
3065	Sardegna	Ogliastra	OG	Arzana
3066	Sardegna	Ogliastra	OG	Baunei
3067	Sardegna	Ogliastra	OG	Gairo
3068	Sardegna	Ogliastra	OG	Jerzu
3069	Sardegna	Ogliastra	OG	Lanusei
3070	Sardegna	Ogliastra	OG	Osini
3071	Sardegna	Ogliastra	OG	Perdasdefogu
3072	Sardegna	Ogliastra	OG	Seui
3073	Sardegna	Ogliastra	OG	Talana
3074	Sardegna	Ogliastra	OG	Ulassai
3075	Sardegna	Ogliastra	OG	Urzulei
3076	Sardegna	Ogliastra	OG	Ussassai
3077	Sardegna	Ogliastra	OG	Villagrande Strisaili
3078	Sardegna	Oristano	OR	Ardauli
3079	Sardegna	Oristano	OR	Laconi
3080	Sardegna	Oristano	OR	Morgongiori
3081	Sardegna	Oristano	OR	Neoneli
3082	Sardegna	Oristano	OR	Nughedu Santa Vittoria
3083	Sardegna	Oristano	OR	Pau
3084	Sardegna	Oristano	OR	Santu Lussurgiu
3085	Sardegna	Oristano	OR	Scano di Montiferro
3086	Sardegna	Oristano	OR	Seneghe
3087	Sardegna	Oristano	OR	Villa Verde
3088	Sardegna	Sassari	SS	Anela
3089	Sardegna	Sassari	SS	Banari
3090	Sardegna	Sassari	SS	Benetutti
3091	Sardegna	Sassari	SS	Bessude
3092	Sardegna	Sassari	SS	Bonnanaro
3093	Sardegna	Sassari	SS	Bono
3094	Sardegna	Sassari	SS	Bonorva
3095	Sardegna	Sassari	SS	Borutta
3096	Sardegna	Sassari	SS	Bottidda
3097	Sardegna	Sassari	SS	Bultei
3098	Sardegna	Sassari	SS	Burgos
3099	Sardegna	Sassari	SS	Cheremule
3100	Sardegna	Sassari	SS	Chiararamonti
3101	Sardegna	Sassari	SS	Cossoine
3102	Sardegna	Sassari	SS	Erula
3103	Sardegna	Sassari	SS	Esporlatu
3104	Sardegna	Sassari	SS	Florinas
3105	Sardegna	Sassari	SS	Giave
3106	Sardegna	Sassari	SS	Illorai
3107	Sardegna	Sassari	SS	Nughedu San Nicolò
3108	Sardegna	Sassari	SS	Nule
3109	Sardegna	Sassari	SS	Nulvi
3110	Sardegna	Sassari	SS	Osilo
3111	Sardegna	Sassari	SS	Pattada
3112	Sardegna	Sassari	SS	Ploaghe
3113	Sardegna	Sassari	SS	Pozzomaggiore
3114	Sardegna	Sassari	SS	Semestene
3115	Sardegna	Sassari	SS	Thiesi
3116	Sardegna	Sassari	SS	Torralba
3117	Sardegna	Sassari	SS	Villanova Monte Leone
3118	Sardegna	Sulcis Iglesiente	CI	Domusnovas
3119	Sardegna	Sulcis Iglesiente	CI	Fluminimaggiore
3120	Sardegna	Sulcis Iglesiente	CI	Nuxis
3121	Sicilia	Agrigento	AG	Alessandria della Rocca
3122	Sicilia	Agrigento	AG	Bivona
3123	Sicilia	Agrigento	AG	Burgio
3124	Sicilia	Agrigento	AG	Caltabellotta
3125	Sicilia	Agrigento	AG	Cammarata



3126	Sicilia	Agrigento	AG	Canicatti
3127	Sicilia	Agrigento	AG	Casteltermeni
3128	Sicilia	Agrigento	AG	Castrofilippo
3129	Sicilia	Agrigento	AG	Grotte
3130	Sicilia	Agrigento	AG	Lucca Sicula
3131	Sicilia	Agrigento	AG	Racalmuto
3132	Sicilia	Agrigento	AG	Sambuca di Sicilia
3133	Sicilia	Agrigento	AG	San Giovanni Gemini
3134	Sicilia	Agrigento	AG	Santa Elisabetta
3135	Sicilia	Agrigento	AG	Santo Stefano Quisquina
3136	Sicilia	Caltanissetta	CL	Acquaviva Platani
3137	Sicilia	Caltanissetta	CL	Bompensiere
3138	Sicilia	Caltanissetta	CL	Caltanissetta
3139	Sicilia	Caltanissetta	CL	Delia
3140	Sicilia	Caltanissetta	CL	Marianopoli
3141	Sicilia	Caltanissetta	CL	Milena
3142	Sicilia	Caltanissetta	CL	Montedoro
3143	Sicilia	Caltanissetta	CL	Mussomeli
3144	Sicilia	Caltanissetta	CL	Resuttano
3145	Sicilia	Caltanissetta	CL	San Cataldo
3146	Sicilia	Caltanissetta	CL	Santa Caterina Villarmosa
3147	Sicilia	Caltanissetta	CL	Serradifalco
3148	Sicilia	Caltanissetta	CL	Sutera
3149	Sicilia	Caltanissetta	CL	Vallelunga Pratameno
3150	Sicilia	Caltanissetta	CL	Villalba
3151	Sicilia	Catania	CT	Adrano
3152	Sicilia	Catania	CT	Belpasso
3153	Sicilia	Catania	CT	Biancavilla
3154	Sicilia	Catania	CT	Bronte
3155	Sicilia	Catania	CT	Caltagirone
3156	Sicilia	Catania	CT	Castiglione di Sicilia
3157	Sicilia	Catania	CT	Grammichele
3158	Sicilia	Catania	CT	Licodia Eubea
3159	Sicilia	Catania	CT	Linguaglossa
3160	Sicilia	Catania	CT	Maletto
3161	Sicilia	Catania	CT	Maniace
3162	Sicilia	Catania	CT	Mascalci
3163	Sicilia	Catania	CT	Mascalucia
3164	Sicilia	Catania	CT	Militello in Val di Catania
3165	Sicilia	Catania	CT	Milo
3166	Sicilia	Catania	CT	Mirabella Imbaccari
3167	Sicilia	Catania	CT	Nicolosi
3168	Sicilia	Catania	CT	Pedara
3169	Sicilia	Catania	CT	Piedimonte Etneo
3170	Sicilia	Catania	CT	Ragalna
3171	Sicilia	Catania	CT	Randazzo
3172	Sicilia	Catania	CT	San Cono
3173	Sicilia	Catania	CT	San Michele di Ganzaria
3174	Sicilia	Catania	CT	San Pietro Clarenza
3175	Sicilia	Catania	CT	Santa Maria di Licodia
3176	Sicilia	Catania	CT	Sant'Alfio
3177	Sicilia	Catania	CT	Trecastagni
3178	Sicilia	Catania	CT	Viagrande
3179	Sicilia	Catania	CT	Vizzini
3180	Sicilia	Catania	CT	Zafferana Etnea
3181	Sicilia	Enna	EN	Agira
3182	Sicilia	Enna	EN	Aidone
3183	Sicilia	Enna	EN	Assoro
3184	Sicilia	Enna	EN	Barrafranca
3185	Sicilia	Enna	EN	Calascibetta
3186	Sicilia	Enna	EN	Cerami
3187	Sicilia	Enna	EN	Enna
3188	Sicilia	Enna	EN	Gagliano Castelferrato
3189	Sicilia	Enna	EN	Leonforte
3190	Sicilia	Enna	EN	Nicosia
3191	Sicilia	Enna	EN	Nissoria
3192	Sicilia	Enna	EN	Piazza Armerina
3193	Sicilia	Enna	EN	Pietraperzia



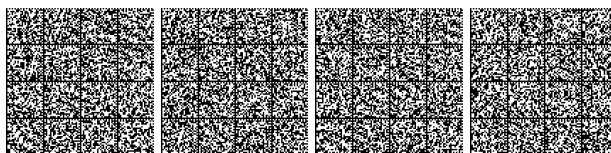
3194	Sicilia	Enna	EN	Regalbuto
3195	Sicilia	Enna	EN	Sperlinga
3196	Sicilia	Enna	EN	Troina
3197	Sicilia	Enna	EN	Valguarnera Caropepe
3198	Sicilia	Enna	EN	Villarosa
3199	Sicilia	Messina	ME	Alcara li Fusi
3200	Sicilia	Messina	ME	Ali
3201	Sicilia	Messina	ME	Antillo
3202	Sicilia	Messina	ME	Basicò
3203	Sicilia	Messina	ME	Capizzi
3204	Sicilia	Messina	ME	Caronia
3205	Sicilia	Messina	ME	Casalvecchio Siculo
3206	Sicilia	Messina	ME	Castel di Lucio
3207	Sicilia	Messina	ME	Castell'Umberto
3208	Sicilia	Messina	ME	Castelmola
3209	Sicilia	Messina	ME	Castroreale
3210	Sicilia	Messina	ME	Cesarò
3211	Sicilia	Messina	ME	Ficarra
3212	Sicilia	Messina	ME	Fiumedinisi
3213	Sicilia	Messina	ME	Floresta
3214	Sicilia	Messina	ME	Fondachelli-Fantina
3215	Sicilia	Messina	ME	Forza d'Agrò
3216	Sicilia	Messina	ME	FrancaVilla di Sicilia
3217	Sicilia	Messina	ME	Frazzanò
3218	Sicilia	Messina	ME	Furci Siculo
3219	Sicilia	Messina	ME	Galati Mamertino
3220	Sicilia	Messina	ME	Gallodoro
3221	Sicilia	Messina	ME	Gioiosa Marea
3222	Sicilia	Messina	ME	Graniti
3223	Sicilia	Messina	ME	Gualtieri Sicaminò
3224	Sicilia	Messina	ME	Itala
3225	Sicilia	Messina	ME	Leni
3226	Sicilia	Messina	ME	Librizzi
3227	Sicilia	Messina	ME	Limina
3228	Sicilia	Messina	ME	Longi
3229	Sicilia	Messina	ME	Malvagna
3230	Sicilia	Messina	ME	Mandanici
3231	Sicilia	Messina	ME	Militello Rosmarino
3232	Sicilia	Messina	ME	Mistretta
3233	Sicilia	Messina	ME	Moio Alcantara
3234	Sicilia	Messina	ME	Monforte San Giorgio
3235	Sicilia	Messina	ME	Mongiuffi Melia
3236	Sicilia	Messina	ME	Montagnareale
3237	Sicilia	Messina	ME	Montalbano Elicona
3238	Sicilia	Messina	ME	Motta Camastra
3239	Sicilia	Messina	ME	Motta d'Affermo
3240	Sicilia	Messina	ME	Nizza di Sicilia
3241	Sicilia	Messina	ME	Novara di Sicilia
3242	Sicilia	Messina	ME	Pagliara
3243	Sicilia	Messina	ME	Pettineo
3244	Sicilia	Messina	ME	Raccuja
3245	Sicilia	Messina	ME	Reitano
3246	Sicilia	Messina	ME	Roccafiorita
3247	Sicilia	Messina	ME	Roccella Valdemone
3248	Sicilia	Messina	ME	Rometta
3249	Sicilia	Messina	ME	San Fratello
3250	Sicilia	Messina	ME	San Marco d'Alunzio
3251	Sicilia	Messina	ME	San Pier Niceto
3252	Sicilia	Messina	ME	San Piero Patti
3253	Sicilia	Messina	ME	San Salvatore di Fitalia
3254	Sicilia	Messina	ME	San Teodoro
3255	Sicilia	Messina	ME	Santa Domenica Vittoria
3256	Sicilia	Messina	ME	Santa Lucia del Mela
3257	Sicilia	Messina	ME	Sant'Agata di Militello
3258	Sicilia	Messina	ME	Sant'Angelo di Brolo
3259	Sicilia	Messina	ME	Santo Stefano di Camastra
3260	Sicilia	Messina	ME	Saponara
3261	Sicilia	Messina	ME	Sinagra



3262	Sicilia	Messina	ME	Tortorici
3263	Sicilia	Messina	ME	Tripi - Abakainon
3264	Sicilia	Messina	ME	Tusa
3265	Sicilia	Messina	ME	Ucria
3266	Sicilia	Palermo	PA	Alia
3267	Sicilia	Palermo	PA	Alimena
3268	Sicilia	Palermo	PA	Aliminusa
3269	Sicilia	Palermo	PA	Altofonte
3270	Sicilia	Palermo	PA	Baucina
3271	Sicilia	Palermo	PA	Belmonte Mezzagno
3272	Sicilia	Palermo	PA	Bisacquino
3273	Sicilia	Palermo	PA	Blufi
3274	Sicilia	Palermo	PA	Bolognetta
3275	Sicilia	Palermo	PA	Bompietro
3276	Sicilia	Palermo	PA	Borgetto
3277	Sicilia	Palermo	PA	Caccamo
3278	Sicilia	Palermo	PA	Caltavuturo
3279	Sicilia	Palermo	PA	Campofelice di Fitalia
3280	Sicilia	Palermo	PA	Campofiorito
3281	Sicilia	Palermo	PA	Castelbuono
3282	Sicilia	Palermo	PA	Casteldaccia
3283	Sicilia	Palermo	PA	Castellana Sicula
3284	Sicilia	Palermo	PA	Castronovo di Sicilia
3285	Sicilia	Palermo	PA	Cefalà Diana
3286	Sicilia	Palermo	PA	Cefalù
3287	Sicilia	Palermo	PA	Cerda
3288	Sicilia	Palermo	PA	Chiusa Sclafani
3289	Sicilia	Palermo	PA	Ciminna
3290	Sicilia	Palermo	PA	Cinisi
3291	Sicilia	Palermo	PA	Collesano
3292	Sicilia	Palermo	PA	Contessa Entellina
3293	Sicilia	Palermo	PA	Corleone
3294	Sicilia	Palermo	PA	Gangi
3295	Sicilia	Palermo	PA	Geraci Siculo
3296	Sicilia	Palermo	PA	Giardinello
3297	Sicilia	Palermo	PA	Giuliana
3298	Sicilia	Palermo	PA	Godrano
3299	Sicilia	Palermo	PA	Gratteri
3300	Sicilia	Palermo	PA	Isnello
3301	Sicilia	Palermo	PA	Lercara Friddi
3302	Sicilia	Palermo	PA	Marineo
3303	Sicilia	Palermo	PA	Mezzojuso
3304	Sicilia	Palermo	PA	Monreale
3305	Sicilia	Palermo	PA	Montelepre
3306	Sicilia	Palermo	PA	Montemaggiore Belsito
3307	Sicilia	Palermo	PA	Palazzo Adriano
3308	Sicilia	Palermo	PA	Petralia Soprana
3309	Sicilia	Palermo	PA	Petralia Sottana
3310	Sicilia	Palermo	PA	Piana degli Albanesi
3311	Sicilia	Palermo	PA	Polizzi Generosa
3312	Sicilia	Palermo	PA	Prizzi
3313	Sicilia	Palermo	PA	Roccamena
3314	Sicilia	Palermo	PA	Roccapalumba
3315	Sicilia	Palermo	PA	San Cipirello
3316	Sicilia	Palermo	PA	San Giuseppe Jato
3317	Sicilia	Palermo	PA	San Mauro Castelverde
3318	Sicilia	Palermo	PA	Santa Cristina Gela
3319	Sicilia	Palermo	PA	Sciara
3320	Sicilia	Palermo	PA	Scillato
3321	Sicilia	Palermo	PA	Sclafani Bagni
3322	Sicilia	Palermo	PA	Termini Imerese
3323	Sicilia	Palermo	PA	Torretta
3324	Sicilia	Palermo	PA	Valledolmo
3325	Sicilia	Palermo	PA	Ventimiglia di Sicilia
3326	Sicilia	Palermo	PA	Vicari
3327	Sicilia	Palermo	PA	Villafraati
3328	Sicilia	Ragusa	RG	Chiaromonte Gulfi
3329	Sicilia	Ragusa	RG	Giarratana



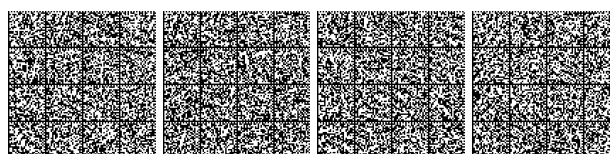
3330	Sicilia	Ragusa	RG	Monterosso Almo
3331	Sicilia	Ragusa	RG	Ragusa
3332	Sicilia	Siracusa	SR	Buccheri
3333	Sicilia	Siracusa	SR	Buscemi
3334	Sicilia	Siracusa	SR	Cassaro
3335	Sicilia	Siracusa	SR	Ferla
3336	Sicilia	Siracusa	SR	Palazzolo Acreide
3337	Sicilia	Siracusa	SR	Sortino
3338	Sicilia	Trapani	TP	Vita
3339	Toscana	Arezzo	AR	Anghiari
3340	Toscana	Arezzo	AR	Arezzo
3341	Toscana	Arezzo	AR	Badia Tedalda
3342	Toscana	Arezzo	AR	Bibbiena
3343	Toscana	Arezzo	AR	Capolona
3344	Toscana	Arezzo	AR	Caprese Michelangelo
3345	Toscana	Arezzo	AR	Castel Focognano
3346	Toscana	Arezzo	AR	Castel San Niccolò
3347	Toscana	Arezzo	AR	Castelfranco Pisanò
3348	Toscana	Arezzo	AR	Castiglione Fibocchi
3349	Toscana	Arezzo	AR	Chitignano
3350	Toscana	Arezzo	AR	Chiusi della Verna
3351	Toscana	Arezzo	AR	Cortona
3352	Toscana	Arezzo	AR	Loro Ciuffenna
3353	Toscana	Arezzo	AR	Montemignai
3354	Toscana	Arezzo	AR	Monterchi
3355	Toscana	Arezzo	AR	Ortignano Raggiolo
3356	Toscana	Arezzo	AR	Pieve Santo Stefano
3357	Toscana	Arezzo	AR	Poppi
3358	Toscana	Arezzo	AR	Pratovecchio Stia
3359	Toscana	Arezzo	AR	Sansepolcro
3360	Toscana	Arezzo	AR	Sestino
3361	Toscana	Arezzo	AR	Subbiano
3362	Toscana	Arezzo	AR	Talla
3363	Toscana	Firenze	FI	Barberino di Mugello
3364	Toscana	Firenze	FI	Borgo San Lorenzo
3365	Toscana	Firenze	FI	Dicomano
3366	Toscana	Firenze	FI	Firenzuola
3367	Toscana	Firenze	FI	Greve in Chianti
3368	Toscana	Firenze	FI	Londa
3369	Toscana	Firenze	FI	Marradi
3370	Toscana	Firenze	FI	Palazzuolo sul Senio
3371	Toscana	Firenze	FI	Pelago
3372	Toscana	Firenze	FI	Pontassieve
3373	Toscana	Firenze	FI	Reggello
3374	Toscana	Firenze	FI	Rufina
3375	Toscana	Firenze	FI	San Godenzo
3376	Toscana	Firenze	FI	Scarperia e San Piero
3377	Toscana	Firenze	FI	Vaglia
3378	Toscana	Firenze	FI	Vicchio
3379	Toscana	Grosseto	GR	Arcidosso
3380	Toscana	Grosseto	GR	Castel del Piano
3381	Toscana	Grosseto	GR	Castell'Azzara
3382	Toscana	Grosseto	GR	Montieri
3383	Toscana	Grosseto	GR	Roccalbegna
3384	Toscana	Grosseto	GR	Santa Fiora
3385	Toscana	Grosseto	GR	Seggiano
3386	Toscana	Grosseto	GR	Semproniano
3387	Toscana	Grosseto	GR	Sorano
3388	Toscana	Lucca	LU	Bagni di Lucca
3389	Toscana	Lucca	LU	Barga
3390	Toscana	Lucca	LU	Borgo a Mozzano
3391	Toscana	Lucca	LU	Camporgiano
3392	Toscana	Lucca	LU	Careggine
3393	Toscana	Lucca	LU	Castelnuovo di Garfagnana
3394	Toscana	Lucca	LU	Castiglione di Garfagnana
3395	Toscana	Lucca	LU	Coreglia Antelminelli
3396	Toscana	Lucca	LU	Fabbrie di Vergemoli
3397	Toscana	Lucca	LU	Fosciandora



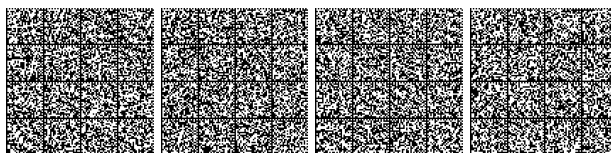
3398	Toscana	Lucca	LU	Galliciano
3399	Toscana	Lucca	LU	Minucciano
3400	Toscana	Lucca	LU	Molazzana
3401	Toscana	Lucca	LU	Pescaglia
3402	Toscana	Lucca	LU	Piazza al Serchio
3403	Toscana	Lucca	LU	Pieve Fosciana
3404	Toscana	Lucca	LU	San Romano in Garfagnana
3405	Toscana	Lucca	LU	Seravezza
3406	Toscana	Lucca	LU	Sillano Giuncugnano
3407	Toscana	Lucca	LU	Stazzema
3408	Toscana	Lucca	LU	Vagli Sotto
3409	Toscana	Lucca	LU	Villa Basilica
3410	Toscana	Lucca	LU	Villa Collemardina
3411	Toscana	Massa-Carrara	MS	Bagnone
3412	Toscana	Massa-Carrara	MS	Carrara
3413	Toscana	Massa-Carrara	MS	Casola in Lunigiana
3414	Toscana	Massa-Carrara	MS	Comano
3415	Toscana	Massa-Carrara	MS	Filattiera
3416	Toscana	Massa-Carrara	MS	Fivizzano
3417	Toscana	Massa-Carrara	MS	Fosdinovo
3418	Toscana	Massa-Carrara	MS	Licciana Nardi
3419	Toscana	Massa-Carrara	MS	Massa
3420	Toscana	Massa-Carrara	MS	Mulazzo
3421	Toscana	Massa-Carrara	MS	Pontremoli
3422	Toscana	Massa-Carrara	MS	Tresana
3423	Toscana	Massa-Carrara	MS	Villafranca in Lunigiana
3424	Toscana	Massa-Carrara	MS	Zeri
3425	Toscana	Pisa	PI	Castelnuovo di Val di Cecina
3426	Toscana	Pistoia	PT	Abetone Cutigliano
3427	Toscana	Pistoia	PT	Marliana
3428	Toscana	Pistoia	PT	Montale
3429	Toscana	Pistoia	PT	Pescia
3430	Toscana	Pistoia	PT	Pistoia
3431	Toscana	Pistoia	PT	Sambuca Pistoiese
3432	Toscana	Pistoia	PT	San Marcello Piteglio
3433	Toscana	Prato	PO	Cantagallo
3434	Toscana	Prato	PO	Vaiano
3435	Toscana	Prato	PO	Vernio
3436	Toscana	Siena	SI	Abbadia San Salvatore
3437	Toscana	Siena	SI	Castellina in Chianti
3438	Toscana	Siena	SI	Castiglione d'Orcia
3439	Toscana	Siena	SI	Cetona
3440	Toscana	Siena	SI	Chianciano Terme
3441	Toscana	Siena	SI	Chiusdino
3442	Toscana	Siena	SI	Gaiole in Chianti
3443	Toscana	Siena	SI	Monticiano
3444	Toscana	Siena	SI	Piancastagnaio
3445	Toscana	Siena	SI	Pienza
3446	Toscana	Siena	SI	Radda in Chianti
3447	Toscana	Siena	SI	Radicondoli
3448	Toscana	Siena	SI	Radicondoli
3449	Toscana	Siena	SI	San Casciano dei Bagni
3450	Toscana	Siena	SI	Sarteano
3451	Toscana	Siena	SI	Trequanda
3452	Umbria	Perugia	PG	Assisi
3453	Umbria	Perugia	PG	Campello sul Clitunno
3454	Umbria	Perugia	PG	Cascia
3455	Umbria	Perugia	PG	Cerreto di Spoleto
3456	Umbria	Perugia	PG	Citerna
3457	Umbria	Perugia	PG	Città di Castello
3458	Umbria	Perugia	PG	Costacciaro
3459	Umbria	Perugia	PG	Foligno
3460	Umbria	Perugia	PG	Fossato di Vico
3461	Umbria	Perugia	PG	Giano dell'Umbria
3462	Umbria	Perugia	PG	Gualdo Cattaneo
3463	Umbria	Perugia	PG	Gualdo Tadino
3464	Umbria	Perugia	PG	Gubbio
3465	Umbria	Perugia	PG	Lisciano Niccone



3466	Umbria	Perugia	PG	Massa Martana
3467	Umbria	Perugia	PG	Monte Santa Maria Tiberina
3468	Umbria	Perugia	PG	Monteleone di Spoleto
3469	Umbria	Perugia	PG	Montone
3470	Umbria	Perugia	PG	Nocera Umbra
3471	Umbria	Perugia	PG	Norcia
3472	Umbria	Perugia	PG	Passignano sul Trasimeno
3473	Umbria	Perugia	PG	Piegaro
3474	Umbria	Perugia	PG	Pietralunga
3475	Umbria	Perugia	PG	Poggiodomo
3476	Umbria	Perugia	PG	Preci
3477	Umbria	Perugia	PG	San Giustino
3478	Umbria	Perugia	PG	Sant'Anatolia di Narco
3479	Umbria	Perugia	PG	Scheggia e Pascalupo
3480	Umbria	Perugia	PG	Scheggino
3481	Umbria	Perugia	PG	Sellano
3482	Umbria	Perugia	PG	Sigillo
3483	Umbria	Perugia	PG	Spello
3484	Umbria	Perugia	PG	Spoleto
3485	Umbria	Perugia	PG	Trevi
3486	Umbria	Perugia	PG	Tuoro sul Trasimeno
3487	Umbria	Perugia	PG	Umbertide
3488	Umbria	Perugia	PG	Valfabbrica
3489	Umbria	Perugia	PG	Vallo di Nera
3490	Umbria	Perugia	PG	Valtopina
3491	Umbria	Terni	TR	Acquasparta
3492	Umbria	Terni	TR	Allerona
3493	Umbria	Terni	TR	Arrone
3494	Umbria	Terni	TR	Avigliano Umbro
3495	Umbria	Terni	TR	Baschi
3496	Umbria	Terni	TR	Castel Giorgio
3497	Umbria	Terni	TR	Ferentillo
3498	Umbria	Terni	TR	Guarda
3499	Umbria	Terni	TR	Montecchio
3500	Umbria	Terni	TR	Montefranco
3501	Umbria	Terni	TR	Montegabbione
3502	Umbria	Terni	TR	Monteleone d'Orvieto
3503	Umbria	Terni	TR	Parrano
3504	Umbria	Terni	TR	Polino
3505	Umbria	Terni	TR	Porano
3506	Umbria	Terni	TR	San Venanzo
3507	Umbria	Terni	TR	Stroncone
3508	Umbria	Terni	TR	Terni
3509	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Allein
3510	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Antey-Saint-André
3511	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Aosta
3512	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Arnad
3513	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Arvier
3514	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Avise
3515	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Ayas
3516	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Aymavilles
3517	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Bard
3518	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Bionaz
3519	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Brisogne
3520	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Brusson
3521	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Challand-Saint-Anselme
3522	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Challand-Saint-Victor
3523	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Chambave
3524	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Chamois
3525	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Champdepraz
3526	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Champorcher
3527	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Charvensod
3528	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Châtillon
3529	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Cogne
3530	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Courmayeur
3531	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Donnas
3532	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Doues
3533	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Emarèse



3534	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Etroubles
3535	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Fénis
3536	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Fontainemore
3537	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gaby
3538	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gignod
3539	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressan
3540	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressoney-La-Trinité
3541	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressoney-Saint-Jean
3542	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Hône
3543	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Introd
3544	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Issime
3545	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Issogne
3546	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Jovençon
3547	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Magdeleine
3548	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Salle
3549	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Thuile
3550	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Lillianes
3551	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Montjovet
3552	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Morgex
3553	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Nus
3554	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Ollomont
3555	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Oyace
3556	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Perloz
3557	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pollein
3558	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pontboset
3559	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pontey
3560	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pont-Saint-Martin
3561	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pré-Saint-Didier
3562	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Quart
3563	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Rhêmes-Notre-Dame
3564	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Rhêmes-Saint-Georges
3565	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Roisán
3566	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Christophe
3567	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Denis
3568	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Marcel
3569	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Nicolas
3570	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Oyen
3571	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Pierre
3572	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Rhémy-en-Bosses
3573	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Vincent
3574	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Sarre
3575	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Torgnon
3576	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valgrisenche
3577	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valpelline
3578	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valsavarenche
3579	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valtournenche
3580	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Verrayes
3581	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Verrès
3582	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Villeneuve
3583	Veneto	Belluno	BL	Agordo
3584	Veneto	Belluno	BL	Alleghe
3585	Veneto	Belluno	BL	Alpago
3586	Veneto	Belluno	BL	Arsiè
3587	Veneto	Belluno	BL	Auronzo di Cadore
3588	Veneto	Belluno	BL	Belluno
3589	Veneto	Belluno	BL	Borca di Cadore
3590	Veneto	Belluno	BL	Borgo Valbelluna
3591	Veneto	Belluno	BL	Calalzo di Cadore
3592	Veneto	Belluno	BL	Canale d'Agordo
3593	Veneto	Belluno	BL	Cencenighe Agordino
3594	Veneto	Belluno	BL	Cesimaggiore
3595	Veneto	Belluno	BL	Chies d'Alpago
3596	Veneto	Belluno	BL	Cibiana di Cadore
3597	Veneto	Belluno	BL	Colle Santa Lucia
3598	Veneto	Belluno	BL	Comelico Superiore
3599	Veneto	Belluno	BL	Cortina d'Ampezzo
3600	Veneto	Belluno	BL	Danta di Cadore
3601	Veneto	Belluno	BL	Domègge di Cadore



3602	Veneto	Belluno	BL	Falcade
3603	Veneto	Belluno	BL	Feltre
3604	Veneto	Belluno	BL	Fonzaso
3605	Veneto	Belluno	BL	Gosaldo
3606	Veneto	Belluno	BL	La Valle Agordina
3607	Veneto	Belluno	BL	Lamon
3608	Veneto	Belluno	BL	Limana
3609	Veneto	Belluno	BL	Livinallongo del Col di Lana
3610	Veneto	Belluno	BL	Longarone
3611	Veneto	Belluno	BL	Lorenzago di Cadore
3612	Veneto	Belluno	BL	Lozzo di Cadore
3613	Veneto	Belluno	BL	Ospitale di Cadore
3614	Veneto	Belluno	BL	Pedavena
3615	Veneto	Belluno	BL	Perarolo di Cadore
3616	Veneto	Belluno	BL	Pieve di Cadore
3617	Veneto	Belluno	BL	Ponte nelle Alpi
3618	Veneto	Belluno	BL	Rivamonte Agordino
3619	Veneto	Belluno	BL	Rocca Pietore
3620	Veneto	Belluno	BL	San Gregorio nelle Alpi
3621	Veneto	Belluno	BL	San Nicolò di Comelico
3622	Veneto	Belluno	BL	San Pietro di Cadore
3623	Veneto	Belluno	BL	San Tomaso Agordino
3624	Veneto	Belluno	BL	San Vito di Cadore
3625	Veneto	Belluno	BL	Santa Giustina
3626	Veneto	Belluno	BL	Santo Stefano di Cadore
3627	Veneto	Belluno	BL	Sedico
3628	Veneto	Belluno	BL	Selva di Cadore
3629	Veneto	Belluno	BL	Seren del Grappa
3630	Veneto	Belluno	BL	Setteville
3631	Veneto	Belluno	BL	Sospirolo
3632	Veneto	Belluno	BL	Soverzene
3633	Veneto	Belluno	BL	Sovramonte
3634	Veneto	Belluno	BL	Taibon Agordino
3635	Veneto	Belluno	BL	Tambre
3636	Veneto	Belluno	BL	Val di Zoldo
3637	Veneto	Belluno	BL	Vallada Agordina
3638	Veneto	Belluno	BL	Valle di Cadore
3639	Veneto	Belluno	BL	Vigo di Cadore
3640	Veneto	Belluno	BL	Vodo Cadore
3641	Veneto	Belluno	BL	Voltago Agordino
3642	Veneto	Belluno	BL	Zoppè di Cadore
3643	Veneto	Treviso	TV	Borso del Grappa
3644	Veneto	Treviso	TV	Cavaso del Tomba
3645	Veneto	Treviso	TV	Cison di Valmarino
3646	Veneto	Treviso	TV	Follina
3647	Veneto	Treviso	TV	Fregona
3648	Veneto	Treviso	TV	Miane
3649	Veneto	Treviso	TV	Pieve del Grappa
3650	Veneto	Treviso	TV	Possagno
3651	Veneto	Treviso	TV	Revine Lago
3652	Veneto	Treviso	TV	Sarmede
3653	Veneto	Treviso	TV	Segusino
3654	Veneto	Treviso	TV	Valdobbiadene
3655	Veneto	Treviso	TV	Vittorio Veneto
3656	Veneto	Verona	VR	Badia Calavena
3657	Veneto	Verona	VR	Bosco Chiesanuova
3658	Veneto	Verona	VR	Brentino Belluno
3659	Veneto	Verona	VR	Brenzzone sul Garda
3660	Veneto	Verona	VR	Caprino Veronese
3661	Veneto	Verona	VR	Cerro Veronese
3662	Veneto	Verona	VR	Dolcè
3663	Veneto	Verona	VR	Erbezzo
3664	Veneto	Verona	VR	Ferrara di Monte Baldo
3665	Veneto	Verona	VR	Fumane
3666	Veneto	Verona	VR	Grezzana
3667	Veneto	Verona	VR	Malcesine
3668	Veneto	Verona	VR	Marano di Valpolicella
3669	Veneto	Verona	VR	Negrar di Valpolicella



3670	Veneto	Verona	VR	Roverè Veronese
3671	Veneto	Verona	VR	San Giovanni Ilarione
3672	Veneto	Verona	VR	San Mauro di Saline
3673	Veneto	Verona	VR	San Zeno di Montagna
3674	Veneto	Verona	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
3675	Veneto	Verona	VR	Selva di Progno
3676	Veneto	Verona	VR	Tregnago
3677	Veneto	Verona	VR	Velo Veronese
3678	Veneto	Verona	VR	Vestenanova
3679	Veneto	Vicenza	VI	Altissimo
3680	Veneto	Vicenza	VI	Arsiero
3681	Veneto	Vicenza	VI	Asiago
3682	Veneto	Vicenza	VI	Bassano del Grappa
3683	Veneto	Vicenza	VI	Brogliano
3684	Veneto	Vicenza	VI	Caltrano
3685	Veneto	Vicenza	VI	Calvene
3686	Veneto	Vicenza	VI	Cogollo del Cengio
3687	Veneto	Vicenza	VI	Crespadoro
3688	Veneto	Vicenza	VI	Enego
3689	Veneto	Vicenza	VI	Foza
3690	Veneto	Vicenza	VI	Gallio
3691	Veneto	Vicenza	VI	Laghi
3692	Veneto	Vicenza	VI	Lastebasse
3693	Veneto	Vicenza	VI	Lugo di Vicenza
3694	Veneto	Vicenza	VI	Lusiana Conco
3695	Veneto	Vicenza	VI	Monte di Malo
3696	Veneto	Vicenza	VI	Nogarole Vicentino
3697	Veneto	Vicenza	VI	Pedemonte
3698	Veneto	Vicenza	VI	Piovene Rocchette
3699	Veneto	Vicenza	VI	Posina
3700	Veneto	Vicenza	VI	Pove del Grappa
3701	Veneto	Vicenza	VI	Recoaro Terme
3702	Veneto	Vicenza	VI	Roana
3703	Veneto	Vicenza	VI	Rotzo
3704	Veneto	Vicenza	VI	Salcedo
3705	Veneto	Vicenza	VI	San Pietro Mussolino
3706	Veneto	Vicenza	VI	Santorso
3707	Veneto	Vicenza	VI	Schio
3708	Veneto	Vicenza	VI	Solagna
3709	Veneto	Vicenza	VI	Tonezza del Cimone
3710	Veneto	Vicenza	VI	Torrebelvicino
3711	Veneto	Vicenza	VI	Valbrenta
3712	Veneto	Vicenza	VI	Valdagno
3713	Veneto	Vicenza	VI	Valdastico
3714	Veneto	Vicenza	VI	Valli del Pasubio
3715	Veneto	Vicenza	VI	Velo d'Astico

26A00894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

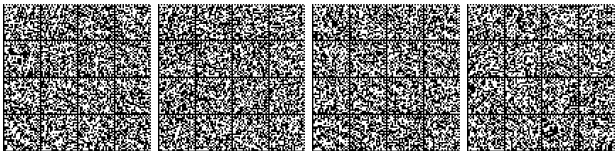
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle in-
dicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei

prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garanti-
te e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agri-
coli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE)
2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento
(UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubrica-
to «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il para-
grafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disci-
plinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai
paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del
prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che inte-
gra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle



dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4,

con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto Toscano DOP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» così come modificato;

Provvede:

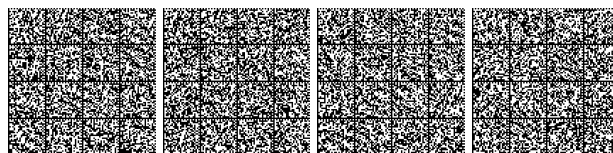
ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA I, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 11 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PROSCIUTTO TOSCANO» DOP

Art. 1

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta "Prosciutto Toscano" è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

Caratteristiche genetiche

Il Prosciutto Toscano è derivato dalle cosce fresche dei suini pesanti figli di:

- a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;
- b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;
- c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;
- d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Tipo genetico verro →	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non o valutato o valutato non conforme)
Tipo genetico scrofa ↓						
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X



Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

- verri e scrofe;
- suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS – *Porcine Stress Syndrome*).

Allevamento e alimentazione

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante. Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:

allattamento;

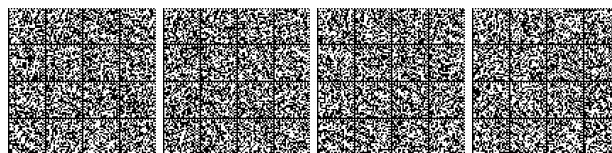
svezzamento;

magronaggio;

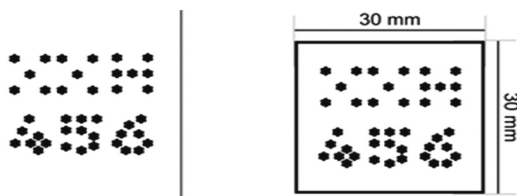
ingrasso.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno 28 (ventotto) giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.



Tatuaggio di origine

Piastra per l'apposizione
del tatuaggio di origine

Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere "XX"; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre "456"; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera "H". La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera "H":

Mese Nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

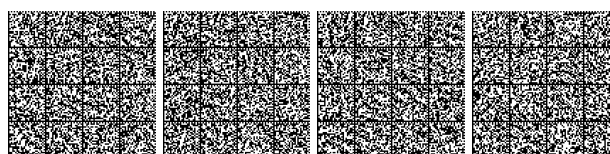
In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Toscano.

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

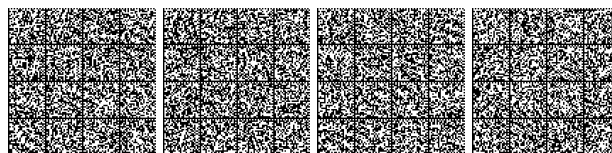
Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a 3 (tre) mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a 5 (cinque) mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:

Tabella delle materie prime ammesse	
s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.



Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.



Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi. ¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno. ² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. ³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%. ⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

- sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;
- l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;
- è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
- la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'articolo 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno 9 (nove) mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso della carcassa descritto nel successivo paragrafo "Macellazione e sezionamento".

Macellazione e sezionamento

L'età minima del suino alla macellazione è di 9 (nove) mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H *Heavy* ai sensi della normativa vigente dell'Unione europea concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi.



Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.

Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed inamovibile il seguente timbro identificativo:



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri “A88” a cui può essere anteposta la sigla “PP”.

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto Toscano.

Il Prosciutto Toscano viene elaborato, affettato e confezionato nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della Regione Toscana.

Art. 3

Materie prime

Il Prosciutto Toscano è derivato dalle cosce fresche dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2.

Nel procedimento di salatura si impiega una miscela di sale, pepe e aromi naturali derivanti da bacche ed essenze vegetali tipiche del territorio di elaborazione. Possono essere presenti: aglio, alloro, finocchietto, ginepro, mirto, nepitella, origano, rosmarino, salvia, timo, zafferano.

Art. 4

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore ad una temperatura compresa fra -2° e +2°C.

Successivamente si procede alla rifilatura, con un taglio ad arco che lasci una cornice carnosa che, a stagionatura ultimata, non sporga più di 8 cm. oltre la testa del femore, all'asportazione del piedino, della cotenna e del grasso sottocutaneo interno alla coscia (corona) con taglio a V con vertice all'inizio del gambo.

Il peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a 11,8 Kg.

Prima dell'inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti dall'art. 3 e dai commi precedenti del presente articolo, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, di diametro pari 14 mm, con foro centrale di diametro pari a 5 mm, sulla quale compare in rilievo la sigla P. T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l'anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi).

Il sigillo è conformato in modo tale che, applicato con idonea sigillatrice, risulta inamovibile.



La lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere luogo entro 120 ore dalla macellazione.

Per le operazioni di salatura la temperatura interna delle cosce deve essere compresa tra 0° e 3 C° mediante conservazione in cella frigorifera per almeno 24 ore dalla macellazione. La salatura avviene con il metodo “a secco” con l’impiego di sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale. Non è ammesso l’utilizzo di additivi e conservanti.

Dopo la salatura le cosce sono poste a riposo per un periodo sufficiente da garantire una buona ed uniforme disidratazione prima del lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva di sostanze disinfettanti.

Successivamente le cosce sono asciugate in appositi locali e devono essere sottoposte a temperatura ed umidità controllata.

Nell’ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura che consiste nel rivestimento superficiale della parte scoperta della polpa, con impasto costituito esclusivamente da sugna, farina di grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale.

Art. 5

Stagionatura e apposizione del contrassegno

La fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell’aria ad una temperatura compresa tra i 12° ed i 25°C. Tali locali possono essere corredati di apparecchiature idonee a mantenere un giusto equilibrio nelle caratteristiche termoigrometriche dell’ambiente. Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l’esposizione alla luce ed all’umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non deve essere inferiore a 10 mesi per i prosciutti di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg. e a 12 mesi per i prosciutti di peso superiore ad 8,5 Kg. Al termine della stagionatura, il produttore, in presenza dell’incaricato dell’Organismo di controllo, appone, sui prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte nel presente disciplinare, un contrassegno a fuoco, come da riproduzione di seguito riportata, in cui compare la scritta “PROSCIUTTO TOSCANO DOP”, sistemata su tre righe e sovrapposta all’immagine stilizzata dei confini della Regione Toscana, e quattro stelle posizionate ad arco in alto a destra rispetto al predetto segno grafico. Il contrassegno, nella parte sovrastante l’immagine, è completato dalla presenza di due cifre che rappresentano il numero di identificazione del produttore e, a seguire, da un carattere alfabetico maiuscolo indicante il mese di inizio stagionatura. Ai fini della tracciabilità delle varie fasi di produzione, il contrassegno può essere completato dalla presenza di altre due cifre, disposte verticalmente a destra del suddetto codice alfa-numerico, volte ad individuare ulteriori operatori eventualmente coinvolti nella filiera produttiva.



5.1. Confezionamento e affettamento

Il Prosciutto Toscano da destinare all’affettamento deve aver maturato, rispetto a quanto precedentemente indicato, ulteriori due mesi di stagionatura, e cioè almeno 12 mesi, se di peso compreso fra 7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.



In ogni prosciutto da destinare all'affettamento deve essere mantenuta integra e perfettamente aderente la porzione di cotenna riportante il contrassegno a fuoco impresso al termine della fase di stagionatura.

L'affettamento del Prosciutto Toscano e il relativo confezionamento devono avvenire sotto la vigilanza dell'Organismo di controllo esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 2.

Art. 6

Caratteristiche

All'atto dell'immissione al consumo il Prosciutto Toscano presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

CARATTERISTICHE FISICHE.

Forma: tondeggianti ad arco sulla sommità per la presenza di una cornice carnosa che non sporga per più di 8 cm oltre la testa del femore.

Peso: normalmente intorno agli 8-9 kg e comunque mai inferiore ai 7,5 Kg.

Aspetto al taglio: colore della polpa dal rosso vivo al rosso chiaro con scarsa presenza di grasso intramuscolare; grasso sottocutaneo di colore bianco puro con leggere venature rosate, compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente alla sottostante superficie muscolare.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE.

Sapore: delicato con una giusta sapidità.

Aroma: fragrante e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi di elaborazione e stagionatura.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE.

Sale (espresso in NaCl)	% max. 8,3
Umidità muscolo	% max. 61,0
Indice proteolisi	% max. 30,0

Art. 7

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto Toscano" deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta" o dalla sigla "D.O.P."

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

Il Prosciutto Toscano può essere immesso al consumo entro un periodo massimo di 30 mesi dall'inizio della lavorazione delle cosce fresche.

Il Prosciutto Toscano può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato cioè suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato.

Tutte le predette tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati. Nella preparazione del prosciutto intero disossato, il contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile.



Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni pezzo deve essere presente e visibile il suddetto contrassegno a fuoco. Questi, nel caso in cui non sia stato impresso, al termine della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui si ricaveranno i tranci, dovrà essere apposto dal produttore, prima dell'inizio del porzionamento, in presenza dell'incaricato dell'Organismo di controllo.

Art. 8

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata.

In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'Organismo di controllo, e riguardanti allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori, confezionatori, affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'Organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9

Legame con l'ambiente

I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell'area di produzione, dove prevalgono vallate fresche e ricche di acqua ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo determinante sul clima e sulle caratteristiche del prodotto finito. L'elaborazione localizzata del «Prosciutto Toscano» trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata: la regione Toscana, con la sua forma e le sue caratteristiche geografiche, ricorda la propria attitudine alla produzione di prosciutti di qualità. Anche il clima, molto diverso da quello delle regioni limitrofe, risulta particolarmente adatto per una ottimale stagionatura del prodotto. Un clima, dunque, ideale per favorire il manifestarsi di un proficuo rapporto fra ambiente e prodotti tipici della regione, consentendo loro una lenta, sana maturazione: si pensi al vino, all'olio, al formaggio e, non ultimo, al prosciutto. È in questo ambiente che le attività dell'uomo hanno sviluppato specifiche tecniche di lavorazione per la rifilatura o la salatura più appropriate alle caratteristiche ambientali, che sono giunte fino ai nostri giorni andando ad incidere in modo determinante sulle caratteristiche del «Prosciutto Toscano» indicate all'articolo 6.

Il «Prosciutto Toscano» si caratterizza per l'aroma che risulta fragrante e caratteristico, il sapore delicato con giusta sapidità. Il «Prosciutto Toscano» è un prosciutto crudo il cui periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non deve essere inferiore a 10 mesi per i prosciutti di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg. Il «Prosciutto Toscano» da destinare all'affettatura deve aver maturato, rispetto a quanto precedentemente indicato, ulteriori due mesi di stagionatura, e cioè almeno 12 mesi, se di peso compreso fra 7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.

Il clima della zona di produzione consente l'ottenimento di produzioni agroalimentari di altissimo pregio e favorisce e caratterizza i processi di maturazione e stagionatura del «Prosciutto Toscano». La storia dimostra lo stretto e profondo legame tra le produzioni agricole e la trasformazione del prodotto con le aree di riferimento, legame ancor più rinsaldato e confermato dall'evoluzione dei fattori sociali, economici e produttivi e di esperienza umana consolidatasi e stratificatasi nel corso dei secoli. Per quanto riguarda l'area delimitata della provenienza della materia prima esistono fattori geografici, ambientali e di esperienza produttiva nell'allevamento assolutamente costanti e



caratterizzanti. Nell'area di approvvigionamento della materia prima, l'evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione che hanno determinato una particolare vocazione produttiva della suinicoltura.

Per quanto riguarda la più ristretta zona di trasformazione, i fattori ambientali, climatici, naturali ed umani costituiscono nella loro combinazione un insieme irripetibile che ha permesso di codificare il tradizionale metodo di lavorazione individuando gli accorgimenti necessari per la caratterizzazione del «Prosciutto Toscano» DOP. Le caratteristiche di aroma e sapore sono dovute alle specifiche tecniche di elaborazione, regolamentate già dal XV secolo, che prevedono tra l'altro: la distintiva rifilatura ad arco con taglio a V e vertice all'inizio del gambo, adottata per consentire una più ampia ed efficace asciugatura della carne durante la salatura; la salatura con il metodo «a secco», che impiega sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale; la sugnatura sempre utilizzando pepe ed aromi naturali di origine vegetale ed infine la stagionatura che beneficia delle condizioni ambientali dell'area di produzione. La lunga stagionatura, che espone le cosce all'umidità naturale, unitamente all'uso, secondo consuetudini locali, del pepe e degli aromi impiegati nelle precedenti fasi di salatura e sugnatura, determinano l'aroma fragrante e il sapore delicato con la giusta sapidità del «Prosciutto Toscano».

26A00767

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Con-
sorzio agrario di Rovigo - società cooperativa» in acronimo
«CAP di Rovigo» - in liquidazione», in Rovigo, in liquidazio-
ne coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'im-
presa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 otto-
bre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 2 ago-
sto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*
*fici*ale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281

del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Re-
golamento di organizzazione del Ministero delle imprese
e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordi-
no delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto interministeriale del direttore generale
delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi del
Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il direttore generale dei servizi amministrativi del
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste n. 563/2011 del 14 ottobre 2011, pubblicato
nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 258 del 5 novembre 2011, con il quale
il Consorzio agrario provinciale di Rovigo, con sede in
Rovigo alla Via Porta a Mare (C.F. 00041370297), è sta-
to posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, con contestua-
le nomina del dott. Giacomo Capizzi quale commissario
liquidatore;

Visto il decreto interministeriale del 4 agosto 2021
adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*
*fici*ale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 199
del 20 agosto 2021, con il quale il dott. Giacomo Capizzi



è stato sospeso per sei mesi dalla carica conferitagli, a causa di misura interdittiva allo svolgimento della propria attività professionale e con cui il dott. Andrea Mazzai è stato nominato, in sua sostituzione, commissario liquidatore della procedura in argomento;

Visto il decreto interministeriale del 20 gennaio 2023 adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2023, con il quale il dott. Giacomo Capizzi è stato sospeso per ulteriori dodici mesi dalla carica conferitagli, ovvero sino all'emanazione della sentenza, laddove la stessa fosse intervenuta prima del detto termine, e con cui il dott. Andrea Mazzai è stato nominato, in sua sostituzione, commissario liquidatore della procedura in argomento;

Considerato che non sono pervenute informazioni da parte del dott. Giacomo Capizzi in ordine all'assenza di impedimenti alla riassunzione dell'incarico sospeso;

Ritenuto che, a seguito dagli accertamenti svolti dalla competente autorità di vigilanza, risultano fatti gravi che inficiano il rapporto fiduciario, come compendiati nell'avvio del procedimento di revoca trasmesso con nota n. 0057041 del 28 marzo 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinqies*, secondo comma, della legge n. 241/1990, verso cui il dott. Capizzi non ha controdedotto;

Preso atto del lungo periodo di sospensione e dello stato di avanzamento della procedura, affidata al dott. Andrea Mazzai;

Ravvisata l'opportunità di confermare, ratificandone l'operato sinora svolto, il dott. Andrea Mazzai nella carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, al fine di non disperdere il patrimonio informativo acquisito dallo stesso e per una continuità dell'attività sinora svolta;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinqies* della legge n. 241/1990, il dott. Giacomo Capizzi è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio agrario di Rovigo - società cooperativa» in acronimo «CAP di Rovigo» - in liquidazione, con sede in Rovigo (RO) (codice fiscale 00041370297).

2. In sostituzione del dott. Giacomo Capizzi, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è confermato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar di Valpolicella (VR) il 10 giugno 1980 (codice fiscale MZ-ZNDR80H10F861P), domiciliato in Verona in via Ippolito Nievo n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2026

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

26A00740

DECRETO 5 febbraio 2026.

Scioglimento della «Valle Verde società cooperativa edilizia», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

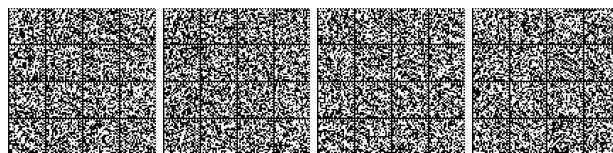
Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese



e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024 al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali emergeva il sussistere, a carico della «Valle Verde società cooperativa edilizia» (codice fiscale 00945010593), con sede legale in via Leonardo da Vinci SNC - 04019 Terracina (LT), del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la cooperativa «Valle Verde società cooperativa edilizia», mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata, nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa risulta intestataria, l'opportunità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare la carica liquidatoria, dott. Tiziano Trotolo, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto dell'indisponibilità manifestata dall'avv. Salvatore Todi, primo nominativo in ordine di designazione, e del riscontro favorevole fornito dal dott. Tiziano Trotolo (giusta comunicazione PEC in data 22 gennaio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

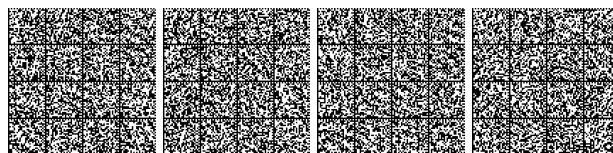
La società cooperativa «Valle Verde società cooperativa edilizia», con sede legale in via Leonardo da Vinci SNC - 04019 Terracina (LT), codice fiscale 00945010593, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tiziano Trotolo, codice fiscale TRTT-ZN81P27E472L, nato a Latina (LT) il 27 settembre 1981, ivi domiciliato in via Armellini n. 7 - 04100.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00741

DECRETO 10 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hydra società cooperativa a responsabilità limitata», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Hydra società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 89.975,00, si riscontra una massa debitoria di euro 130.737,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 40.762,00;

Considerato che in data 1° ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 7 ottobre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che in data 17 ottobre 2024 tale comunicazione è stata regolarmente recapitata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Hydra società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (PV) (codice fiscale 02610760189) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Rizzi, nata a Pavia (PV) il 25 maggio 1989 (codice fiscale RZZLSE89E65G388X), ivi domiciliata in piazza del Carmine n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00766



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina Sandoz GmbH».

Con la determina n. aRM - 21/2026 - 1771 dell'11 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SITAGLIPTIN E METFORMINA SANDOZ GMBH.

Confezioni e descrizioni:

049931013 - «50mg/850mg compressa rivestita con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

049931025 - «50mg/850mg compressa rivestita con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

049931037 - «50mg/1000mg compressa rivestita con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

049931049 - «50mg/1000mg compressa rivestita con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00768

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Aristo».

Con la determina n. aRM - 22/2026 - 3773 dell'11 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FEBUXOSTAT ARISTO.

Confezioni e descrizioni:

047005018 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005020 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005032 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005044 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005057 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005069 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005071 - «120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005083 - «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005095 - «120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005107 - «120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005119 - «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005121 - «120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005133 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005145 - «120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

047005158 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

047005160 - «120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00769

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società I.C.I. International Chemical Industry S.p.a., in Cellole.

Con la determina n. aM - 22/2026 del 6 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Cellole (CE) via Stazione s.n.c. - rilasciata alla società I.C.I. International Chemical Industry S.p.a.

26A00770

Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 329 del 22 settembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefotaxima sodica, «Cefotaxima Hameln».

È rettificato, nei termini che seguono l'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 329 del 22 settembre 2025, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CEFOTAXIMA HAMELN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 273 del 24 novembre 2025, relativamente al paragrafo:

Classificazione ai fini della fornitura

Laddove è riportato:

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura:

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri e di specialista internista e specialista in malattie infettive

Titolare A.I.C.: Hameln Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Inselstraße 1 - 31787, Hameln, Germania

La presente comunicazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefotaxima Hameln».

26A00771



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena con deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2026 ha deliberato di nominare conservatore del registro imprese, con decorrenza 23 gennaio 2026, l'avv. Marco Randellini.

26A00774

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 20260000026 del 10 febbraio 2026. L'impresa ha riconsegnato due punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
VE 149	GIOIELLERIA CARBONICH DI CARBONICH ADRIANO	VENEZIA
Punzoni	Elenco Punzoni deformati	
n. 2 Punzoni	TIPO GENERICO Grandezza: 0,6 × 1,8 mm	

26A00775

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 20260000024 del 10 febbraio 2026. L'impresa ha riconsegnato due punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione per spostamento di sede legale a Padova. I punzoni sono stati deformati in ufficio.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
398 VE	BRUBU JEWELS DI ANGELA BALLARIN	CHIOGGIA
Punzoni	Elenco Punzoni deformati	
n. 2 Punzoni	TIPO INCAVO 9 mm Grandezza: 0,8 × 2,7 mm	TIPO INCAVO 9 mm Grandezza: 0,6 × 1,8 mm

26A00776

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'anno 2026, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

*Approvato nella seduta
del 16 dicembre 2025*

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 10,25 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2023.

Sono presenti:

signor Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, Presidente;

signor avv. Francesco Urraro – Vicepresidente;

signor avv. Gianni Giacomo Palazzolo - componente;

professor avv. Giovanni Doria - componente;

signora avv. Eva Sonia Sala - componente;

signor Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gabriele Carloti - componente;

signor Consigliere di Stato Luca Lamberti - componente;

signor Consigliere di Stato Stefano Toschei - componente;

signor Consigliere di Stato Giancarlo Carmelo Pezzuto - componente;

signor Cons. di Trib.le amm.vo reg.le Mario Alberto Di Nezza - componente;

signor Cons. di Trib.le amm.vo reg.le Ettore Manca - componente;

signor Cons. di Trib.le amm.vo reg.le Luca Cestaro - componente;

signora primo ref. di Trib.le amm.vo reg.le Laura Patelli - componente;

signor Cons. di Trib.le amm.vo reg.le Roberto Lombardi - componente;

signora Cons. di Trib.le amm.vo reg.le Valentina Santina Marni - componente;

Sono presenti il Consigliere di T.A.R. Cesira Casalanguida, Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Consigliere di Stato Antonella Manzione e il Primo referendario Chiara Cavallari, magistrati addetto all'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza.

Sono presenti, inoltre, il Consigliere di Stato Dario Simeoli, il Consigliere di Stato Alessandro Maggio, il Consigliere di T.A.R. Ines Simona Immacolata Pisano e il Consigliere di T.A.R. Pierpaolo Grauso, componenti supplenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, debitamente convocati.

Sono presenti, altresì, il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Giulio Castriota Scanderbeg, Segretario generale della giustizia amministrativa, il Consigliere di Stato Luigi Tarantino, Segretario delegato per il Consiglio di Stato, e il Consigliere di T.A.R. Desiree Zonno, Segretario delegato per i TT.AA.RR.

È presente il dott. Enzo Palazzo, dirigente dell'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

(Omissis).

(Omissis).

Sul quarto punto della seduta pubblica (Bilancio di previsione della giustizia amministrativa anno 2026 e Piano annuale ripartizione fondi TT.AA.RR.) il cons. Grauso riferisce che è pervenuto il parere favorevole del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione della Giustizia amministrativa per l'anno 2026, del quale la 3^a Commissione ha preso atto. Segnala che, a seguito di tale parere, la 3^a Commissione ha sciolto la riserva apposta sulla proposta di approvazione del bilancio preventivo, che si colloca all'interno della programmazione triennale della spesa 2026-2028. Coglie l'occasione per ringraziare Il Segretario generale, i Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i TT.AA.RR., nonché i dirigenti degli uffici per il supporto fornito nella predisposizione della programmazione.

Illustra, quindi, gli obiettivi della programmazione triennale, che prevedono:

l'incremento della dotazione organica per il rafforzamento dell'Ufficio del processo;



il completamento delle procedure concorsuali per il personale di magistratura e amministrativo;

il potenziamento delle attività formative;

l'aumento degli stanziamenti per le risorse informatiche e statistiche. Relativamente a questo punto, precisa che, per la prima volta, è stata utilizzata una procedura informatica per la formulazione del bilancio di previsione, e comunica che è prevista l'elaborazione di un progetto per la realizzazione di un servizio di *recovery* che garantisca la piena disponibilità del sistema SIGA, anche in caso di danni ai sistemi *cloud* attualmente in uso;

l'acquisto di immobili destinati alle sedi giudiziarie, confermando che è volontà della Giustizia amministrativa individuare nuove soluzioni per gli uffici che ancora si trovano in una condizione di locazione passiva. A tal proposito, ricorda l'acquisto delle sedi del T.A.R. Lazio, Roma, e del T.A.R. Veneto, e informa che è imminente l'acquisto della sede del T.A.R. Sicilia, Palermo. Aggiunge che sono previsti interventi anche per le sedi del T.A.R. Molise, del T.A.R. Puglia, Bari, e dei T.T.AA.RR. di Latina, Milano, Brescia, Lecce, Cagliari e Catanzaro.

Prosegue illustrando il quadro economico: le entrate complessive ammontano a 360.481.514,00 euro, di cui il 56% proveniente da trasferimenti dallo Stato; circa 20 milioni di euro sono stimati come gettito del contributo unificato. Quanto alle spese fuori bilancio, riferisce che molte di esse riguardano l'informatica e il PNRR.

Con riferimento all'avanzo di amministrazione, informa che ammonta a più di 127 milioni di euro, somma accumulata anche grazie alle economie di spesa degli anni passati.

Precisa, poi, che la maggior parte delle spese correnti riguarda il personale, e che si registra un significativo aumento delle spese per l'informatica, coerente con gli obiettivi della programmazione.

Fa rilevare che circa il 5% delle spese previste in bilancio (circa 18 milioni) è destinato ai fondi assegnati ai T.T.AA.RR.

Con riferimento all'informatica, il cons. Grauso segnala un'accelerazione di alcune progettualità che hanno comportato l'anticipazione di una serie di spese, che non incideranno sugli esercizi successivi; tra queste rientrano la riprogettazione del Portale dell'Avvocato, la sperimentazione della Scrivania del Magistrato e altri progetti che integrano l'impiego dell'intelligenza artificiale.

Alla luce degli elementi esposti, il cons. Grauso afferma che il bilancio non presenta criticità o anomalie e che il consistente avanzo di amministrazione consentirà in futuro alla Giustizia amministrativa di implementare alcune attività e finanziare nuove missioni.

Il cons. Lombardi ringrazia il cons. Grauso per la precisione e l'accuratezza mostrate nel lavoro di studio preliminare che ha portato all'odierna proposta, e ringrazia anche gli uffici per la collaborazione mostrata.

Ricorda che nel corso dell'audizione svolta in sede di Commissione, cui hanno partecipato tutti i componenti del Consiglio, sono stati posti numerosi quesiti e sono state fornite risposte esaurienti e puntuali a tali quesiti. Pertanto, ritiene che il *plenum* possa procedere serenamente in senso favorevole alla votazione della proposta, nella consapevolezza che in futuro si dovrebbero cominciare a utilizzare maggiormente le risorse più che adeguate che sono attualmente a disposizione della giustizia amministrativa.

Il cons. Grauso precisa che il bilancio prevede anche gli stanziamenti a copertura dei contenziosi relativi agli aumenti contrattuali, oltre che del noto contenzioso in materia di tetto retributivo.

Il cons. Lombardi ricorda che le proposte da porre in votazione sono due, comprendendo anche quella relativa all'approvazione del Piano annuale di ripartizione dei fondi per i T.T.AA.RR., su cui la Commissione si è pronunciata positivamente.

Il Pres. Carloti si associa ai ringraziamenti rivolti al Segretario generale e ai dirigenti degli uffici, che hanno predisposto il progetto.

Il cons. Di Nezza, associandosi alle congratulazioni, fa rilevare che, considerato il buon andamento del bilancio, si potrebbe valutare l'adozione di misure volte a incentivare il personale amministrativo a far parte della Giustizia amministrativa.

Ricorda che è in corso la procedura di stabilizzazione per novanta unità di personale amministrativo, ma segnala che presso il Consiglio di Presidenza risultano attualmente in servizio diciotto unità, più un dirigente, su trentasette previste in organico; il che significa che solo metà dell'organico è presente in pianta stabile. Sottolinea, pertanto, che eventuali misure di incentivazione, che possano trovare poi base negli stanziamenti futuri, potrebbero favorire l'attrazione di nuovo personale e contribuire a superare le criticità esistenti.

L'avv. Urraro, a nome della componente laica, si unisce ai ringraziamenti rivolti al Segretariato generale, evidenziando che il dibattito svolto in Commissione costituisce una base utile per un costante miglioramento.

Il Pres. Maruotti pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di approvazione del bilancio di previsione 2026 e della relativa proiezione triennale.

Esito della votazione:

favorevoli: 14 (Maruotti, Urraro, Palazzolo, Sala, Carloti, Lamberti, Toschi, Pezzuto, Di Nezza, Manca, Cestaro, Patelli, Lombardi, Mameli);

contrari: 0;

astenuti: 0;

votanti: 14 (assente: Doria);

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Letto e approvato.

Successivamente, il Pres. Maruotti pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di assegnazione fondi ai Tribunali amministrativi regionali.

Esito della votazione:

favorevoli: 14 (Maruotti, Urraro, Palazzolo, Sala, Carloti, Lamberti, Toschi, Pezzuto, Di Nezza, Manca, Cestaro, Patelli, Lombardi, Mameli);

contrari: 0;

astenuti: 0;

votanti: 14 (assente: Doria).

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Letto e approvato.

(Omissis).

Non essendovi altro da deliberare, l'avv. Urraro, alle ore 13,10, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: MARUOTTI

Il Segretario: CASALANGUIDA

ALLEGATO

NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026

Premessa

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'esercizio finanziario 2026 è redatto in conformità agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020 ed in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica).

Gli stanziamenti di bilancio tengono conto delle norme in materia di contenimento della spesa (decreto-legge n. 78/2010; legge n. 160/2019), confermando il contributo della Giustizia amministrativa, pur nell'ambito della propria autonomia finanziaria, al generale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e piena trasparenza nell'allocatione delle risorse finanziarie.

I documenti di bilancio, nel rispetto degli atti programmatici, vengono esposti per Centri di responsabilità, secondo la ripartizione in Missioni e Programmi e per unità elementari (capitoli), che rendono diretta la relazione tra risorse stanziare e azioni perseguite.

Le previsioni di spesa per il 2026, nonché quelle per il triennio 2026-2028, sono elaborate, come di consueto, in base alle scelte strategiche della Giustizia amministrativa, in modo da consentire un più efficace svolgimento dell'attività istituzionale, in conformità alle risultanze del Piano integrato di attività e organizzazione della Giustizia amministrativa (PIAO). Nel triennio in esame sono previsti obiettivi coerenti con la missione del plesso e che presuppongono la stretta connessione tra l'attività svolta dal personale di magistratura e dal personale ammini-



strativo, al fine di garantire un Sistema giustizia che funzioni, fornendo tempestiva risposta alle richieste che pervengono dagli utenti e dalla società civile.

L'esperienza maturata grazie all'adesione ai Progetti PNRR ha permesso di azzerare il cosiddetto arretrato patologico e ci consegna *standard* qualitativi e quantitativi altamente competitivi.

Il consolidamento di tali *standard* costituisce indubbiamente l'obiettivo strategico primario verso il quale orientare le linee di intervento nella gestione delle risorse umane e degli investimenti, prevedendo adeguate risorse finanziarie.

In sintesi, in continuità con gli atti di indirizzo politico del periodo precedente, l'azione è diretta:

all'incremento dell'efficienza delle strutture amministrative, anche attraverso adeguamenti organizzativi e procedurali, per il contenimento della spesa e con particolare attenzione alla fase di monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure;

al miglioramento del livello dei servizi informatici e delle tecnologie a sostegno delle attività istituzionali, attraverso la semplificazione, la modernizzazione e l'innovazione gestionale;

al miglioramento organizzativo e di funzionamento, per la valorizzazione e la motivazione delle risorse umane, attraverso iniziative di aggiornamento e di formazione continua, con la promozione di interventi finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, per il rafforzamento infine delle dotazioni di personale.

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La Giustizia amministrativa – oltre ad essere soggetto attuatore di alcuni progetti in materia di digitalizzazione - è titolare dell'Investimento 1.8 (Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi) per il rafforzamento dell'Ufficio del processo e l'abbattimento dell'arretrato. Le risorse necessarie alla realizzazione dell'Investimento sono puntualmente indicate agli articoli 11, 14 e 16 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nell'ambito dell'investimento, si segnala che la Giustizia amministrativa, raggiunti gli obiettivi fissati al 30 giugno 2024, ha proceduto ad una rimodulazione di quelli finali che coinvolge tutti gli Uffici giudiziari e che porterà la riduzione dell'80% del numero complessivo di cause ancora in corso al 30 giugno 2023, presso tutti i tribunali amministrativi regionali e del 70% del numero complessivo di cause pendenti al 30 giugno 2024, presso il Consiglio di Stato.

L'intero progetto per il rafforzamento dell'ufficio del processo comporta assegnazioni alla Giustizia amministrativa per complessivi euro 41.800.000,00, previsti dal decreto-legge n. 80/2021.

Le spese effettivamente sostenute dall'amministrazione per il personale assegnato all'Ufficio del processo vengono inserite, nei modi e nei tempi previsti, sul sistema Regis della Ragioneria generale dello Stato, quale presupposto per la richiesta di trasferimento delle risorse al bilancio della Giustizia amministrativa. Nel mese di dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha trasferito alla Giustizia amministrativa euro 4.180.000,00 a titolo di anticipo del 10% sull'intera somma spettante. Nel 2023 sono stati trasferiti euro 7.419.652,00 per le spese sostenute nell'annualità 2022; nel 2024 sono stati trasferiti euro 10.953.150,00 per le spese relative al periodo gennaio 2023-giugno 2024; nel 2025 sono stati trasferiti euro 9.111.173,73 per le spese relative al periodo luglio 2024-giugno 2025.

In bilancio viene in ogni caso assicurato, mediante l'impiego di risorse proprie, l'anticipo delle spese per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Giustizia amministrativa dal PNRR.

In vista della conclusione del progetto, ad oggi fissata al 30 giugno 2026, si darà avvio all'attuazione della previsione di cui all'articolo 16-bis, comma 2 del decreto-legge n. 80/2021 attraverso la stabilizzazione di novanta unità di personale amministrativo da finanziare con risorse proprie della Giustizia amministrativa. Si tratta di un impegno considerevole, ma necessario al fine di evitare la dispersione del capitale umano già formato per il rafforzamento dell'Ufficio del processo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Per quanto riguarda il settore *Information Technology*, la Giustizia amministrativa è stata ammessa a partecipare, come soggetto attuatore, per i progetti 1.5 (*Cybersecurity*) e 1.6.5 (Digitalizzazione del Consiglio di Stato), comprendente anche l'informatizzazione del bilancio.

Nell'ambito del progetto di informatizzazione del bilancio, è stato sviluppato il sistema informativo READy, per l'automazione dell'intero processo di realizzazione del bilancio di previsione.

Con il suo rilascio, avvenuto il corrente anno e in anticipo rispetto alla scadenza PNRR di giugno 2026, la Giustizia amministrativa sta compiendo un salto qualitativo verso una gestione moderna e integrata delle proprie risorse. READy, infatti, rappresenta un vero e proprio strumento di *governance* in grado di coniugare innovazione tecnologica, trasparenza amministrativa ed efficienza operativa.

La piattaforma è stata attivata, in tutte le sedi di gestione delle risorse finanziarie, per la fase previsionale del bilancio 2026 e per il triennio 2026-2028. Il sistema ha già consentito di automatizzare le tradizionali fasi previste nella definizione del bilancio previsionale: la raccolta delle richieste, la classificazione della spesa nei capitoli pertinenti, la verifica istruttoria. Nel dettaglio, il sistema permette di gestire l'intero processo in maniera digitale e tracciata, assegnando un ruolo ben definito a ciascun attore:

Uffici richiedenti: inseriscono le previsioni di spesa (cd. fabbisogno di spesa) tramite moduli semplificati;

Uffici classificatori: procedono alla stima e alla collocazione delle spese nei capitoli corretti;

Uffici istruttori: svolgono le verifiche di congruità e coerenza con i massimali previsti;

Centri di responsabilità e figure autorizzative: concludono il processo con le approvazioni progressive.

Sebbene non sia ancora possibile stimare gli effetti del nuovo sistema READy in termini di razionalizzazione e monitoraggio delle spese, lo stesso si presenta già utile strumento di semplificazione e riduzione dei tempi procedurali, restando da perfezionare l'unica fase di approvazione.

Le risorse destinate a finanziare i progetti di natura informatica, per complessivi euro 8.500.000,00 nell'arco di un quinquennio, non sono ricomprese nel bilancio della Giustizia amministrativa, essendo stata interamente definita la «gestione fuori bilancio», attraverso l'attivazione di una apposita contabilità speciale (n. 6317), denominata PNRR-GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, intestata al Segretario generale della Giustizia amministrativa in qualità di funzionario delegato.

Stabilizzazione personale PNRR

Come accennato, l'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge n. 80/2021 «Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato», introdotto dall'articolo 22 del decreto legge n. 19/2024, autorizza il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, in deroga ai limiti assunzionali vigenti in materia di *turn over*, a stabilizzare nei propri ruoli, a decorrere dal 1° luglio 2026, con corrispondente incremento della dotazione organica, ottanta funzionari (ex Area III posizione economica F1) e dieci assistenti (ex Area II posizione economica F2), assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Peraltro, è in corso la modifica legislativa per ridurre il termine sopra richiamato da ventiquattro a dodici mesi, ampliando in tal modo la platea degli aventi diritto.

L'onere previsto dalla norma, pari ad euro 2.457.650,00 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299,00 a decorrere dall'anno 2027 è interamente a carico del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel bilancio 2026, e per il triennio 2026-2028, è assicurata la copertura degli oneri per la stabilizzazione delle predette unità, grazie a risparmi di spesa derivanti dalla conclusione e riduzione dei progetti di smaltimento dell'arretrato di cui all'articolo 16 dell'Allegato 2 del codice del processo amministrativo.

La stabilizzazione delle unità assunte per le finalità del PNRR dà concreta stabilità all'Ufficio del processo dopo la positiva esperienza maturata nell'ambito dei Progetti PNRR.

Con la stabilizzazione di ottanta funzionari e dieci assistenti, si prevede, infatti, una struttura a regime che possa evitare il formarsi di nuovo arretrato, con inevitabili risparmi sulla finanza pubblica in termini di irragionevole durata dei processi e con l'azzeramento delle richieste risarcitorie disciplinate dalla «legge Pinto».

Immobili

Attesa la trasversalità degli obiettivi, che vedono coinvolti distinti centri di responsabilità, appare utile premettere gli interventi tesi all'acquisto e alla rifunionalizzazione delle sedi demaniali destinate ad uffici giudiziari nonché gli interventi per ridurre gli oneri dei canoni per le sedi in locazione passiva.



La Giustizia amministrativa sta continuando - in collaborazione con l'Agenzia del demanio e le altre amministrazioni coinvolte - nella individuazione di soluzioni alternative per i Tribunali ancora in locazione passiva, nonché per la rapida definizione ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria da compiere sugli immobili demaniali, ad essa assegnati.

Dopo la conclusione, nel biennio 2024-2025, delle operazioni di acquisto degli immobili sedi del TAR Lazio-Roma e del TAR Veneto, con un risparmio sulle locazioni di oltre 5 milioni annui, è in fase di conclusione l'operazione di acquisto dell'immobile sede del TAR per la Sicilia - Palermo, che costituisce tuttora priorità assoluta nell'ambito della gestione degli immobili destinati a sede di Tribunali. L'acquisto del TAR Palermo dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2026 per un importo di euro 7.595.720,00 ed importerà a regime un ulteriore risparmio sulle spese per locazioni di circa 400.000,00 euro annui, oltre alla risoluzione anticipata - donde la causa anche transattiva del complesso negozio giuridico che è in fase di finalizzazione - di un più che probabile contenzioso, attese le pretese patrimoniali prospettate da molti anni da parte della proprietà dell'immobile.

Sempre nell'ambito della gestione degli immobili, è stata avviata la procedura per la compartecipazione al progetto di rifunionalizzazione del compendio immobiliare, già sede della Scuola materna ed elementare Nina Guerrizio di Campobasso, da destinare agli uffici giudiziari della Corte dei conti e del Tribunale amministrativo per il Molise, definendo anche in questo caso la locazione passiva in essere (per il 2026 stimati euro 5.000.000,00).

Infine, sempre nell'ottica di una riduzione delle spese per canoni allocativi, prosegue l'attività di rifunionalizzazione degli ambienti di lavoro, anche grazie all'esperienza positiva dello *smart working*, e che in prima battuta dovrebbe interessare la sede di Bari, recentemente in quota parte in occupazione *sine titolo*, dopo la non accettazione, da parte della proprietà, dell'importo del canone congruito dall'Agenzia del demanio.

Per la sede di Catanzaro sono in corso trattative con la nuova proprietà per la definizione del contratto di locazione o di acquisto.

Entrate e spese

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2026 sono determinati, come di consueto, adottando la procedura di ricognizione delle spese di personale, con riferimento alle risorse umane che operano nelle sedi, nonché alle assunzioni previste negli atti programmatici dei fabbisogni di personale. Stessa attenzione viene riservata alla determinazione degli oneri scaturiti da obbligazioni contrattuali in essere e da attività che si concluderanno o si avvieranno nei futuri esercizi, sulla base del programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori (articolo 37, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Entrate

Le entrate del bilancio della Giustizia amministrativa, classificate in categorie ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di autonomia, assommano complessivamente ad euro 360.481.514,00 e sono articolate in ragione della loro natura:

a) categoria I) - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato

Le principali entrate, allocate sul capitolo 1101 nella misura prevista per il 2026 nella legge di bilancio n. 207/2024, ammontano ad euro 204.303.674,00 e rappresentano circa il 56% delle entrate complessivamente previste. Eventuali modifiche che verranno introdotte dalla legge di bilancio per il triennio 2026/2028 saranno recepite in sede di assestamento al bilancio di previsione 2026.

Viene confermata la stima, sul medesimo capitolo, della quota di euro 77.000,00, pari al 50% dell'ammontare dei versamenti che si prevede affluiranno nel 2026 per il fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura. La somma prevista tiene conto dell'andamento dei versamenti effettuati nelle ultime annualità dagli enti che si avvalgono di personale di magistratura per lo svolgimento di incarichi conferiti dall'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa.

Ulteriori risorse provengono dal gettito del contributo unificato di cui all'articolo 1, comma 309 della legge n. 311/2004 e all'articolo 37, commi 10, 11-bis e 13 del decreto-legge n. 98/2011.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 sono state innovate le modalità per la rilevazione e la ripartizione delle risorse da trasferire alla Giustizia amministrativa. A decorrere dal 2024, infatti, le risorse da contributo unificato vengono trasferite al bilancio della Giustizia amministrativa, dal MEF, nel medesimo anno

di riferimento del maggior introito e per l'intero ammontare, sulla base di specifiche richieste semestrali (novembre-aprile e maggio-ottobre) formulate dall'amministrazione. La previsione di euro 20.000.000,00 sul capitolo 1103 è determinata, cautelativamente, per difetto rispetto all'ammontare del C.U. affluito nelle ultime annualità, atteso l'andamento del contenzioso pendente.

Per quanto concerne i due capitoli del PNRR, sul capitolo 1102 è prevista in entrata la somma di euro 7.939.920,00, spettante per il 2026 sulla base del decreto legge n. 80/2021 per il rafforzamento dell'ufficio del processo; sul capitolo 1104, destinato alle entrate PNRR di natura informatica, non vengono previste somme in quanto le risorse PNRR del settore *Information Technology*, per i progetti in cui la Giustizia amministrativa è ammessa a partecipare come soggetto attuatore, dal 2024 sono interamente gestite attraverso la contabilità speciale appositamente attivata per questa amministrazione.

b) categoria II) - Entrate eventuali

Sono confermate le stime in complessivi euro 687.000,00:

euro 87.000,00 sul capitolo 1201, di cui euro 10.000,00 a titolo di rimborso spese da riconoscere ai magistrati titolari di incarichi, conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, assoggettati alla disciplina del fondo perequativo e previdenziale; euro 77.000,00 a conferma delle somme che si prevede affluiranno nel 2026 al fondo perequativo e previdenziale per la successiva ripartizione tra tutto il personale di magistratura (ex articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- euro 600.000,00 sul capitolo 1202, provenienti dai versamenti che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di tre Consiglieri di Stato, nonché da rimborsi di enti ove prestano servizio, in posizione di comando, alcune unità di personale della Giustizia amministrativa.

c) categoria III) - Avanzo di amministrazione (euro 127.473.920,00)

La previsione dell'avanzo, effettuata con ogni possibile attendibilità, scaturisce da:

euro 7.595.720,00 provenienti da fondi finalizzati all'acquisto di immobili;

euro 715.197,00 per residui passivi correnti e di parte capitale caduti in perenzione amministrativa negli esercizi pregressi;

euro 20.439.979,00 per trasferimenti effettuati dal MEF. Rientrano in questo importo euro 9.111.173,00 per rimborsi dovuti sulle spese PNRR sostenute dalla Giustizia amministrativa per l'ufficio del processo da luglio 2024 a giugno 2025; euro 11.328.806,00 per riassegnazione di entrate provenienti da C.U. (periodo novembre 2024-aprile 2025).

In sede di adozione del presente bilancio non risultano ancora trasferite dal MEF le risorse per le competenze fisse ed accessorie del personale delle aree, in applicazione del CCNL funzioni centrali 2022-2024.

euro 98.723.024,00 per economie di stanziamento su vari capitoli, di cui euro 73.753.730,00 sul fondo di riserva e sui fondi di accantonamento di parte corrente e parte capitale, euro 24.969.294,00 su altri capitoli.

Spese

Le spese previste nel 2026 assommano a complessivi euro 360.481.514,00 (con una riduzione di euro 45.702.916,44 rispetto alla previsione assestata 2025) e sono articolate in ragione della loro natura.

A) Spese correnti, pari a complessivi euro 325.856.466,00

Tra le spese correnti la previsione per il funzionamento (personale, beni e servizi, informatica) registra, rispetto al bilancio assestato 2025, un incremento di euro 8.610.162,00, in larga misura correlata all'incremento delle spese per l'informatica (+7.094.086,00).

Personale (euro 230.632.719,00)

Le spese di personale rappresentano complessivamente circa il 77% di tutte le spese di funzionamento della Giustizia amministrativa e registrano, rispetto alla previsione assestata 2025, un incremento di euro 1.053.093,00.

Nell'ambito del CDR 1 (la cui titolarità è in capo al Segretario generale della Giustizia amministrativa) le spese per il personale di magistratura registrano un incremento di euro 3.723.871,00 rispetto al 2025, connesso essenzialmente ai maggiori oneri che possono derivare alle retribuzioni in applicazione della sentenza n. 135 del 9 luglio 2025 del-



la Corte costituzionale, la quale, pur ribadendo che la previsione di un «tetto retributivo» per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l'ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione.

La previsione per le spese di personale tiene conto delle unità in servizio, degli aumenti biennali e delle progressioni previste nel corso dell'esercizio. Viene altresì garantita la copertura per le nuove assunzioni previste (ad oggi due Consiglieri di Stato e cinquantuno Referendari di TAR).

È stata altresì confermata, in linea con l'obiettivo strategico dell'amministrazione, la copertura finanziaria per l'attuazione dei programmi formativi del personale, ad invarianza di spesa rispetto al 2025. L'apparente incremento è giustificato dallo svolgimento del terzo Congresso di aggiornamento, destinato a tutti i magistrati amministrativi, di cui all'articolo 14, lettera b.8) del regolamento di organizzazione, specificamente dedicato alla discussione scientifica e ai risvolti applicativi delle questioni di più attuale interesse per la Giustizia amministrativa.

Per le spese riferite al personale amministrativo - dirigenti ed aree funzionali - ricadenti sul CDR 4 (Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali), la previsione 2026 si attesta su euro 82.893.808,00, con un significativo decremento rispetto all'asestato 2025 (-2.670.778,00), in quanto le risorse per i rinnovi contrattuali del personale delle aree erano già ricompresi nella previsione asestata del 2025 del capitolo 1203. Peraltro, si ricorda che, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, commi 822-824, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), l'amministrazione ha proceduto a rideterminare il limite di spesa destinato a finanziare le assunzioni di personale, in misura pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (riduzione del *budget* per il *turn-over*). Il risparmio scaturito dalla riduzione di spesa è stato già versato, come stabilito, all'Eraio.

Nel dettaglio, si registra un lieve aumento sulle retribuzioni del personale dirigenziale (+943.975,00 sul capitolo 1202), necessario per garantire copertura finanziaria agli aumenti contrattuali 2022-2024 e al pagamento di arretrati.

Per le spese del personale delle aree funzionali, oltre alla già segnalata riduzione rispetto allo stanziamento asestato, si registra un ulteriore decremento delle risorse per l'incentivazione di cui all'articolo 37, comma 11-bis, decreto-legge n. 98/2011 (-534.678,00) e per il progetto di smaltimento dell'arretrato, finanziato fino al 30 giugno 2026 (-792.000,00).

I capitoli di spesa assicurano, in ogni caso, le risorse per tutto il personale in servizio, per il personale PNRR dell'Ufficio del processo (centoventuno funzionari e trentasette assistenti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2026), nonché per il personale da stabilizzare (ottanta funzionari e dieci assistenti dal 1° luglio 2026), nelle modalità espresse in premessa. Viene assicurata copertura finanziaria anche alle nuove assunzioni previste nel PIAO 2025-2027 (diciannove funzionari e quarantasei assistenti).

Sono confermate le previsioni degli oneri per la formazione, la quale deve essere garantita, in base alle nuove direttive del Ministro per la pubblica amministrazione, per un minimo di 40 ore *pro capite*, nonché delle polizze assicurative per i dipendenti chiamati a svolgere le funzioni tecniche. Proprio in tema di funzioni tecniche, si segnala l'incremento di spesa per gli incentivi da riconoscere al personale (+322.005,00) che si riferisce, in ragione delle significative novità legislative, al periodo più ampio dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025.

Tutte le spese di personale, ad eccezione delle spese per missioni non aventi carattere remunerativo, sono erogate nel rispetto del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed attualmente pari, per l'anno 2026, ad euro 311.658,53 annui, fatte salve le determinazioni che saranno assunte dalle amministrazioni competenti.

Beni e servizi (euro 32.640.475,00)

La spesa per beni e servizi registra, nel complesso, un leggero incremento (+462.983,00), rispetto al 2025.

Per quanto attiene al CDR 1, la spesa si attesta su euro 11.241.226,00, con un incremento di euro 232.888,00.

Viene ridotto il capitolo 1249 (commissioni concorsuali PNRR -174.000,00), in considerazione della stabilizzazione delle novanta unità di personale, ma si rende necessario incrementare il capitolo 1278

(funzionamento consigli, comitati, commissioni +93.300,00), per il pagamento dei compensi ai componenti delle Commissioni concorso e delle trasferte ai membri estranei alla Giustizia amministrativa in qualità di relatori agli eventi formativi dell'Ufficio studi ed il capitolo 1302 (funzionamento degli uffici +316.747,00) per il finanziamento delle procedure concorsuali per le assunzioni programmate.

Per quanto attiene al CDR 2, il totale della spesa per beni e servizi si attesta su euro 16.307.758,00, con una riduzione di euro 265.342,00 rispetto alla previsione asestata 2025.

In via generale, per il CDR 2 si conferma l'asestato 2025, senza l'aggiunta di maggiori oneri, in conformità alle richieste finanziarie rappresentate dalle sedi territoriali.

Pur senza alcun aumento, quanto contemplato in continuità con l'anno precedente, è idoneo a consentire di coprire le specifiche spese previste nonché l'attività di indirizzo e coordinamento del centro di responsabilità, chiamato a far fronte ad interventi necessari e non prevedibili dalle singole sedi territoriali, assicurando la pronta risposta a modifiche normative che interessano la gestione amministrativa e finanziaria dei Tribunali amministrativi regionali.

Nello specifico, si segnala la diminuzione sul capitolo 2296 per le locazioni (-250.000,00), destinata ad incrementarsi, grazie alla conclusione dell'operazione di acquisto della sede di Palermo nei primi mesi del 2026; in ogni caso si è garantita la copertura delle spese per l'aggiornamento degli indici Istat. Riduzione di spesa si registra anche sul capitolo 2304 per la gestione externalizzata degli archivi di deposito (-50.000,00), in virtù delle attività di smaltimento dei fascicoli operate dai Tribunali nelle ultime annualità.

La previsione di spesa per beni e servizi del CDR 3 (4.553.782,00) presenta un lieve incremento rispetto al 2025 (+387.420,00). A fronte di una riduzione sul capitolo 3301 per il funzionamento degli uffici (-40.510,00) e sul capitolo 3302 per canoni e consumi di energia e gas (-207.000,00), si è reso necessario incrementare: il capitolo 3303 per il funzionamento della biblioteca (+405.160,00), per finanziare importanti interventi di restauro del patrimonio librario del Fondo Antico della Biblioteca del Consiglio di Stato; il capitolo 3305 per le manutenzioni ordinarie (+168.085,00), per lavori di risanamento e riqualificazione degli archivi dei Palazzi Spada e Ossoli, lavori di restauro degli ambienti del piano nobile di Palazzo Spada ed opere di manutenzione e restauro conservativo del giardino monumentale di Palazzo Spada; il capitolo 3315 per il pagamento della TARI (+60.000,00), per l'adeguamento degli importi a seguito dell'aggiunta dell'archivio della Farnesina.

Per il CDR 4, sul quale per beni e servizi sono previsti complessivi euro 537.709,00, si registra un incremento rispetto all'asestato 2025 (+108.017,00) correlato all'incremento del capitolo 1241, alimentato con le somme provenienti dal 20% del 2% degli incentivi per funzioni tecniche previsti dalle strutture. Le somme stanziare sul capitolo 1241 finanziano, tra l'altro, la formazione per il personale che svolge funzioni tecniche e gli oneri di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei RUP e dei progettisti tecnici (articolo 45, comma 7, decreto legislativo n. 36/2023).

Informatica: euro 36.801.675,00 spese correnti (di cui euro 60.000,00 in carico al CDR 2) + euro 12.461.957,00 spese conto capitale

La spesa per informatica è riconducibile nella quasi totalità al CDR 5 (la cui titolarità è in capo al direttore generale per le risorse informatiche e la statistica) in quanto solo un esiguo stanziamento di euro 60.000,00 è presente sul capitolo 2286 del CDR 2, per le minute spese dei Tribunali amministrativi regionali.

La previsione di spesa del CDR 5 ammonta, per la parte corrente, ad euro 36.741.675,00, con un incremento di euro 7.094.086,00 rispetto al bilancio di previsione 2025.

Tra le ragioni dell'incremento è necessario premettere che la Ragioneria generale dello Stato, in data 14 febbraio 2025, su apposito quesito, ha chiarito che «una licenza d'uso di un *software* applicativo concessa da un terzo (il titolare del sw) non è una immobilizzazione e non va capitalizzata, ma imputata a costo di esercizio»; in conseguenza di tale chiarificazione, a partire dalla previsione 2026 tutti i costi relativi a licenze *software* «perpetue», che in precedenza venivano fatti ricadere sotto la competenza del capitolo 4250, sono stati riallocati sul capitolo delle spese correnti. Tale operazione importa nella sostanza un trasferimento dal capitolo 4250 al capitolo 1273 di circa euro 1.300.000,00 per l'acquisto di licenze d'uso di *software*.



Inoltre, vi è la necessità di procedere ad una anticipazione delle spese originariamente previste per gli anni 2027 e 2028, a parità di importo contrattuale complessivo, per il contratto sviluppo Siga (SAC2 Lotto 1), a seguito di un'accelerazione delle progettualità in atto (PdA, PdP, SDM *web*, sicurezza applicativa, App, integrazione IA, fattibilità DR/BC in *cloud*) e alla conseguente necessità di garantire la gestione dei nuovi *stream* funzionali introdotti con il mantenimento di livelli alti di *customer satisfaction* (es. mantenimento SD avvocati). In questo caso, l'anticipazione importerà un incremento di circa euro 2.000.000,00 sulla previsione originaria di euro 5.200.000,00, per complessivi euro 7.200.000,00.

Risulta altresì confermata l'esigenza di una rimodulazione dei costi di utilizzo del *multicloud* (Microsoft ed Oracle) in previsione del prosieguo del processo di migrazione delle diverse applicazioni dai *server* del *datacenter* di Palazzo Spada verso il *cloud*, cosa che comporterà, nonostante gli innumerevoli benefici, un costante aumento delle risorse *cloud* impiegate e, di conseguenza, del relativo costo, trattandosi di una fatturazione «a consumo» (circa euro 600.000,00).

Costituiscono nuove spese rispetto alla sopra riportata rimodulazione:

la previsione di due ulteriori adesioni all'accordo quadro SAC2 lotto 2, in funzione ancillare (gestione del *demand* e dell'analisi dei requisiti) rispettivamente per i contratti di sviluppo relativi ai progetti «Intelligenza Artificiale» e «Datawarehouse, Siti e Statistica» (circa euro 1.100.000,00);

la necessità di prevedere una ulteriore adesione per garantire i servizi di assistenza e manutenzione per l'applicativo «Bilancio informatizzato», il quale dovrà essere finanziato, a decorrere dal giugno 2026, da risorse proprie del bilancio della Giustizia amministrativa (circa euro 372.000,00);

le ulteriori acquisizioni in tema di sicurezza informatica (Acquisizione *suite* Darktrace), non rinviabili alla luce dell'acclarato stato di «guerra ibrida» che vede coinvolte tutte le nazioni UE, e dei conseguenti e ripetuti attacchi a sistemi informatici di strutture strategiche (circa euro 1.500.000,00);

le licenze ulteriori Microsoft e RedHat, con i conseguenti problemi legati al pagamento degli *upfront* iniziali, e dei relativi servizi di assistenza e supporto (circa euro 1.300.000,00);

la necessità di rinnovare i servizi di assistenza sistemistica e di rete/sicurezza assicurati dal contratto di assistenza sistemistica del 2019 in scadenza nel 2026 (circa euro 1.000.000,00).

In sintesi, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 36.741.675,00, si registrano spese consolidate per circa euro 29.000.000,00 (in coerenza con la previsione 2025), nuove spese per circa euro 5.200.000,00, per far fronte al potenziamento dell'intero sistema informatizzato della Giustizia amministrativa e oneri, per circa euro 2.600.000,00, per la rimodulazione delle spese per l'anticipazione delle attività preventivate negli anni 2027/2028 e dai maggior oneri per canoni a consumo.

Quanto sopra trova conferma nelle previsioni del bilancio programmatico 2026-2028 che presenta, a parità di condizioni, per l'anno 2027, un decremento di circa euro 6.000.000,00, destinato ad ampliarsi ulteriormente rispetto alla previsione programmatica dell'anno 2028.

Il Capitolo 4250 di parte capitale prevede uno stanziamento di euro 12.461.957,00, con un incremento di euro 3.975.765,00 rispetto al bilancio di previsione 2025.

In questo caso, a fronte del decremento derivante dal trasferimento degli oneri per le licenze sul capitolo di parte corrente (circa euro 1.300.000,00), la maggiore spesa è dovuta in misura significativa dal rifinanziamento parziale, secondo il criterio dell'esigibilità, di attività già consolidate per i due accordi quadro Consip SAC2 lotto 1, per la parte relativa sia all'analisi dei requisiti, progettazione di dettaglio e sviluppo di nuove funzionalità del sistema SIGA (circa euro 1.900.000,00), sia al progetto di Intelligenza Artificiale, soprattutto per la progettazione e sviluppo di nuove funzionalità non rientranti nell'alveo del progetto iniziale (circa euro 500.000,00).

Costituiscono nuovi oneri le ulteriori adesioni agli accordi quadro Consip, al fine di garantire il continuo sviluppo e miglioramento dei portali *web* della Giustizia amministrativa, nonché per proseguire le attività di sviluppo di nuove funzionalità per gli ambiti «Datawarehouse + Business Intelligence» e «Bilancio Informatizzato» a valle del finanziamento iniziale in ambito next-Gen UE (circa euro 1.000.000,00) ed il potenziamento degli strumenti di *cybersecurity*, al fine di migliorare

ulteriormente i livelli di sicurezza e di ridurre la superficie di attacco del sistema informatico (circa 1.000.000,00).

È previsto, altresì, il finanziamento per la fornitura di nuovi dispositivi *hardware* per uso personale – in sostituzione o in aggiunta all'attuale dotazione tecnologica della Giustizia amministrativa – e per l'acquisto di nuovi dispositivi *hardware enterprise* (*servers*, sistemi di *storage*, apparati di rete, ecc. per circa euro 500.000,00), anche in ragione delle procedure assunzionali in corso.

Interventi (euro 798.000,00)

Quota rilevante della spesa, pari ad euro 790.000,00 sul capitolo 1321 del CDR1 «Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale», è destinata al finanziamento di specifiche misure per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa.

Lo stanziamento del predetto capitolo non prevede allo stato incrementi rispetto allo scorso esercizio, essendo ancora non note le procedure per l'affidamento della polizza sanitaria in favore del personale in servizio. In ogni caso si rappresenta che la previsione 2026 risulta essere notevolmente inferiore al limite fissato dall'articolo 21-*bis* del regolamento di autonomia finanziaria, laddove stabilisce che «Le spese relative agli interventi per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa possono gravare sul bilancio autonomo nel limite massimo dell'1% degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento di bilancio».

Lo stanziamento complessivo del capitolo 1321 (790.000,00) è inferiore all'1% dello stanziamento definitivo di competenza 2025 per spese di personale (229.579.626,00), pari ad euro 2.295.796,00; per il 2026, la previsione complessiva è pari ad euro 230.632.719,00 e di conseguenza l'1% è pari ad euro 2.306.327,00.

Il capitolo 1321 è ripartito in due Piani gestionali: il P.G. 01 «Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie», destinato a finanziare i c.d. sussidi in favore del personale amministrativo (120.000,00); il P.G. 02 «Polizza sanitaria integrativa per il personale in servizio» per il finanziamento della polizza sanitaria integrativa per il personale della Giustizia amministrativa (670.000,00).

La residua quota di euro 8.000,00 sul capitolo 3314 del CDR 3 «Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali», è finalizzata al versamento delle quote associative annuali in favore di ACA Europe, che raggruppa le Alte corti amministrative europee, e AIHJA, che riunisce le Corti supreme amministrative di ottantasei Paesi sparsi in tutti i continenti al fine di promuovere la condivisione di esperienze e gli scambi internazionali.

Oneri comuni di parte corrente (euro 24.983.597,00)

La spesa per oneri comuni di parte corrente, interamente a carico del CDR 1, ricomprende i fondi di accantonamento, il capitolo dei versamenti all'Erario ed il capitolo dei risarcimenti giudiziari.

La complessiva previsione di spesa registra un importante decremento (-41.921.675,44) rispetto all'assetto 2025, derivante soprattutto dalla riduzione (-40.588.730,44) del capitolo 1283 - fondo di riserva.

Per il 2026 sul fondo di riserva viene stanziata la somma di euro 8.000.000,00, nel rispetto del limite del 4% delle spese di parte corrente, con un incremento di 3.000.000,00 rispetto al bilancio di previsione 2025, per dare pronta risposta alle eventuali rideterminazioni delle retribuzioni del personale di magistratura per effetto della riformulazione dei decreti di adeguamento stipendiale triennale a partire dall'annualità 2018.

Si registra una riduzione sul capitolo 1285 per i versamenti all'Erario (-1.771.721,00) derivante in parte dalla previsione di minori somme da versare al fondo ammortamenti titoli di Stato per il tetto retributivo.

Vengono incrementati il capitolo 1244 per il fondo dirigenti (+85.000,00) e 1246 per il fondo aree funzionali (+300.000,00) per i nuovi aumenti contrattuali previsti.

B) Spese in conto capitale pari a complessivi euro 34.625.048,00

Per le spese in conto capitale, occorre distinguere tra le somme per investimenti (22.618.531,00) e le somme per fondi di accantonamento, all'interno degli oneri comuni di conto capitale (12.006.517,00).



Investimenti (22.618.531,00)

L'importo degli investimenti registra, rispetto alla previsione assestata 2025, un decremento di euro 12.385.281,00.

È incrementata la spesa per l'informatica (+3.975.765,00) per le motivazioni già espresse in precedenza. Una importante riduzione (-16.007.446,00) si registra sulle spese per beni immobili, in larga misura derivante dal definanziamento della somma stanziata nel 2025 per l'acquisto della sede del TAR Venezia, in fase di perfezionamento. Ulteriore, lieve, decremento è presente sulle spese per beni mobili (-353.600,00).

Gli investimenti del CDR 1 (Segretario generale della Giustizia amministrativa) assommano a complessivi euro 8.180.674,00, di cui euro 100.000,00 per beni mobili ed euro 8.080.674,00 per beni immobili.

Viene ridotto il capitolo 4251 del mobilio (-173.600,00), per l'avvenuto compimento, nel 2025, dell'acquisizione di nuove scaffalature per la biblioteca di Palazzo Spada. Ad invarianza di spesa è invece il capitolo 4253 delle attrezzature non informatiche.

Per i beni immobili, sul capitolo 4256 vengono stanziati euro 7.595.720,00, per le operazioni di acquisto della sede di Palermo, che dovrebbero concludersi entro i primi mesi del 2026. Il capitolo 4254 delle manutenzioni straordinarie viene leggermente incrementato (+132.554,00), per finanziare interventi di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada.

La spesa complessiva per gli investimenti del CDR 2 (Segretario delegato per i TT.AA.RR.) è pari ad euro 1.840.000,00, di cui euro 340.000,00 per beni mobili ed euro 1.500.000,00 per beni immobili.

Per i beni mobili, sul capitolo 5251 (dotazioni librerie) è confermata la previsione 2025 di euro 50.000,00. Riduzioni di stanziamento sono invece previste sul capitolo 5250 per il mobilio (-30.000,00) e sul capitolo 5252 per le attrezzature non informatiche (-150.000,00), essendo stata finanziata nella scorsa annualità la spesa per la fornitura di ulteriori telecamere di videosorveglianza e nuovi centralini telefonici.

La previsione per i beni immobili fa riferimento al solo capitolo 5253 (ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), ove è previsto uno stanziamento di euro 1.500.000,00, con una riduzione di euro 2.600.000,00 rispetto al 2025.

Le risorse del capitolo 5253 assicurano il finanziamento di una serie di interventi per gli immobili demaniali in uso ad alcuni Tribunali: sono infatti finanziati lavori al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, per la copertura del tetto a falde ed interventi all'impianto antincendio; al TAR Lazio, sede di Latina, per il completamento dei lavori alle facciate e la copertura del terrazzo; al TAR Lombardia, sede di Milano, per il pagamento al Demanio degli oneri per la progettazione degli interventi al futuro immobile; al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, per il rifacimento della guaina impermeabile della copertura dell'immobile; al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, per opere di rifunionalizzazione degli ambienti di lavoro; al TAR Sardegna, per lavori di consolidamento del solaio dell'archivio e per lo svolgimento di indagini per infiltrazioni all'archivio di deposito.

Per il CDR 3 (Segretario delegato per il Consiglio di Stato) la spesa per investimenti, riferita ai soli beni mobili, è pari ad euro 135.900,00, che confermano la previsione 2025 per i capitoli 6250 per il mobilio, 6251 per l'acquisto di libri e 6252 per le attrezzature non informatiche.

Fondi di accantonamento (12.006.517,00)

Per quanto concerne i fondi di accantonamento di parte capitale, interamente a carico del CDR 1, rileva soprattutto lo stanziamento del fondo per la rifunionalizzazione degli immobili (capitolo 1247), ad invarianza di spesa rispetto al 2025 (12.000.000,00), ove sono previste le risorse per la rifunionalizzazione degli immobili oggetto di acquisizione, come sopra esposto.

Tra i fondi di accantonamento di parte capitale è presente il fondo dei residui perenti (capitolo 1243), sul quale è stanziata la somma di euro 6.517,00, determinata tenendo conto dei residui perenti cancellati in sede di consuntivo 2024 e dei nuovi perenti formati al 31 dicembre 2024.

Programmazione triennale della spesa

Le previsioni di spesa sono state elaborate in linea con gli obiettivi che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa intende perseguire nel prossimo triennio, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture organizzative della Giustizia amministrativa

Le linee di intervento più rilevanti dei singoli centri di responsabilità possono riassumersi come segue.

Il mantenimento dei *target* raggiunti grazie all'azione propulsiva ricevuta dalla partecipazione ai progetti PNRR, l'incremento della dotazione organica per il rafforzamento dell'Ufficio del processo, il completamento delle procedure concorsuali per il personale di magistratura ed amministrativa, il potenziamento dell'attività formative si confermano lo strumento organizzativo migliore per il mantenimento dei livelli massimi di efficienza e di risultati altamente performanti finora ottenuti.

Pertanto, ai fini del consolidamento degli *standard* raggiunti, si continuerà a perseguire una politica assunzionale idonea a colmare le criticità organiche rappresentate dalle strutture. In quest'ottica, la stabilizzazione del personale con contratto PNRR, consentita dall'art. 22, comma 1, lettera c) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, in aggiunta alle ordinarie procedure concorsuali già in atto permetterà una riorganizzazione della forza lavoro idonea, a regime, a corrispondere alle finalità istituzionali della Giustizia amministrativa. Particolare attenzione sarà data agli interventi di benessere organizzativo, per una reale conciliazione tra vita privata e lavorativa, destinati a tutto il personale in servizio presso la Giustizia amministrativa.

Per quanto riguarda la gestione degli immobili, è intenzione dell'amministrazione di portare a termine significative operazioni di acquisizione e di rifunionalizzazione per alcune strutture territoriali, rappresentate negli atti di programmazione triennale. Strettamente connesse alla tematica degli acquisti e alla gestione degli immobili, nonché in generale degli appalti pubblici, sono le attività di riorganizzazione dell'ufficio unico contratti e risorse e dell'ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale, e le necessarie modifiche al regolamento di autonomia finanziaria.

Con riferimento alla Direzione generale per le risorse informatiche e la statistica, al di là del preponderante impatto dell'informatizzazione sulle attività «core» della Giustizia amministrativa, non possono essere taciute le attività di sviluppo tese alla informatizzazione della struttura di supporto; in tale specifico ambito è sicuramente possibile far rientrare:

le attività in corso per l'implementazione della completa fascicolazione del protocollo informatico amministrativo (Folium);

le attività in corso per l'implementazione, tramite ricorso ad un *provider* esterno certificato AgID, della conservazione documentale «a norma» dei documenti amministrativi;

l'avvio in produzione della procedura informatica per la formulazione del bilancio di previsione della G.A., co-finanziata in ambito PNRR, grazie alla quale è stata realizzata la previsione 2026-2028 oggetto del presente documento, cui andranno aggiunte le scelte strategiche inerenti la totale adesione al sistema contabile unico ERP-RGS-INIT, che comunque richiederà una valutazione dell'impatto sul concreto esercizio dell'autonomia finanziaria propria della Giustizia amministrativa.

In tale quadro, deve essere evidenziata l'ineludibile esigenza di un potenziamento costante della sicurezza applicativa, in continuità con le *policy* sinora seguite e in conformità alla direttiva NIS2, recepita con il decreto legislativo n. 138 del 2024, alla luce degli scenari relativi all'esposizione ai rischi di attacchi informatici.

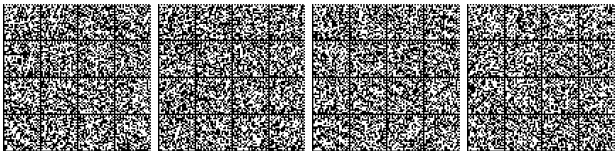
Vanno peraltro potenziate le attività di sviluppo finalizzate all'implementazione della soluzione ZTNA in sostituzione dell'attuale sistema di VPN, che impone al personale di magistratura la comunicazione delle sedi estere da cui avviene il collegamento al sistema SIGA.

Infine, e nell'ottica di elevare ai massimi livelli la disponibilità operativa dei sistemi della Giustizia amministrativa, è in fase di predisposizione il progetto per la realizzazione di un servizio di *Business Continuity & Disaster Recovery in Cloud*, che consenta la piena disponibilità del sistema SIGA anche nella malaugurata (ed invero improbabile) ipotesi che i *cloud* attualmente in uso (Oracle e Microsoft) subiscano danni a qualsiasi causa ascrivibili e comunque tali da bloccarne il corretto funzionamento.

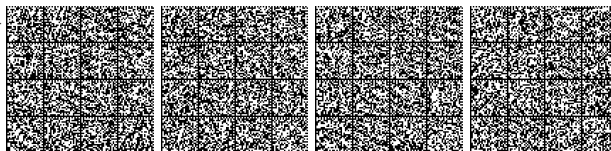
Ulteriori linee di intervento potranno, infine, essere individuate per corrispondere alle esigenze di gestione che emergeranno nel corso del triennio 2026-2028, secondo le direttive degli organi di indirizzo, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, anche in ragione delle modifiche regolamentari in corso di approvazione.



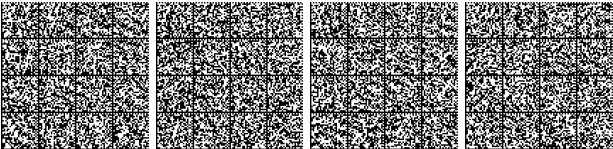
ENTRATE						
	PREVISIONE INIZIALE 2025	VARIAZIONI +/-	PREVISIONE ASSESTATA 2025			PREVISIONE INIZIALE 2026
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI						
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO						
CAP. N.1101	191.360.895,00	10.105.604,00	201.466.499,00	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	204.303.674,00
CAP. N.1102	77.000,00	0,00	77.000,00	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	77.000,00
CAP. N.1103	7.939.920,00	0,00	7.939.920,00	PNRR - SOMME PER IL RAFFORZAMENTO DELL'UFFICIO DEL PROCESSO	PNRR - SOMME PER IL RAFFORZAMENTO DELL'UFFICIO DEL PROCESSO	7.939.920,00
CAP. N.1104	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	SOMME PROVENIENTI DAL MAGGIORE GETTITO DA CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 1, COMMA 309, L. 311/2004, ART. 37 DL 98/2011, ART 23 DLGS 98/2011, DM 27/06/2017)	SOMME PROVENIENTI DAL MAGGIORE GETTITO DA CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 1, COMMA 309, L. 311/2004, ART. 37 DL 98/2011, ART 23 DLGS 98/2011, DM 27/06/2017)	20.000.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	PNRR - SOMME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E PER LA CYBERSECURITY	PNRR - SOMME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E PER LA CYBERSECURITY	0,00
CAP. N.1201	87.000,00	0,00	87.000,00	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	87.000,00
CAP. N.1202	600.000,00	0,00	600.000,00	"Entrate eventuali e diverse"	"Entrate eventuali e diverse"	600.000,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
CAP. N.1301	133.933.761,00	42.080.250,44	176.014.011,44	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	127.473.920,00
TOTALE ENTRATE	353.998.576,00	52.185.854,44	406.184.430,44		TOTALE ENTRATE	360.481.514,00



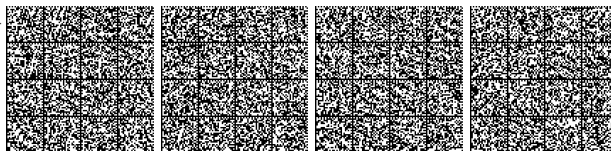
N. CAP. P.G. BILANCIO 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.L. (ONERI SOCIALI GABLI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. II	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C D R 1														
SEGRETERIO GENERALE														
MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche														
PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa														
		1.1 - SPESE CORRENTI						176.592.362,00	46.130.150,44	222.722.512,44	-37.968.778,44	184.753.734,00	183.321.070,00	182.615.474,00
		1.1.1 FUNZIONAMENTO						154.910.720,00	112.658,00	155.023.378,00	3.956.759,00	158.980.137,00	157.573.888,00	156.868.292,00
N. CAP. P.G. BILANCIO 2025	N. CAP. P.G. BILANCIO 2026	PERSONALE						143.902.382,00	112.658,00	144.015.040,00	3.723.871,00	147.738.911,00	147.738.911,00	147.738.911,00
1200	1200	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI T.T.AA.RR. E AI COMPONENTI NON TOGATI AL NETTO DELL'IRAP						133.916.461,00	67.068,00	133.983.529,00	3.502.291,00	137.485.820,00	137.485.820,00	137.485.820,00
01	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1	O.L.	1	3	1	96.977.957,00	54.000,00	97.031.957,00	2.712.000,00	99.743.957,00	99.743.957,00	99.743.957,00
02	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	1	O.L.	1	3	1	29.030.000,00	13.068,00	29.043.068,00	760.427,00	29.803.495,00	29.803.495,00	29.803.495,00
03	03	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350	1		1	3	1	400.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
05	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1		1	3	1	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-20.136,00	1.329.864,00	1.329.864,00	1.329.864,00
06	06	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1		1	3	1	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
07	07	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1		1	3	1	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00



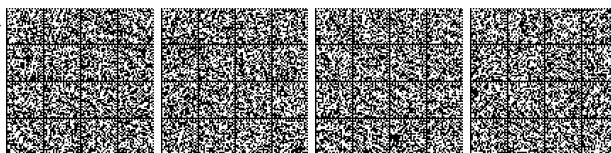
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2025	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	QUANTITÀ (ONERI INTERO GABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
08	08	MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010, ART. 17 D.L. 90/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021	1		1	3	1	5.011.304,00	0,00	5.011.304,00	0,00	5.011.304,00	5.011.304,00	5.011.304,00
12	12	INDENNITÀ DI TRASFERITA DI CUI ALL'ART. 42 DEL REG. AUT. FIN. AI COMPONENTI DEL CPGA	1		1	3	1	663.200,00	0,00	663.200,00	0,00	663.200,00	663.200,00	663.200,00
13	13	INDENNITÀ EX ART. 13 L. 02/04/1979, N. 97, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 L. 19/02/1981, N. 27	1		1	3	1	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
14	14	PNRR - MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO	1		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												
1204	1204	SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA						922.000,00	41.000,00	963.000,00	65.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00
01	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISCALI	2	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	COMPENSI ACCESSORI	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	ALTRE SPESE ACCESSORIE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	2		1	3	1	742.000,00	41.000,00	783.000,00	150.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00
07	07	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DELEGAZIONI	2		1	3	1	170.000,00	0,00	170.000,00	-85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	10	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AFFLUITO AL RELATIVO FONDO PERQUISITIVO E PREVIDENZIALE	2		1	3	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												



NT CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI ORDINARI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2026 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
1205	1205	IRAP SULLE COMPETENZE FISCALI E ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA E AI COMPONENTI NON TOGATI						8.830.000,00	4.590,00	8.834.590,00	156.580,00	8.991.170,00	8.991.170,00	8.991.170,00
01	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISCALI	3	O.I.	1	3	1	8.300.000,00	4.590,00	8.304.590,00	173.647,00	8.478.237,00	8.478.237,00	8.478.237,00
02	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3		1	3	1	530.000,00	0,00	530.000,00	-17.067,00	512.933,00	512.933,00	512.933,00
1209	1209	IRAP SULLE SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISCALI	3	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTRE SPESE DI PERSONALE						233.921,00	0,00	233.921,00	0,00	233.921,00	233.921,00	233.921,00
1257	1257	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1		1	3	1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1270	1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	12	O.I.	1	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1300	1300	SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA. AFFLUIRE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	1		1	3	1	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
		BENI E SERVIZI						10.907.043,00	0,00	10.907.043,00	232.888,00	11.139.931,00	9.733.682,00	9.028.086,00
1210	1210	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	2		1	3	1	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1274	1274	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		1	3	1	3.928.490,00	0,00	3.928.490,00	17.279,00	3.945.769,00	3.945.769,00	3.945.769,00



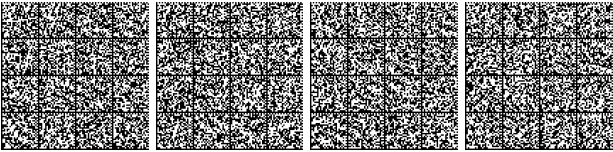
— 103 —



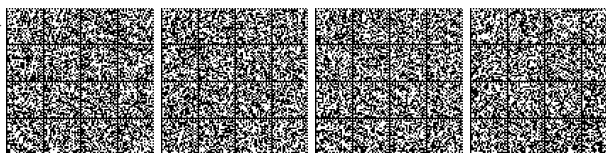
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI FINANZIARI GABILI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
1303	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		1	3	1	573.540,00	0,00	573.540,00	0,00	573.540,00	573.540,00	573.540,00
1304	1304	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	2		1	3	1	154.358,00	0,00	154.358,00	0,00	154.358,00	154.358,00	154.358,00
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		1	3	1	2.558.382,00	0,00	2.558.382,00	-13.392,00	2.544.990,00	1.896.664,00	1.204.756,00
1306	1306	SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	2		1	3	1	26.213,00	0,00	26.213,00	0,00	26.213,00	26.213,00	26.213,00
1307	1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		1	3	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	46.900,00	46.900,00
1315	1315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		1	3	1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1320	1320	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO	2		1	3	1	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1.1.2 INTERVENTI						790.000,00	3.862,00	793.862,00	-3.862,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
		ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						790.000,00	3.862,00	793.862,00	-3.862,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
1321	1321	INTERVENTI DI NATURA SOCIALE ED ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	1		1	3	1	790.000,00	3.862,00	793.862,00	-3.862,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
01	01	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	1		1	3	1	120.000,00	3.862,00	123.862,00	-3.862,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02	02	POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	1		1	3	1	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00



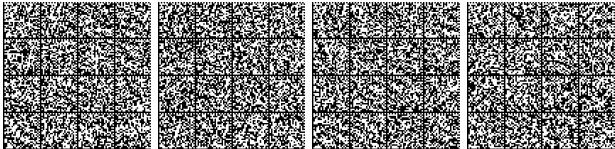
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P. G. BILANCIO 2025	DEMINOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDIRIZIO GABILI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPG 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
		1.1.3 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RISARCIMENTI GIUDIZIARI						20.891.642,00	46.013.630,44	66.905.272,44	-41.921.675,44	24.983.597,00	24.957.182,00	24.957.182,00
								120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1281	1281	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCISORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	12	O.I.	1	3	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		FONDI DI ACCANTONAMENTO DI PARTE CORRENTE						17.171.420,00	45.288.730,44	62.460.150,44	-40.149.954,44	22.310.196,00	22.310.196,00	22.310.196,00
1283	1283	FONDO DI RISERVA	13		1	3	1	5.000.000,00	43.588.730,44	48.588.730,44	-40.588.730,44	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1240	1240	FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	13		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	1291	FONDO PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	13		1	3	1	706.420,00	0,00	706.420,00	53.776,00	760.196,00	760.196,00	760.196,00
1244	1244	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE E SECONDARIA PERIENZIARI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE, ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	13		1	3	1	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	85.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
1246	1246	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE, COMPRENSIVO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	13		1	3	1	7.700.000,00	1.700.000,00	9.400.000,00	300.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
		VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE						3.600.222,00	724.900,00	4.325.122,00	-1.771.721,00	2.553.401,00	2.526.986,00	2.526.986,00
1285	1285	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	12		1	3	1	3.600.222,00	724.900,00	4.325.122,00	-1.771.721,00	2.553.401,00	2.526.986,00	2.526.986,00



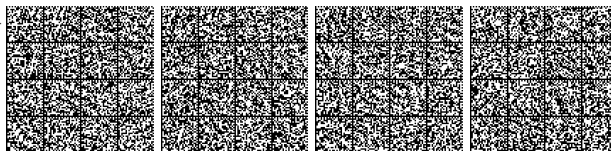
N° CAP. BILANCIO P.G. 2026	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	CL. (ONERI INDIR. GABILI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPG 23/07/2025)	VARIAZIONI 2026 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
		1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						33.770.497,00	0,00	33.770.497,00	-13.583.306,00	20.187.191,00	20.194.237,00	19.702.237,00
		1.2.1. INVESTIMENTI						21.761.720,00	0,00	21.761.720,00	-13.581.046,00	8.180.674,00	8.187.720,00	7.695.720,00
		BENI MOBILI						273.600,00	0,00	273.600,00	-173.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4251	4251	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		1	3	1	223.600,00	0,00	223.600,00	-173.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4253	4253	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		1	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		BENI IMMOBILI						21.488.120,00	0,00	21.488.120,00	-13.407.446,00	8.080.674,00	8.087.720,00	7.595.720,00
4254	4254	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRADINARIA DEGLI EDIFICI	21		1	3	1	352.400,00	0,00	352.400,00	132.554,00	484.954,00	492.000,00	0,00
4256	4256	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	21		1	3	1	21.135.720,00	0,00	21.135.720,00	-13.540.000,00	7.595.720,00	7.595.720,00	7.595.720,00
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						12.008.777,00	0,00	12.008.777,00	-2.260,00	12.006.517,00	12.006.517,00	12.006.517,00
		FONDI DI ACCANTONAMENTO DI PARTE CAPITALE						12.008.777,00	0,00	12.008.777,00	-2.260,00	12.006.517,00	12.006.517,00	12.006.517,00
1243	1243	FONDO PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE	27		1	3	1	8.777,00	0,00	8.777,00	-2.260,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00
1247	1247	FONDO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI	27		1	3	1	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00



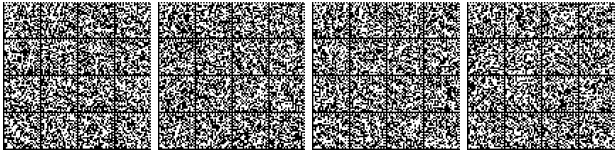
N. C.A. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2025	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	OL (ONERI INDETERMINATI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
PROGRAMMA 2: Indirizzo politico														
		BENI E SERVIZI						101.295,00	0,00	101.295,00	0,00	101.295,00	101.295,00	101.295,00
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2		1	1	1	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	2		1	1	1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1309	1309	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PRESIDENZA	2		1	1	1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1312	1312	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		1	1	1	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1313	1313	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1314	1314	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		1	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1317	1317	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		1	1	1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1318	1318	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



N° CAP. BILANCIO P.G. 2026	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	OL (ONERI INDEBITO GABILI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2026 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C.D.R. 2 SEGRETERIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia amministrativa														
		2.1-SPESE CORRENTI						16.583.100,00	50.000,00	16.633.100,00	-265.342,00	16.367.758,00	15.905.558,00	15.805.158,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO						16.583.100,00	50.000,00	16.633.100,00	-265.342,00	16.367.758,00	15.905.558,00	15.805.158,00
		INFORMATICA						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2	3	3	1		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		BENI E SERVIZI						16.523.100,00	50.000,00	16.573.100,00	-265.342,00	16.307.758,00	15.845.558,00	15.745.158,00
2287	2287	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2	3	3	1		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.164.000,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2	3	3	1		2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2	3	3	1		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	2	3	3	1		85.000,00	0,00	85.000,00	14.658,00	99.658,00	99.658,00	99.658,00
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	3	3	1		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2	3	3	1		108.100,00	0,00	108.100,00	20.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2296	2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2	3	3	1		4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	-250.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
2297	2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	2	3	3	1		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2298	2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI CORSI DI FORMAZIONE	2	3	3	1		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00



N° CAP. BILANCIO P. G. 2025	CAPITOLO P. G. BILANCIO 2025	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	OLI INTER GABILI	CODFOG LIV. I	CODFOG LIV. II	CODFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 2307/2025)	VARIAZIONI 2026 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		3	3	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		3	3	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		3	3	1	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
2304	2304	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	2		3	3	1	360.000,00	50.000,00	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	247.800,00	133.400,00
		2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						4.430.000,00	190.000,00	4.620.000,00	-2.780.000,00	1.840.000,00	3.235.000,00	7.015.000,00
		2.2.1 INVESTIMENTI						4.430.000,00	190.000,00	4.620.000,00	-2.780.000,00	1.840.000,00	3.235.000,00	7.015.000,00
		BENI IMMOBILI						330.000,00	190.000,00	520.000,00	-180.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		3	3	1	90.000,00	40.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
5251	5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21		3	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5252	5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		3	3	1	190.000,00	150.000,00	340.000,00	-150.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00
		BENI IMMOBILI						4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	-2.600.000,00	1.500.000,00	3.035.000,00	6.815.000,00
5253	5253	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAGORDINARIA DEGLI EDIFICI	21		3	3	1	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	-2.600.000,00	1.500.000,00	3.035.000,00	6.815.000,00



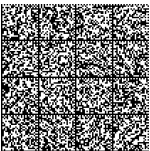
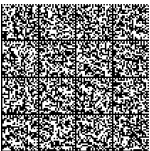
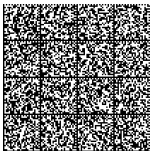
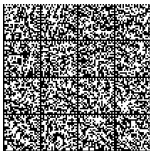
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO P.G. BILANCIO 2025	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGO RIA	O.L. INTE RNO GABLI	COROG LIV. I	COROG LIV. II	COROG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 2007/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C D R 3 SEGRETERIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia amministrativa														
		3.1 - SPESE CORRENTI						4.174.362,00	0,00	4.174.362,00	387.420,00	4.561.782,00	3.141.452,00	2.041.452,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO						4.166.362,00	0,00	4.166.362,00	387.420,00	4.553.782,00	3.133.452,00	2.033.452,00
		INFORMATICA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2		3	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENI E SERVIZI						4.166.362,00	0,00	4.166.362,00	387.420,00	4.553.782,00	3.133.452,00	2.033.452,00
3301	3301	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2		3	3	1	331.045,00	0,00	331.045,00	-40.510,00	290.535,00	229.657,00	229.657,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		3	3	1	692.000,00	0,00	692.000,00	-207.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	2		3	3	1	453.840,00	0,00	453.840,00	405.160,00	859.000,00	0,00	0,00
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		3	3	1	1.785.863,00	0,00	1.785.863,00	168.085,00	1.953.948,00	1.498.496,00	398.496,00
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	2		3	3	1	29.712,00	0,00	29.712,00	0,00	29.712,00	29.712,00	29.712,00
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	2		3	3	1	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		3	3	1	185.000,00	0,00	185.000,00	60.000,00	245.000,00	200.000,00	200.000,00



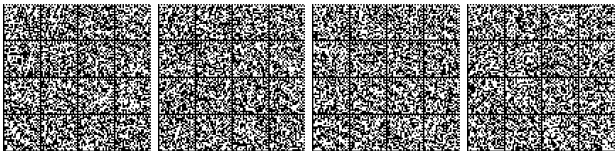
N. C.A.S. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.L. (N.ERO INDETER MINATO)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2		3	3	1	9.100,00	0,00	9.100,00	1.685,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		3	3	1	179.802,00	0,00	179.802,00	0,00	179.802,00	179.802,00	179.802,00
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		3	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3.1.2 INTERVENTI						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		CONTRIBUTI AD ENTI						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	7		3	3	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						135.900,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
		3.2.1 INVESTIMENTI						135.900,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
		BENI MOBILI						135.900,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		3	3	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6251	6251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	21		3	3	1	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
6252	6252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		3	3	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



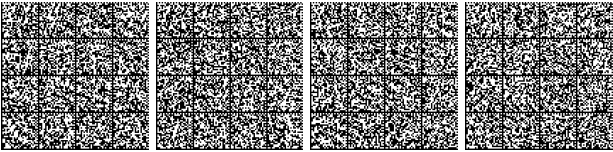
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI IN CARICO D'AMMINISTRAZIONE)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C.D.R. 4 DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE, FINANZIARIE E MATERIALI														
MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche														
PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa														
		4.1 - SPESE CORRENTI						80.178.574,00	5.815.704,00	85.994.278,00	-2.562.761,00	83.431.517,00	81.301.891,00	81.301.891,00
		4.1.1 FUNZIONAMENTO						80.178.574,00	5.815.704,00	85.994.278,00	-2.562.761,00	83.431.517,00	81.301.891,00	81.301.891,00
N. CAP. P.G. BILANCIO 2023	N. CAP. P.G. BILANCIO 2024	PERSONALE						79.748.882,00	5.815.704,00	85.564.586,00	-2.670.778,00	82.893.808,00	80.791.840,00	80.791.840,00
1202	1202	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP						8.161.300,00	115.000,00	8.276.300,00	943.975,00	9.220.275,00	9.220.275,00	9.220.275,00
01	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI (COMPRESA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE)	1	O.I.	1	3	1	5.835.000,00	88.000,00	5.923.000,00	800.000,00	6.723.000,00	6.723.000,00	6.723.000,00
02	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	1	O.I.	1	3	1	1.760.000,00	27.000,00	1.787.000,00	221.833,00	2.008.833,00	2.008.833,00	2.008.833,00
03	03	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 11 BIS, D.L. N. 98/2011	1		1	3	1	446.300,00	0,00	446.300,00	-53.030,00	393.270,00	393.270,00	393.270,00
05	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1		1	3	1	120.000,00	0,00	120.000,00	-24.828,00	95.172,00	95.172,00	95.172,00
50	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												
1203	1203	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP						63.825.725,00	5.338.737,00	69.164.462,00	-3.500.630,00	65.663.832,00	63.696.504,00	63.696.504,00
01	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI	1	O.I.	1	3	1	34.765.000,00	3.277.660,00	38.042.660,00	-2.042.660,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
02	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	1	O.I.	1	3	1	10.410.000,00	979.677,00	11.389.677,00	-632.877,00	10.756.800,00	10.756.800,00	10.756.800,00
03	03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1		1	3	1	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00



N° CAP. BILANCIO G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (ONERI INDETERMINABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
04	04	FONDO RISORSE DECENTRATE, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	1		1	3	1	5.800.000,00	870.000,00	6.670.000,00	357.000,00	7.027.000,00	7.027.000,00	7.027.000,00
05	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1		1	3	1	3.650.000,00	211.400,00	3.861.400,00	-177.420,00	3.683.980,00	3.300.652,00	3.300.652,00
06	06	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL' ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	1		1	3	1	4.016.680,00	0,00	4.016.680,00	-534.675,00	3.482.002,00	3.482.002,00	3.482.002,00
07	07	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023	1		1	3	1	443.045,00	0,00	443.045,00	322.005,00	765.050,00	765.050,00	765.050,00
08	08	MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO EX ART. 16, COMMA 1 BIS, D.LGS. 104/2010	1		1	3	1	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	-792.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00
50	50	REMISIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												
1211	1211	SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER MISSIONI E TRASFERITE						66.857,00	0,00	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00
01	01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE Fisse	2	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	COMPENSI ACCESSORI	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	ALTRE SPESE ACCESSORIE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2		1	3	1	66.857,00	0,00	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00



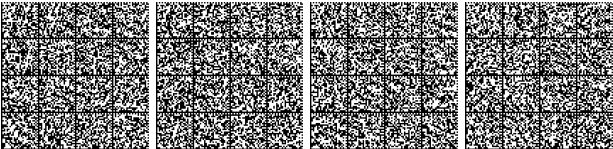
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.I. (INDICAZIONE GABILI)	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
07	07	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE												
1207	1207	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE						555.000,00	8.000,00	563.000,00	41.883,00	604.883,00	604.883,00	604.883,00
01	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	510.000,00	8.000,00	518.000,00	53.455,00	571.455,00	571.455,00	571.455,00
02	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3		1	3	1	45.000,00	0,00	45.000,00	-11.572,00	33.428,00	33.428,00	33.428,00
1208	1208	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A CARICO DI UN'AUTOREZZAZIONE DIRIGENZIALE						4.256.000,00	353.967,00	4.609.967,00	-256.006,00	4.353.961,00	4.219.321,00	4.219.321,00
01	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	2.970.000,00	278.967,00	3.248.967,00	-188.967,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
02	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3		1	3	1	1.286.000,00	75.000,00	1.361.000,00	-67.039,00	1.293.961,00	1.159.321,00	1.159.321,00
1212	1212	IRAP SULLE SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER MISSIONI E TRASFERTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	3	O.I.	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	3		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTRE SPESE DI PERSONALE						2.884.000,00	0,00	2.884.000,00	100.000,00	2.984.000,00	2.984.000,00	2.984.000,00
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1		1	3	1	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA PER LE SPESE ACCESSORIE CORRISPONTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHÉ VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	4		1	3	1	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1272	1272	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	2		1	3	1	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00



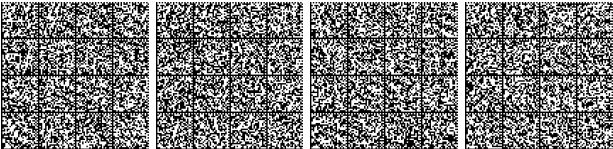
N° CAP. BILANCIO P.P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2025	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	Q.I. (ONERI INDETERMINATO GABELLI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RESIDUO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
		BENI E SERVIZI						429.692,00	0,00	429.692,00	108.017,00	537.709,00	510.051,00	510.051,00
1213	1213	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2		1	3	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1241	1241	SPESE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023	2		1	3	1	190.566,00	0,00	190.566,00	108.017,00	298.583,00	298.583,00	298.583,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2		1	3	1	38.838,00	0,00	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
1290	1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	2		1	3	1	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
1308	1308	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE, COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		1	3	1	167.908,00	0,00	167.908,00	0,00	167.908,00	140.250,00	140.250,00



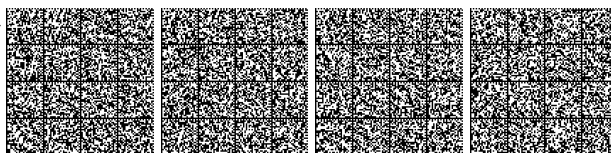
N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2025	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGORIA	O.L. (ONERI LEGISLATIVI GABILI)	COFOP LIV. I	COFOP LIV. II	COFOP LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 ASSESTATO (CP GA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2025 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C.D.P. 5														
DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE INFORMATICHE E STATISTICHE														
MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche														
PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa														
		5.1 - SPESE CORRENTI						29.647.589,00	0,00	29.647.589,00	7.094.086,00	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
		5.1.1 FUNZIONAMENTO						29.647.589,00	0,00	29.647.589,00	7.094.086,00	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
		INFORMATICA						29.647.589,00	0,00	29.647.589,00	7.094.086,00	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
1242	1242	SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE - FORNITURA LICENZE E ACQUISIZIONE SERVIZI COMPONENTE CONTRATTUALISTICA - IV COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE ELETTRONICA INFORMATICA PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE E BANCHE DATI SPECIFICHE, FINALIZZATI AL CONTROLLO ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 NONCHÉ ART. 45, COMMA 6, D.LGS 36/2023	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	1273	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHÉ PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ONLINE	2		1	3	1	29.647.589,00	0,00	29.647.589,00	7.094.086,00	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
1319	1319	PNRR - SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI	2		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



N° CAP. BILANCIO P.G. 2025	CAPITOLO / P.G. BILANCIO 2026	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE CATEGO RIA	CL. (ONER INDERO GABILI)	COFOS LIV. I	COFOS LIV. II	COFOS LIV. III	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	BILANCIO 2025 (CPGA 23/07/2025)	VARIAZIONI 2026 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
		5.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						8.486.192,00	0,00	8.486.192,00	3.975.765,00	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
		5.2.1. INVESTIMENTI						8.486.192,00	0,00	8.486.192,00	3.975.765,00	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
		INFORMATICA DI SERVIZIO						8.486.192,00	0,00	8.486.192,00	3.975.765,00	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
4249	4249	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - CONFERIMENTO E REALIZZAZIONE DI CONTRATTI DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE CON CANONE A RENDITA FISSA, A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, D.LGS. 36/2023	21		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	4250	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21		1	3	1	8.486.192,00	0,00	8.486.192,00	3.975.765,00	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
4255	4255	PNRR - SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21		1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI						353.998.576,00	52.185.854,44	406.184.430,44	-45.702.916,44	360.481.514,00	348.164.517,00	344.705.373,00



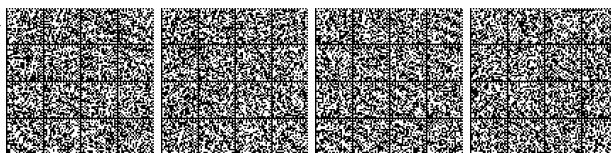
<i>CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI</i> <i>BILANCIO DI PREVISIONE 2026</i> <i>CENTRI DI RESPONSABILITA'</i>			
	SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1	184.753.734,00	20.187.191,00	204.940.925,00
CDR 2	16.367.758,00	1.840.000,00	18.207.758,00
CDR 3	4.561.782,00	135.900,00	4.697.682,00
CDR 4	83.431.517,00	0,00	83.431.517,00
CDR 5	36.741.675,00	12.461.957,00	49.203.632,00
	325.856.466,00	34.625.048,00	360.481.514,00



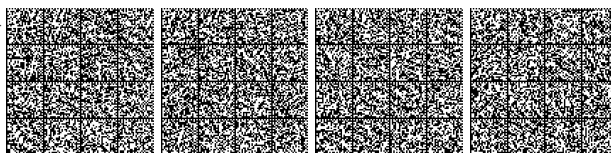
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2026
SPESE CORRENTI

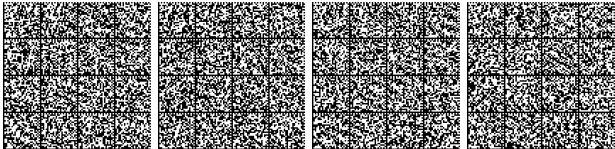
CDR	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO GENERALE	158.980.137,00	790.000,00	24.983.597,00	184.753.734,00
2				
SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	16.367.758,00	0,00	0,00	16.367.758,00
3				
SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	4.553.782,00	8.000,00	0,00	4.561.782,00
4				
DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE, FINANZIARIE E MATERIALI	83.431.517,00	0,00	0,00	83.431.517,00
5				
DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE INFORMATICHE E STATISTICHE	36.741.675,00	0,00	0,00	36.741.675,00
TOTALE	300.074.869,00	798.000,00	24.983.597,00	325.856.466,00



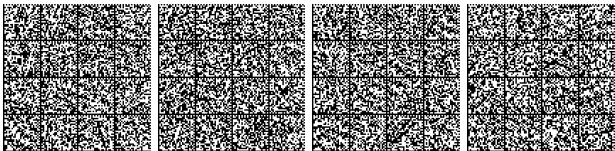
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2026 SPESE IN CONTO CAPITALE			
CDR	INVESTIMENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CAPITALE	TOTALE
	Euro		Euro
1			
SEGRETARIO GENERALE	8.180.674,00	12.006.517,00	20.187.191,00
2			
SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
3			
SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	135.900,00	0,00	135.900,00
4			
DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE, FINANZIARIE E MATERIALI	0,00	0,00	0,00
5			
DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE INFORMATICHE E STATISTICHE	12.461.957,00	0,00	12.461.957,00
TOTALE	22.618.531,00	12.006.517,00	34.625.048,00



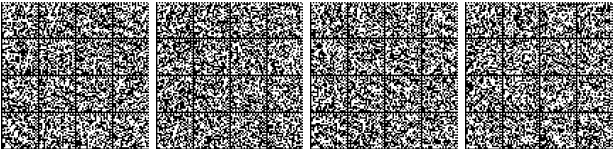
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI/ BILANCIO DI PREVISIONE 2026							
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE							
	PREVISIONE 2025	VARIAZIONE	ASSESTATO 2025	VARIAZIONI RISPETTO ALL'ASSESTATO 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI	307.175.987,00	51.995.854,44	359.171.841,44	-33.315.375,44	325.856.466,00	313.977.897,00	309.775.456,00
FUNZIONAMENTO	285.486.345,00	5.978.362,00	291.464.707,00	8.610.162,00	300.074.869,00	288.222.715,00	284.020.274,00
PERSONALE							
Capitoli	1200-1202-1203-1204-1205-1207-1208-1209-1211-1212-1257-1265-1266-1270-1272-1300						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	5.928.362,00	229.579.626,00	1.053.093,00	230.632.719,00	228.530.751,00	228.530.751,00
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	1210-1213-1241-1274-1275-1248-1249-1276-1277-1278-1286-1290-1292-1295-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1315-1320-1280-1293-1309-1312-1313-1314-1317-1318-2287-2288-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3305-3306-3311-3315-3320-3321-3322-						
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	50.000,00	32.177.492,00	462.983,00	32.640.475,00	29.324.038,00	27.418.042,00
	INFORMATICA						
Capitoli	2286-1242-1273						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	0,00	29.707.589,00	7.094.086,00	36.801.675,00	30.367.926,00	28.071.481,00
	INTERVENTI	3.862,00	801.862,00	-3.862,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						
Capitolo	1321						
	INTERVENTI DI NATURA SOCIALE ED ASSISTENZIALE PER IL PERSONALE	3.862,00	793.862,00	-3.862,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	CONTRIBUTI AD ENTI						
Capitolo	3314						
	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2026											
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE											
		PREVISIONE 2025	VARIAZIONE	ASSESTATO 2025	VARIAZIONI RISPETTO ALL'ASSESTATO 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028			
		EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO			
		20.891.642,00	46.013.630,44	66.905.272,44	-41.921.675,44	24.983.597,00	24.957.182,00	24.957.182,00			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE										
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI										
Capitoli	1281										
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
	FONDI DI ACCANTONAMENTO	17.171.420,00	45.288.730,44	62.460.150,44	-40.149.954,44	22.310.196,00	22.310.196,00	22.310.196,00			
Capitolo	1283										
	FONDO DI RISERVA	5.000.000,00	43.588.730,44	48.588.730,44	-40.588.730,44	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			
Capitolo	1291										
	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	706.420,00	0,00	706.420,00	53.776,00	760.196,00	760.196,00	760.196,00			
Capitolo	1244										
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA, COMPRENSIVO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	85.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00			
Capitolo	1246										
	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE, COMPRENSIVO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	7.700.000,00	1.700.000,00	9.400.000,00	300.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00			
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE										
Capitolo	1285										
	TOTALE SPESE PER VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	3.600.222,00	724.900,00	4.325.122,00	-1.771.721,00	2.553.401,00	2.526.986,00	2.526.986,00			



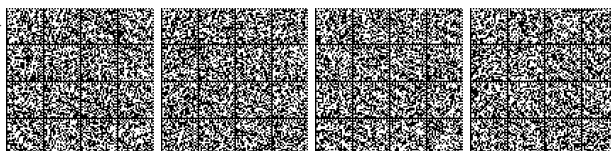
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2026 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE							
	PREVISIONE 2025	VARIAZIONE	ASSESTATO 2025	VARIAZIONI RISPETTO ALL'ASSESTATO 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
SPESA IN CONTO CAPITALE	46.822.589,00	190.000,00	47.012.589,00	-12.387.541,00	34.625.048,00	34.186.620,00	34.929.917,00
INVESTIMENTI	34.813.812,00	190.000,00	35.003.812,00	-12.385.281,00	22.618.531,00	22.180.103,00	22.923.400,00
INFORMATICA DI SERVIZIO							
Capitolo 4249-4250							
TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	8.486.192,00	0,00	8.486.192,00	3.975.765,00	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
BENI MOBILI							
Capitoli 4251-4253-5250-5251-5252-6250-6251-6252							
TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	739.500,00	190.000,00	929.500,00	-353.600,00	575.900,00	435.900,00	435.900,00
BENI IMMOBILI							
Capitolo 4254-4256-5253							
TOTALE SPESE PER I BENI IMMOBILI	25.588.120,00	0,00	25.588.120,00	-16.007.446,00	9.580.674,00	11.122.720,00	14.410.720,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	12.008.777,00	0,00	12.008.777,00	-2.260,00	12.006.517,00	12.006.517,00	12.006.517,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO	12.008.777,00	0,00	12.008.777,00	-2.260,00	12.006.517,00	12.006.517,00	12.006.517,00
Capitolo 1243							
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE	8.777,00	0,00	8.777,00	-2.260,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00
Capitolo 1247							
FONDO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
TOTALI	353.998.576,00	52.185.854,44	406.184.430,44	-45.702.916,44	360.481.514,00	348.164.517,00	344.705.373,00



CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2026			
PROGRAMMI TRIENNALI			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 2: Indirizzo politico PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa			
SPESE CORRENTI	184.753.734,00	183.321.070,00	182.615.474,00
FUNZIONAMENTO	158.980.137,00	157.573.888,00	156.868.292,00
PERSONALE	147.738.911,00	147.738.911,00	147.738.911,00
BENI E SERVIZI	11.241.226,00	9.834.977,00	9.129.381,00
INTERVENTI	790.000,00	790.000,00	790.000,00
ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	790.000,00	790.000,00	790.000,00
ONERI COMUNI PARTE CORRENTE	24.983.597,00	24.957.182,00	24.957.182,00
RISARCIMENTI GIUDIZIARI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO	22.310.196,00	22.310.196,00	22.310.196,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	2.553.401,00	2.526.986,00	2.526.986,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	20.187.191,00	20.194.237,00	19.702.237,00
INVESTIMENTI	8.180.674,00	8.187.720,00	7.695.720,00
BENI MOBILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
BENI IMMOBILI	8.080.674,00	8.087.720,00	7.595.720,00
ONERI COMUNI PARTE CAPITALE	12.006.517,00	12.006.517,00	12.006.517,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO	12.006.517,00	12.006.517,00	12.006.517,00
TOTALE CDR 1	204.940.925,00	203.515.307,00	202.317.711,00
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia di 1° grado			
SPESE CORRENTI	16.367.758,00	15.905.558,00	15.805.158,00
FUNZIONAMENTO	16.367.758,00	15.905.558,00	15.805.158,00
INFORMATICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
BENI E SERVIZI	16.307.758,00	15.845.558,00	15.745.158,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.840.000,00	3.235.000,00	7.015.000,00
INVESTIMENTI	1.840.000,00	3.235.000,00	7.015.000,00
BENI MOBILI	340.000,00	200.000,00	200.000,00
BENI IMMOBILI	1.500.000,00	3.035.000,00	6.815.000,00
TOTALE CDR 2	18.207.758,00	19.140.558,00	22.820.158,00



CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2026			
PROGRAMMI TRIENNALI			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive			
SPESE CORRENTI	4.561.782,00	3.141.452,00	2.041.452,00
FUNZIONAMENTO	4.553.782,00	3.133.452,00	2.033.452,00
BENI E SERVIZI	4.553.782,00	3.133.452,00	2.033.452,00
INTERVENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	135.900,00	135.900,00	135.900,00
INVESTIMENTI	135.900,00	135.900,00	135.900,00
BENI MOBILI	135.900,00	135.900,00	135.900,00
TOTALE CDR 3	4.697.682,00	3.277.352,00	2.177.352,00
C D R 4 DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE, FINANZIARIE E MATERIALI MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa			
SPESE CORRENTI	83.431.517,00	81.301.891,00	81.301.891,00
FUNZIONAMENTO	83.431.517,00	81.301.891,00	81.301.891,00
PERSONALE	82.893.808,00	80.791.840,00	80.791.840,00
BENI E SERVIZI	537.709,00	510.051,00	510.051,00
TOTALE CDR 4	83.431.517,00	81.301.891,00	81.301.891,00
C D R 5 DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE INFORMATICHE E STATISTICHE MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa			
SPESE CORRENTI	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
FUNZIONAMENTO	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
INFORMATICA	36.741.675,00	30.307.926,00	28.011.481,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
INVESTIMENTI	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
INFORMATICA DI SERVIZIO	12.461.957,00	10.621.483,00	8.076.780,00
TOTALE CDR 5	49.203.632,00	40.929.409,00	36.088.261,00
RIEPILOGO PROGRAMMI TRIENNALI	360.481.514,00	348.164.517,00	344.705.373,00



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della «Clubdeal Fiduciaria Digitale S.r.l.»,
in forma abbreviata «Clubdeal Fiduciaria S.r.l.» oppure «Clubdeal FD S.r.l.», in Milano.**

Con decreto direttoriale 6 febbraio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto direttoriale del 10 marzo 2020 alla società «Clubdeal Fiduciaria Digitale S.r.l.», in forma abbreviata «Clubdeal Fiduciaria S.r.l.» oppure «Clubdeal FD S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 10879140969, deve intendersi riferita alla società «Weltix Trust S.p.a.», a seguito della modifica della forma giuridica e della contestuale variazione della denominazione sociale.

26A00772

**Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile
di aziende della «Unica Asseverazioni S.r.l.», in Lucera.**

Con decreto direttoriale 6 febbraio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto direttoriale del 2 ottobre 2017 alla società «Unica Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Lucera (FG), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04143870717, deve intendersi riferita alla società «Unica Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Foggia (FG), a seguito della variazione della sede legale.

26A00773

**Comunicato relativo al decreto 21 gennaio 2026 - Criteri di calcolo e modalità di versamento del premio aggiuntivo dovuto
dai soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese.**

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 gennaio 2026 sono stati definiti i criteri di calcolo e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 451-454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che hanno previsto a carico dei soggetti finanziatori, per le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, un premio in aggiunta alla commissione eventualmente prevista per la concessione della singola garanzia.

Il premio aggiuntivo è dovuto per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 21 gennaio 2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 16 febbraio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

26A00838

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-042) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

